

2016

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DEI PIANI DI SVILUPPO 2013-2014-2015
RAPPORTO AMBIENTALE



Trasmettiamo energia



In copertina:
staffa dritta. Componente elementare degli armamenti delle linee elettriche aeree utilizzato
per collegamenti non rigidi.

Utili per il Paese



www.terna.it

00156 Roma Viale Egidio Galbani, 70
Tel +39 06 83138111



GIACOMO BALLA (1871-1958) TRASFORMAZIONE DI FORME 1918


RAPPORTO AMBIENTALE

AI SENSI DELL'ART. 13 E SUCCESSIVI DEL D.LGS. 152/06 E SMI

ALLEGATO I: LE POLITICHE E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PERTINENTI

Il presente elaborato relativo all'Allegato I al Rapporto Ambientale, redatto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 152/06 e smi, è stato redatto nell'ambito dei "Servizi per l'elaborazione del Rapporto Ambientale e supporto al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani di Sviluppo (PdS) del 2013, 2014 e 2015 della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) e Portale Cartografico VAS" a cura di:

iride
Istituto per la Ricerca e l'Ingegneria
Dell'Ecosostenibilità



ASSOCIATO

oice

Associazione delle organizzazioni di ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico-economica



International Federation of Consulting Engineers
Affiliate Member

I.R.I.D.E. srl



ISO 9001:2008 CERTIFICATO N. 2411

**ISTITUTO
GIORDANO**

Via Giacomo Trevis 88 – 00147 – Roma
tel 06 51606033 – fax 06 83962055
admin@istituto-iride.com – www.istituto-iride.com

C F – P.IVA 08024671003 – Registro Imprese di Roma 89912/04 – R.E.A. n. RM-1068311

Indice

1	Premessa	11
2	Politiche, piani e programmi del settore Energia	17
	2.1 Strategia Energetica Nazionale	17
	2.2 Piano d’Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili	18
	2.3 Piano d’Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica	19
	2.4 Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico"	21
3	Politiche, piani e programmi del settore Ambiente	22
	3.1 Sviluppo sostenibile e ambiente	22
	3.1.1 Convenzione delle Alpi	22
	3.1.2 Legge n. 403/1999 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Alpi	22
	3.1.3 COM(2001)264 Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile.....	22
	3.1.4 Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile.....	24
	3.1.5 COM(2002)82 Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile.....	25
	3.1.6 COM(2004)38 "Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea"	25
	3.1.7 Strategia Mediterranea per lo sviluppo sostenibile: "Un sistema per la sostenibilità ambientale e per una prosperità condivisa"	26
	3.1.8 COM(2005)670 Strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali	26
	3.1.9 D.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale.....	27
	3.1.10 COM(2008)46 "Verso un Sistema comune di informazioni ambientali"	28
	3.1.11 Decisione 2008/871/CE relativa all’approvazione del protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.....	29
	3.1.12 COM(2009)400 "Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell’UE: riesame 2009 della strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile"	29

3.1.13	COM(2010)2020 "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"	31
3.1.14	COM(2011)571 "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" 31	
3.1.15	COM(2011)572 "Partenariati nella ricerca e nell'innovazione"	33
3.1.16	Decisione n. 1386/2013/UE su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020	33
3.2	<i>Biodiversità, flora e fauna</i>	34
3.2.1	Convenzione internazionale sulla protezione degli uccelli	34
3.2.2	Legge n. 812/1978 Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18/10/1950, e sua esecuzione	35
3.2.3	Convenzione internazionale sulle zone umide di importanza internazionale, segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri.....	35
3.2.4	D.P.R. n. 448/1976 Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale	35
3.2.5	Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo	36
3.2.6	Legge n. 30/1979 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo.....	37
3.2.7	Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica	37
3.2.8	Legge n. 42/1983 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati.....	37
3.2.9	Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa	37
3.2.10	Legge n. 503/1981 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa	38
3.2.11	Eurobats Agreement on the Conservation of Population of European Bats	38
3.2.12	Legge n. 104 del 27 maggio 2005 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione"	38
3.2.13	Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	38

3.2.14	D.P.R. n. 357/97 Regolamento recante l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE	39
3.2.15	Convenzione sulla diversità biologica	39
3.2.16	Legge n. 124/94 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla diversità biologica, con annessi	40
3.2.17	Accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia	40
3.2.18	Legge n. 66/2006 Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – Eurasia	40
3.2.19	COM(2006)302 Un piano d'azione dell'UE per le foreste	41
3.2.20	D.M. 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)"	42
3.2.21	Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino	42
3.2.22	D.lgs. n. 190/2010 Attuazione della Direttiva 2008/56/CE.....	43
3.2.23	Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici	44
3.2.24	Legge n. 157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio	45
3.2.25	Strategia Nazionale per la Biodiversità	45
3.2.26	COM(2011)244 "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020"	47
3.3	Popolazione e salute umana	48
3.3.1	Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields	48
3.3.2	Legge Quadro n. 36/2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici	48
3.3.3	Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz	49
3.3.4	D.P.C.M. 8/07/2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz	49
3.3.5	COM(2005)718 "Strategia tematica sull'ambiente urbano"	49
3.3.6	Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti	50

3.3.7	D.lgs. n. 205/2010 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE.....	51
3.4	<i>Rumore</i>	51
3.4.1	Legge quadro n. 447/95 sull'inquinamento acustico	51
3.4.2	COM(1996)540 Libro verde sulle politiche future in materia di inquinamento acustico 52	
3.4.3	DPCM 14/11/97 determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.....	53
3.4.4	Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale	54
3.4.5	D.lgs. n. 194/2005 Attuazione della Direttiva 2002/49/CE.....	55
3.5	<i>Suolo e acque</i>	55
3.5.1	Direttiva 2000/60/CE "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque"	55
3.5.2	COM(2006)231 Strategia tematica per la protezione del suolo	57
3.5.3	COM(2006)232 Proposta di direttiva che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE	58
3.5.4	Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento	59
3.5.5	D.lgs. n. 30/2009 Attuazione della direttiva 2006/118/CE	59
3.5.6	COM(2007)128 Verso una gestione sostenibile delle acque nell'Unione europea - Prima fase dell'attuazione della direttiva quadro sulle acque	60
3.5.7	Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni 60	
3.5.8	D.lgs. n. 49/2010 Attuazione della Direttiva 2007/60/CE	61
3.5.9	Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque	61
3.5.10	D.lgs. n. 219/2010 Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque.....	62
3.5.11	Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo.....	62
3.5.12	COM(2012)46 "Attuazione della strategia tematica per la protezione del suolo e attività in corso"	63
3.5.13	SWD(2012)101 "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo"	64

3.6 Qualità dell'aria e cambiamenti climatici..... 66

3.6.1	Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente	66
3.6.2	D.lgs. n. 351/99 Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.....	67
3.6.3	Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità	68
3.6.4	D.lgs. n. 216/2006 Attuazione delle Direttive 2003/87 e 2004/101/CE	68
3.6.5	COM(2005)446 "La strategia tematica sull'inquinamento atmosferico"	68
3.6.6	COM(2007)354 "Libro verde sull'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa – quali possibilità di intervento per l'UE"	69
3.6.7	Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa	70
3.6.8	D.lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"	71
3.6.9	Decisione n. 406/2009 CE concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra.....	72
3.6.10	COM(2012)93 "Decisione Relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura"	73
3.6.11	COM(2013)216 "Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici"	73
3.6.12	COM(2013)918 "Un programma aria pulita per l'Europa"	74
3.6.13	Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra	75
3.6.14	Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici	75

3.7 Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio 77

3.7.1	Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale	77
3.7.2	Legge n. 184/1977 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale	77
3.7.3	Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa.....	78

3.7.4	Legge n. 93/1989 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa.....	78
3.7.5	Convenzione per la Protezione del Patrimonio Archeologico d'Europa	78
3.7.6	Legge 29 aprile 2015, n. 57: ratifica ed esecuzione della Convenzione per la Protezione del Patrimonio Archeologico d'Europa	79
3.7.7	Convenzione europea del paesaggio.....	79
3.7.8	Legge n. 14/2006 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio 80	
3.7.9	Convezione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo	80
3.7.10	Legge n. 157/2009 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno	81
3.7.11	Risoluzione n. 13982/00 del Consiglio sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale.....	81
3.7.12	D.lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio.....	81
3.7.13	D.P.C.M. 12 dicembre 2005 - Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	82
3.7.14	Legge n. 77/2006 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"	82
3.8	Energia	83
3.8.1	Legge 10/1991 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 83	
3.8.2	Direttiva n. 96/92/CE sul mercato interno dell'energia elettrica	84
3.8.3	D.lgs. n. 79 del 16 marzo 1999: attuazione della Direttiva n. 96/92/CE.....	86
3.8.4	COM(1997)599 Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili - Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità	87
3.8.5	COM(2000)247 "Piano d'azione per migliorare l'efficienza energetica nella Comunità europea"88	
3.8.6	D.M. 21/12/2001 "Programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, efficienza energetica e mobilità sostenibile nelle aree naturali protette"	89

3.8.7	COM(2004)366 "La quota di fonti energetiche rinnovabili nell'UE Relazione della Commissione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2001/77/CE. La legislazione e le politiche comunitarie per aumentare la quota di fonti energetiche rinnovabili nell'UE: valutazione della loro efficacia e proposte di azioni concrete".....	90
3.8.8	Legge 239/2004 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".....	92
3.8.9	Direttiva n. 2005/89/CE concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.....	93
3.8.10	COM(2006)583 "Mobilitare fondi pubblici e privati per finanziare un accesso globale a servizi energetici compatibili con l'ambiente, economicamente accessibili e sicuri: il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili".....	94
3.8.11	COM(2006)20 "Azione esterna: Programma tematico per l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia".....	95
3.8.12	COM(2006)846 "Piano d'interconnessione prioritario".....	95
3.8.13	Decisione n. 1364/2006/CE che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga la decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE	96
3.8.14	COM(2006)105 "Libro Verde - Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura".....	97
3.8.15	Programma Operativo Nazionale "Ricerca e competitività".....	98
3.8.16	COM(2008)782 Libro verde «Verso una rete energetica europea sicura, sostenibile e competitiva»	99
3.8.17	Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili .	100
3.8.18	D.lgs. n. 28/2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.....	101
3.8.19	Regolamento (CE) n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003	101
3.8.20	COM(2009)111 "Sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per agevolare la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio"	102
3.8.21	Decisione 2009/548/CE, che istituisce un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE	102

3.8.22	COM(2010)677 "Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre Piano per una rete energetica europea integrata"	103
3.8.23	D.M. del MiSE 2010 "Ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica"	104
3.8.24	D.lgs. n. 3/2010 "Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori come modificato dalla L. 41/2010"	104
3.8.25	COM(2011)112 "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050"	105
3.8.26	COM(2011)202 "Reti intelligenti: dall'innovazione all'introduzione"	106
3.8.27	Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	107
3.8.28	D.lgs. n. 102/2014 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	108
3.8.29	COM(2014)15 "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030"	108
3.8.30	COM(2015)80 "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici"	109

1 PREMESSA

Al fine di verificare la coerenza esterna tra gli obiettivi generali e specifici dei Piani di Sviluppo oggetto di VAS e gli obiettivi relativi alle politiche ed alla pianificazione pertinente, è stata operata prima di tutto una analisi di tutti i Piani e programmi pertinenti, sia sovraordinati che di pari livello, individuando per ciascun strumento consultato gli obiettivi, le strategie e le azioni previste.

Il presente Allegato ha come obiettivo quello di fornire una sintetica descrizione di ciascun documento pianificatorio e programmatico esaminato riconducibili a:

- politiche, piani e programmi sovraordinati o di pari livello del settore Energia (cfr. Cap. 2),
- politiche, piani e programmi sovraordinati o di pari livello del settore Ambiente (cfr. Cap. 3).

In base alla tipologia di documentazione in esame, i diversi strumenti sono presentati seguendo un ordine cronologico di approvazione/comunicazione/emanazione.

Per quanto concerne in particolare gli strumenti del settore Ambiente, questi sono ulteriormente suddivisi secondo la tematica strategica di riferimento.

Le tabelle che seguono riportano in sintesi gli strumenti di interesse così come affrontati nell'ambito del presente Allegato.

Politiche, piani e programmi del settore Energia	Estremi
Strategia Energetica Nazionale	Approvata con DM dell'8 marzo 2013
Piano d'Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili	Emanato nel giugno 2010
Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica	Emanato in luglio 2011 ed aggiornato in luglio 2014
Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico"	Emanato il 30 novembre 2007

Tabella 1-1 Politiche, piani e programmi del settore Energia

Tematica	Politiche, piani e programmi del settore Ambiente	Luogo, anno	Recepimento
Sviluppo sostenibile e ambiente	Convenzione per la Protezione delle Alpi	Salisburgo, 1991	Legge n. 403/1999
	COM(2001)264: "Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile"	2001	
	Strategia di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia (Del. CIPE 2/8/02, n. 57)	2002	
	COM(2002)82 "Verso un partenariato mondiale per uno sviluppo sostenibile"	2002	
	COM(2004)38: "Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea"	2004	

Tematica	Politiche, piani e programmi del settore Ambiente	Luogo, anno	Recepimento
	Strategia Mediterranea per lo sviluppo sostenibile: "Un sistema per la sostenibilità ambientale e per una prosperità condivisa"	2005	
	COM(2005)670: "Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali"	2005	
	D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni	2006	
	COM(2008)46 "Verso un Sistema comune di informazioni ambientali"	2008	
	Decisione 2008/871/CE relativa all'approvazione del protocollo sulla VAS alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel 1991	2008	
	COM(2009)400 "Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE: riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile"	2009	
	COM(2010)2020: "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"	2010	
	COM(2011)571 "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse"	2011	
	COM(2011)572 "Partenariati nella ricerca e nell'innovazione"	2011	
	Decisione n. 1386/2013/UE su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020	2013	
Biodiversità, flora e fauna	Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli	Parigi, 1950	Legge n. 812/1978
	Convenzione internazionale relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici	Ramsar, 1971 Parigi, 1982	DPR n. 448/1976 e smi
	Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo	Barcellona, 1976	Legge n. 30/1979
	Convenzione per la Conservazione delle Specie Migratrici di Animali Selvatici	Bonn, 1979	Legge n. 42/1983
	Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa	Berna, 1979	Legge n. 503/1981
	Eurobats Agreement on the Conservation of Population of European Bats	Londra, 1991	Legge n. 104/2005
	Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e sue successive modifiche	1992	DPR n. 357/97 e smi
	Convenzione sulla diversità biologica	Rio de Janeiro, 1992	Legge n. 124/94
	Accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia	L'Aia, 1996	Legge n. 66/2006
	COM(2006)302 "Piano d'azione dell'UE per le foreste"	2006	

Tematica	Politiche, piani e programmi del settore Ambiente	Luogo, anno	Recepimento
	DM 17/10/2007: Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)	2007	
	Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino	2008	D.lgs. n. 190/2010
	Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici	2009	Legge n. 157/92 e smi
	Strategia Nazionale per la Biodiversità	2010	
	COM(2011)244 "La Strategia europea per la Biodiversità verso il 2020"	2011	
Popolazione e salute umana	Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields	1998, 2002	
	Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz	1999	
	Legge Quadro n. 36/2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici	2001	
	DPCM 08/07/2003 fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz	2003	
	COM(2005)718 su una strategia tematica per l'ambiente urbano	2005	
	Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti	2008	D.lgs. n. 205/2010
Rumore	Legge n. 447/1995 Legge quadro sull'inquinamento acustico	1995	
	COM(1996)540 Libro verde sul rumore	1996	
	DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"	1997	
	Direttiva UE 2002/49/CE sulla valutazione e gestione del rumore ambientale	2002	D.lgs. n. 194/2005
Suolo e acque	Direttiva 2000/60/CE: direttiva quadro sulle acque	2000	D.lgs. n. 152/2006 e smi
	COM(2006)231 "Strategia tematica per la protezione del suolo"	2006	
	COM(2006)232 "Proposta di Direttiva quadro per la protezione del suolo"	2006	
	Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento	2006	D.lgs. n. 30/2009
	COM(2007)128 "Verso una gestione sostenibile delle acque nell'Unione europea - Prima fase dell'attuazione della direttiva quadro sulle acque"	2007	
	Direttiva n. 2007/60/CE sulla valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni	2007	D.lgs. n. 49/2010

Tematica	Politiche, piani e programmi del settore Ambiente	Luogo, anno	Recepimento
	Direttiva n. 2008/105/CE Standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque	2008	D.lgs. n. 219/2010
	Decisione n. 2010/631/UE Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo	2010	
	COM(2012)46 "Attuazione della strategia tematica per la protezione del suolo e attività in corso"	2012	
	SWD(2012)101 "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo"	2012	
Qualità dell'aria e cambiamenti climatici	Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente	1996	D.lgs. n. 351/99
	Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità	2003	D.lgs. n. 216/2006
	COM(2005)446 Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico	2005	
	COM(2007)354 "Libro verde sull'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa – quali possibilità di intervento per l'UE"	2007	
	Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa	2008	D.lgs. n. 155/2010
	Decisione n. 406/2009 CE concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra	2009	
	COM(2012)93 "Decisione Relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura"	2012	
	COM(2013)216 Comunicazione "Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici"	2013	
	COM(2013)918 "Un programma aria pulita per l'Europa"	2013	
	Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra	2013	
	Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici	2015	
Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio	Convenzione UNESCO del 16 novembre 1972 sul recupero e la protezione dei beni culturali	Parigi, 1972	Legge n. 184/1977
	Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa	Granada, 1985	Legge n. 93/1989
	Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio archeologico	La Valletta, 1992	Legge n. 57/2015
	Convenzione Europea del Paesaggio	Firenze, 2000	Legge n. 14/2006
	Risoluzione del Consiglio 13982/00 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale	2000	

Tematica	Politiche, piani e programmi del settore Ambiente	Luogo, anno	Recepimento
	Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo	Parigi, 2001	Legge n. 157/2009
	D.lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.	2004	
	DPCM 12 dicembre 2005 - Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	2005	
	Legge n. 77 del 20 febbraio 2006: misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO	2006	
Energia	Legge 10/1991 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia	1991	
	Direttiva n. 96/92/CE sul mercato interno dell'energia elettrica	1992	D.lgs. n. 79/1999
	COM(97)599 Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili - Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità	1997	
	COM(2000)247 "Action Plan to improve energy efficiency in the European Community"	2000	
	DM 21/12/2001 "Programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, efficienza energetica e mobilità sostenibile nelle aree naturali protette"	2001	
	COM(2004)366 "La quota di fonti energetiche rinnovabili nell'UE Relazione della Commissione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2001/77/CE. La legislazione e le politiche comunitarie per aumentare la quota di fonti energetiche rinnovabili nell'UE: valutazione della loro efficacia e proposte di azioni concrete"	2004	
	Legge n. 239/2004 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"	2004	
	Direttiva n. 2005/89/CE concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture	2005	
	COM(2006)583 "Mobilitare fondi pubblici e privati per finanziare un accesso globale a servizi energetici compatibili con l'ambiente, economicamente accessibili e sicuri: il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili"	2006	
	COM(2006)20 "External action: Thematic program for environment and sustainable management of natural resources including energy"	2006	
	COM(2006)846 "Piano d'interconnessione prioritario"	2006	

Tematica	Politiche, piani e programmi del settore Ambiente	Luogo, anno	Recepimento
	Decisione n. 1364/2006/CE che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga la decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE	2006	
	COM(2006)105 "Libro Verde - Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura	2006	
	Programma Operativo Nazionale dell'Energia	2007	
	COM(2008)782 Libro verde «Verso una rete energetica europea sicura, sostenibile e competitiva»	2008	
	Direttiva 2009/28/CE "Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"	2009	D.lgs. n. 28/2011
	Regolamento (CE) n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003	2009	
	COM(2009)111 "Sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per agevolare la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio"	2009	
	Decisione 2009/548/CE, che istituisce un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE	2009	
	COM(2010)677 "Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre Piano per una rete energetica europea integrata"	2010	
	DM del MiSE 2010 "Ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica"	2010	
	D.lgs. n. 3/2010 "Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori come modificato dalla L. 41/2010"	2010	
	COM(2011)112 "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050"	2011	
	COM(2011)202 "Smart grids: from innovation to deployment"	2011	
	Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica	2011, 2014	
	Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	2012	D.lgs. n. 142/2014
	Strategia Energetica Nazionale	2013	
	COM(2014)15 "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030"	2014	
	COM(2015)80 "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici"	2015	

Tabella 1-2 Politiche, piani e programmi del settore Ambiente

2 POLITICHE, PIANI E PROGRAMMI DEL SETTORE ENERGIA

2.1 Strategia Energetica Nazionale

La Strategia Energetica Nazionale (SEN), approvata con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente dell'8 marzo 2013, definisce le linee di sviluppo del settore elettrico, quale elemento chiave per la crescita economica sostenibile del Paese.

In termini temporali la SEN si focalizza sull'orizzonte di medio-lungo termine al 2020, ma vengono date indicazioni anche per il lungo e lunghissimo termine 2030-2050.

Gli obiettivi della SEN sono quattro:

- ridurre il gap di costo dell'energia per consumatori e imprese, allineandoli alle medie Ue;
- migliorare la sicurezza e ridurre la dipendenza dell'import dall'estero, specie nel gas;
- raggiungere e superare gli obiettivi ambientali del Pacchetto europeo Clima-Energia 2020;
- favorire la crescita economica sostenibile.

Vengono poi individuate le 7 priorità per raggiungere gli obiettivi:

- la promozione dell'efficienza energetica;
- lo sviluppo nazionale come hub del gas sudeuropeo;
- lo sviluppo sostenibile delle FER;
- produzione sostenibile degli idrocarburi;
- il potenziamento delle infrastrutture e del mercato elettrico;
- la ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione carburanti;
- la modernizzazione del sistema di governance nel rapporto Stato, Regioni, enti locali.

In particolare, per quanto riguarda il potenziamento delle infrastrutture e del mercato elettrico vengono individuati 3 principali obiettivi: allineare prezzi e costi dell'energia al livello europeo, assicurare la piena integrazione nel mercato europeo e sviluppare un mercato libero ed integrato con la produzione rinnovabile.

Per quanto riguarda, invece, lo sviluppo sostenibile delle FER, i principali obiettivi sono il superamento dei target europei 2020, la sostenibilità economica del settore con un allineamento degli incentivi a livello europeo, una preferenza delle tecnologie che impattano le filiere italiane. In termini quantitativi ci si propone di raggiungere al 2020 il 20% dei consumi finali coperti dalle fonti rinnovabili (per settore: elettrico al 38%, termico al 17% e trasporti al 10%).

I principali interventi che riguardano il settore elettrico consistono nel continuare a sostenere lo sviluppo delle rinnovabili, avvicinare gli incentivi ai livelli europei e sostenere la tecnologia a maggiore ricaduta sulla filiera italiana, la piena integrazione con il mercato elettrico e con la rete (grid parity).

Per quanto riguarda la modernizzazione del sistema di governance, i principali obiettivi sono il rafforzamento della partecipazione italiana ai sistemi decisionali europei, attivare forme di

coordinamento tra Stato, Regioni ed Enti locali e rafforzare la consultazione con gli stakeholder nazionali. Di particolare interesse è la proposta di riportare in capo allo stato le competenze legislative in materia di energia, per quanto riguarda le attività ed infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale (modifica dell'art. 117 della Costituzione), al fine di semplificare i processi autorizzativi.

La SEN indica che il Piano di Sviluppo dovrà dare massima priorità agli interventi volti alla riduzione delle congestioni tra zone di mercato (aumentando la capacità tra le stesse di circa 5.000 MW) e alla rimozione dei vincoli per i poli di produzione limitata, eliminando gli ostacoli al pieno sfruttamento della capacità produttiva degli impianti di generazione più efficienti.

2.2 Piano d'Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili

Il Piano d'Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili (PAN), emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente, adottato ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 2009/28/CE11 il 31 luglio 2010, ha come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica.

11 D 2009/28/CE art. 4: "Ogni Stato membro adotta un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili. I piani di azione nazionali per le energie rinnovabili fissano gli obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, [...]".

La direttiva 2009/28/CE ha stabilito un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e ha fissato gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Il PAN fissa gli obiettivi nazionali per le energie rinnovabili, ripartendo l'obiettivo generale al 2020 del 17% per l'Italia sui consumi finali di energia, tra le varie fonti. Illustra la strategia nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e disegna le principali linee d'azione per il perseguimento degli obiettivi strategici.

In relazione alla trasmissione e distribuzione dell'elettricità il PAN definisce vitale la rete, non solo per il ritiro dell'energia elettrica da essi prodotta, ma anche per i servizi che eroga. Per contro, proprio per l'aleatorietà della loro produzione, gli impianti non programmabili non concorrono a garantire la sicurezza e l'affidabilità della rete e non contribuiscono a fornire risorse per il dispacciamento, fatta salva la disponibilità a modificare il livello di produzione in tempo reale unicamente per esigenze di sicurezza che non risultano altrimenti gestibili.

2.3 Piano d’Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica

Il Piano d’Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica (PAEE), presentato nella sua prima edizione a luglio del 2007 in ottemperanza della Direttiva 2006/32/CE, ha individuato gli orientamenti che il Governo Italiano ha inteso perseguire per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica e dei servizi energetici.

La promozione dell’efficienza energetica in Italia è stata dunque posta tra le priorità della sua politica energetica nazionale, che persegue gli obiettivi di:

- sicurezza dell’approvvigionamento energetico;
- riduzione dei costi dell’energia per le imprese e i cittadini;
- promozione di filiere tecnologiche innovative e della tutela ambientale, anche in relazione alla riduzione delle emissioni climalteranti.

Il Piano d’Azione Europeo per l’Efficienza Energetica 2011 rimarca il ruolo dell’efficienza energetica come strumento imprescindibile di riduzione dei consumi nell’ambito dei Paesi Membri, nel raggiungimento dell’obiettivo più ambizioso del 20% al 2020 e al fine di avviare un uso efficiente delle risorse.

Il Piano indica la necessità di realizzare:

- interventi di miglioramento dell’efficienza energetica;
- interventi per il risparmio energetico.

Tale Piano contempla una serie di misure per il raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati e riporta una analisi del risparmio conseguibile attraverso l’efficientamento delle reti di distribuzione e trasmissione dell’elettricità.

In particolare il secondo PAEE, approvato il 27 luglio 2011, (PAEE 2011) in merito alle reti di distribuzione e trasmissione dell’elettricità esprime le seguenti considerazioni:

- partendo dal presupposto che la rete elettrica costituisce l’infrastruttura indispensabile che permette al produttore di portare l’energia dal luogo di produzione al consumatore finale e consideratane la complessità, il PAEE prende atto di come la stessa sia suscettibile di continue attenzioni, sia per garantirne l’affidabilità, che per ottimizzarne l’efficienza dal punto di vista energetico; in tale contesto manifesta la necessità dello sviluppo e del potenziamento della rete di trasmissione nazionale, in primo luogo per superare i “colli di bottiglia” tuttora presenti nella rete italiana, che limitano lo sfruttamento dell’energia prodotta dagli impianti più economici e la creazione di un unico mercato dell’energia, visto anche la prospettiva di possibili nuovi impieghi del vettore elettrico in settori quali il riscaldamento/climatizzazione (diffusione delle pompe di calore) e il trasporto (auto elettrica), ove oggi l’uso dell’elettricità è marginale;

- il PAEE ritiene necessari gli interventi di potenziamento della rete di trasmissione per connettere i parchi eolici che si stanno diffondendo nel Centro Sud e nelle Isole e per garantire la collocazione dell'energia generata senza creare congestioni;
- in riferimento alla la rete di distribuzione, il PAEE ne individua le esigenze di sviluppo e rafforzamento a causa non solo nella continua crescita della domanda del settore residenziale e terziario, ma soprattutto nella rilevante diffusione della generazione da impianti di piccola taglia (da fonti rinnovabili – fotovoltaico, biomasse e mini-idro – e da impianti di piccola e micro cogenerazione); per far fronte a questa nuova esigenza la rete di distribuzione deve evolvere nelle sue funzionalità e dovrà quindi essere dotata di maggior intelligenza ("Smart Grid"), che sarà fornita da un capillare sistema di comunicazione e controllo che andrà ad innervare la rete oggi esistente;
- per il PAEE l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture di rete è la condizione necessaria per ottenere un sistema elettro-energetico più sicuro e con minori emissioni di CO₂, atto a garantire lo sfruttamento ottimale delle unità di produzione più efficienti e nel quale trovano maggiore spazio le fonti rinnovabili.

Nel corso del 2014 è stato adottato il PAEE 2014, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2012/27/UE; chiaramente a tal Piano fa riferimento solo il PdS relativo all'anno 2015, essendo gli altri due relativi ad annualità precedenti alla sua adozione.

Il PAEE 2014 prevede la trasmissione alla Commissione Europea, ogni tre anni, di un piano che descriva le misure significative di miglioramento dell'efficienza energetica varate e i risparmi di energia attesi e/o conseguiti, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonché negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

Per quanto attiene le attività di trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia e della gestione della domanda, si prevede:

- l'eliminazione degli incentivi che pregiudicano l'efficienza energetica delle tariffe,
- l'introduzione di segnali di prezzo nelle tariffe di rete per l'incremento dell'efficienza energetica e stimolare la partecipazione della domanda,
- la rimozione delle discriminazioni della domanda nella partecipazione ai mercati dell'energia e dei servizi (bilanciamento e dispacciamento),
- il miglioramento delle disposizioni per la connessione alla rete della cogenerazione ad alto rendimento, misure per la partecipazione degli aggregatori al mercato dei servizi,
- l'introduzione di servizi messi a disposizione degli operatori di rete per consentire agli utenti di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica,
- l'introduzione di incentivi agli operatori di rete a migliorare l'efficienza dell'infrastruttura, la classificazione e la pubblicazione della priorità di dispacciamento.

2.4 Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico"

Il Programma Operativo Interregionale (POI) "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" 2007-2013 ha come obiettivo quello di incrementare nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) la quota d'energia consumata proveniente da fonti rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica ed il risparmio energetico, promuovendo opportunità di sviluppo locale, integrando il sistema di incentivi messo a disposizione dalla politica ordinaria, valorizzando i collegamenti tra produzione di energie rinnovabili, efficientamento e tessuto sociale ed economico.

Il POI "Energie Rinnovabili e Risparmio energetico" si articola in tre assi prioritari:

- Asse I: Produzione di energia da fonti rinnovabili,
- Asse II: Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico,
- Asse III: Assistenza tecnica e azioni di accompagnamento.

Ogni asse prioritario, o obiettivo generale, è articolato in obiettivi specifici, che a loro volta presentano degli obiettivi operativi.

Con riferimento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, è indicata l'esigenza di anticipare l'adeguamento ed il potenziamento delle reti di distribuzione alla luce della maggiore produzione di generazione distribuita.

Il Programma non è stato successivamente aggiornato, dunque la sua valenza è al 2013.

3 POLITICHE, PIANI E PROGRAMMI DEL SETTORE AMBIENTE

3.1 Sviluppo sostenibile e ambiente

3.1.1 Convenzione delle Alpi

La Convenzione è stata firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 ed è entrata in vigore il 6 marzo 1995.

La Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale inteso a realizzare la protezione e lo sviluppo sostenibile dell'arco alpino. Secondo la Convenzione infatti le Alpi, con il loro capitale di biodiversità e le riserve di acqua e legno, sono un ambiente naturale, culturale, di vita e di lavoro nonché un'importante destinazione turistica.

Al 2015 gli stati membri sono:

- Austria,
- Svizzera,
- Germania,
- Francia,
- Liechtenstein,
- Italia,
- Monaco,
- Slovenia.

3.1.2 Legge n. 403/1999 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Alpi

Con la Legge n. 403 del 14 ottobre 1999, si autorizza la ratifica della convenzione relativa alla protezione delle Alpi adottata a Salisburgo il 7 novembre 1991; tale legge è stata inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

3.1.3 COM(2001)264 Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile

Con la Comunicazione del 15 maggio 2001 la Commissione Europea ha presentato al Consiglio Europeo una proposta di strategia a lungo termine per il coordinamento delle politiche per uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ecologico. La proposta è stata presentata dalla Commissione il 15 maggio 2001 e approvata nel giugno 2001.

La Strategia delinea un quadro politico comunitario a favore dello sviluppo sostenibile, ovvero la capacità di soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro.

Lo sviluppo sostenibile si fonda su quattro pilastri, economico, sociale, ambientale e governance mondiale, che devono reciprocamente rafforzarsi. Le conseguenze economiche, sociali e ambientali

di tutte le politiche devono pertanto essere esaminate in maniera coordinata e prese in considerazione al momento della loro elaborazione e della loro adozione. L'UE deve inoltre assumersi le proprie responsabilità internazionali in materia di sviluppo sostenibile: esso deve essere promosso al di fuori dell'UE, anche per quanto riguarda gli aspetti connessi con la democrazia, la pace, la sicurezza e la libertà.

Tale strategia, complementare alla strategia di Lisbona, dovrebbe fungere da catalizzatore per l'opinione pubblica e i politici nell'ottica di influenzare il comportamento della società. Essa si concentra su misure che riguardano le principali sfide identificate, su misure trasversali, su un adeguato finanziamento, sul coinvolgimento di tutte le parti interessate e su un'attuazione e un efficace controllo delle politiche.

I principi su cui si fonda la strategia sono i seguenti:

- promozione e tutela dei diritti fondamentali,
- solidarietà intra ed intergenerazionale,
- garanzia di una società aperta e democratica,
- partecipazione dei cittadini, delle imprese e delle parti sociali,
- coerenza e integrazione delle politiche,
- utilizzo delle migliori conoscenze disponibili,
- principi di precauzione e del "chi inquina paga".

La Strategia elenca una serie di obiettivi operativi e numerici, e di misure concrete a livello UE in vista del raggiungimento di tali obiettivi.

Il primo obiettivo specifico a lungo termine della strategia è limitare i cambiamenti climatici e i loro effetti, rispettando gli impegni del protocollo di Kyoto e nel quadro della strategia comunitaria sul cambiamento climatico. I settori del rendimento energetico, delle energie rinnovabili e del trasporto richiedono inoltre uno sforzo particolare.

Limitare gli effetti negativi dei trasporti e combattere gli squilibri regionali è un altro obiettivo a lungo termine, per il quale è necessario rompere il legame tra crescita economica e sviluppo dei trasporti, e potenziare maggiormente modalità di trasporto rispettose dell'ambiente e della salute. La strategia prevede, tra l'altro, la tariffazione delle infrastrutture nonché la promozione dei trasporti alternativi alla strada e dei veicoli meno inquinanti e più efficienti dal punto di vista energetico.

Per promuovere modelli di produzione e di consumo più sostenibili è necessario soprattutto spezzare il vincolo tra crescita economica e degrado ambientale e considerare ciò che l'ecosistema può sostenere. A tal fine, l'UE dovrebbe tra l'altro promuovere appalti "ecologici", definire con le parti interessate gli obiettivi di prestazione ambientale e sociale dei prodotti, aumentare la diffusione delle innovazioni ambientali e delle tecnologie ecologiche, e sviluppare l'informazione e la corretta etichettatura di prodotti e servizi.

Anche la gestione sostenibile delle risorse naturali costituisce un obiettivo. Bisogna infatti evitare lo sfruttamento eccessivo e migliorare l'efficacia del loro uso, riconoscere il valore dei servizi ecosistemici e frenare la diminuzione della biodiversità. L'UE dovrebbe compiere sforzi particolari nei settori dell'agricoltura, della pesca e della gestione delle foreste, garantire il completamento della rete Natura 2000, definire e attuare le azioni prioritarie per proteggere la biodiversità e garantire l'integrazione degli aspetti legati al mare e agli oceani. Il riciclaggio e il riutilizzo devono essere ugualmente sostenuti.

La limitazione dei gravi rischi per la salute pubblica è un altro obiettivo della strategia. La sicurezza e la qualità degli alimenti devono essere garantite a tutti i livelli della catena alimentare. I rischi per la salute e l'ambiente causati dalle sostanze chimiche devono essere eliminati entro il 2020, e la ricerca sui legami tra salute e inquinanti ambientali deve essere sviluppata.

Per la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, e per affrontare le conseguenze dell'invecchiamento demografico, l'UE dovrebbe promuovere l'invecchiamento attivo della popolazione, gli sforzi per garantire la sostenibilità dei sistemi pensionistici e di protezione sociale, l'integrazione dei migranti legali e lo sviluppo di una politica comunitaria in materia di immigrazione, il miglioramento della situazione delle famiglie e dei bambini in particolare, nonché la parità tra uomini e donne.

La strategia riveduta prevede anche di rafforzare la lotta contro la povertà nel mondo, di garantire uno sviluppo sostenibile globale e il rispetto degli impegni internazionali. A tal fine, l'UE dovrebbe soprattutto aumentare l'importo degli aiuti forniti ai paesi poveri, rafforzare la coerenza e la qualità delle politiche di aiuto allo sviluppo e promuovere una migliore governance internazionale.

3.1.4 Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile

La Strategia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, approvata dal CIPE del 2 agosto 2002 con Deliberazione n. 57¹, individua i principali obiettivi ed azioni per quattro aree prioritarie:

- cambiamenti climatici e protezione della fascia d'ozono;
- protezione e valorizzazione sostenibile della natura e della biodiversità;
- qualità dell'ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani;
- prelievo delle risorse e produzione dei rifiuti.

Essenzialmente i principi ispiratori della strategia sono:

- l'integrazione dell'ambiente nelle altre politiche;
- la preferenza per stili di vita consapevoli e parsimoniosi;
- l'aumento nell'efficienza globale dell'uso delle risorse;
- il rigetto della logica d'intervento "a fine ciclo" e l'orientamento verso politiche di prevenzione;

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2002, supplemento ordinario n. 205.

- la riduzione degli sprechi;
- l'allungamento della vita utile dei beni;
- la chiusura dei cicli materiali di produzione-consumo;
- lo sviluppo dei mercati locali e delle produzioni in loco;
- la valorizzazione dei prodotti tipici e delle culture della tradizione;
- la partecipazione di tutti gli attori sociali alla determinazione degli obiettivi e degli impegni e alla corrispondente condivisione delle responsabilità.

Per ognuna delle tematiche individuate, la Strategia definisce degli obiettivi generale e specifici, degli indicatori ai fini di descrivere e la quantificare i fenomeni rilevanti per lo sviluppo sostenibile, e dei target da raggiungere.

3.1.5 COM(2002)82 Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile

Nella Comunicazione del 13 febbraio 2002, predisposta della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni si afferma che, per essere sostenibile, lo sviluppo deve trovare un giusto equilibrio tra gli obiettivi economici, sociali e ambientali della società onde accrescere al massimo il benessere nel presente, pur senza compromettere la capacità delle generazioni future di provvedere ai propri bisogni.

Si evidenzia che il mondo si trova ad affrontare una grave "lacuna di governance globale"; per rendere sostenibile la globalizzazione occorre raggiungere un migliore equilibrio tra le forze di mercato globale da un lato e la governance globale e le istituzioni politiche dall'altro. Realizzare una buona governance nei paesi in via di sviluppo e nel mondo industrializzato, come pure a livello globale, costituisce una priorità urgente che deve fondarsi su un'ampia partecipazione delle parti interessate a tutti i livelli.

Per affrontare i problemi globali occorre un'azione simultanea e ben coordinata di tutti i paesi, e l'obiettivo può essere raggiunto soltanto se tutti si impegnano ad operare scelte politicamente innovative. Occorre un partenariato globale al quale partecipino tutti le parti interessate. Questo significa far sì che la società civile e le parti sociali siano coinvolte in questo processo fin dall'inizio. Alla liberalizzazione dell'economia e a politiche macroeconomiche valide e coerenti si devono affiancare regole interne e multilaterali più rigorose e una cooperazione internazionale.

3.1.6 COM(2004)38 "Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea"

Nella Comunicazione del 28 gennaio 2004, predisposta della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, viene proposto un Piano d'azione finalizzato a sfruttare tutto il potenziale che tali tecnologie hanno per ridurre le pressioni sulle risorse naturali di cui disponiamo, per migliorare la qualità della vita degli europei e per incentivare la crescita economica.

Gli obiettivi del piano sono sintetizzati in:

- eliminare gli ostacoli per realizzare tutte le potenzialità insite nelle tecnologie ambientali al fine di proteggere l'ambiente e contribuire allo stesso tempo alla crescita economica e alla competitività;
- garantire che nei prossimi anni l'UE assuma la leadership nello sviluppo e nell'applicazione delle tecnologie ambientali;
- mobilitare tutti gli interessati affinché sostengano questi obiettivi.

Le azioni proposte rientrano in tre categorie principali:

- come passare dalla fase di ricerca al mercato;
- come migliorare le condizioni di mercato;
- come intervenire su scala mondiale.

3.1.7 Strategia Mediterranea per lo sviluppo sostenibile: "Un sistema per la sostenibilità ambientale e per una prosperità condivisa"

Il decimo meeting della Commissione Mediterranea sullo sviluppo sostenibile (MCSD), si è tenuto ad Atene nel giugno 2005, ed ha avuto come tema centrale la *Strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile - Un sistema per la sostenibilità ambientale e per una prosperità condivisa*; il suo scopo è quello di adattare impegni internazionali a condizioni regionali, di guidare le strategie nazionali di sviluppo sostenibile e di promuovere partnership dinamiche tra paesi con differenti livelli di sviluppo.

I paesi, impegnandosi pubblicamente in vista del raggiungimento dello sviluppo sostenibile e redigendo rapporti sui progressi raggiunti, in collaborazione con i donatori e gli altri partner coinvolti, aiuteranno a produrre e sostenere una dinamica comune per il raggiungimento di uno sviluppo armonioso nella regione.

La Strategia prevede un'azione che miri a perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile per rafforzare la pace, la stabilità e la prosperità, tenendo conto delle minacce rivolte verso l'intera regione e della sua intrinseca vulnerabilità, ma anche dei suoi punti di forza e delle sue molteplici potenzialità. Inoltre, si tiene in ovvia considerazione la necessità di ridurre il gap tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo nella regione.

La strategia dunque, deve essere per tutti i paesi del Mediterraneo, strumento ed opportunità per vincere la sfida: il raggiungimento di un progresso condiviso in tutti i campi dello sviluppo economico ed umano, della protezione ambientale e culturale.

Nel febbraio 2015 si è tenuta a Malta la conferenza sulla revisione della "Strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile" con lo scopo di concludere il lungo processo di revisione della "Strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile", definendone i documenti finali.

3.1.8 COM(2005)670 Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali

La Comunicazione del 21 dicembre 2005, della Commissione al consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, afferma il miglioramento in modo

significativo da parte dell'Europa dell'uso efficiente dei materiali. Tuttavia, l'aumento dei volumi di produzione è stato spesso più rapido dei progressi sul piano ambientale o degli incrementi di efficienza; le politiche oggi in atto non sono state sufficienti per invertire tendenze fondamentalmente insostenibili in Europa e a livello mondiale.

Per invertire più rapidamente queste tendenze non sostenibili e per contenere il degrado dell'ambiente e preservare i servizi essenziali che le risorse naturali forniscono, la politica ambientale deve andare più in là del semplice controllo dei rifiuti e delle emissioni. È necessario cioè sviluppare i mezzi capaci di identificare gli impatti ambientali negativi dell'uso dei materiali e dell'energia attraverso i loro cicli di vita (è l'approccio detto "dalla culla alla tomba") e determinare la loro importanza rispettiva. È necessaria questa comprensione degli impatti globali e cumulativi, seguendo una catena di cause e effetti, per scegliere interventi più mirati, capaci di incidere con la maggiore efficacia possibile sull'ambiente e tali da presentare un migliore rapporto costi-benefici per le autorità pubbliche e per gli operatori economici.

La Strategia definisce un approccio strategico che mira a garantire, nel tempo, un uso più sostenibile, e quindi più efficiente, delle risorse naturali, nonché a ridurre l'impatto ambientale negativo della loro utilizzazione, in modo da associare la crescita economica con miglioramenti generali dell'ambiente. Il suo obiettivo generale consiste pertanto nel ridurre gli impatti ambientali negativi prodotti dall'uso delle risorse naturali in un'economia in espansione.

Sul piano pratico, ciò significa ridurre gli impatti ambientali per unità di risorse utilizzata migliorando in pari tempo la produttività delle risorse in tutta l'economia dell'UE.

Per le risorse rinnovabili ciò significa mantenersi al di sotto della soglia di sovrasfruttamento.

Per conseguire l'obiettivo suddetto la presente strategia prevede una serie di iniziative miranti a:

- migliorare la nostra comprensione e la nostra conoscenza dell'uso che facciamo delle risorse europee, del suo impatto negativo sull'ambiente e della sua portata europea e globale;
- mettere a punto gli strumenti idonei per il monitoraggio e la reportazione dei progressi compiuti, in Europa, nei singoli Stati membri e nei singoli settori economici;
- promuovere l'applicazione di indirizzi e processi strategici sia a livello di settori economici che a livello di Stati membri ed incoraggiarli a dar vita a piani e programmi che ne tengano conto;
- sensibilizzare i soggetti interessati e i cittadini in merito agli elevati impatti ambientali negativi conseguenti all'uso delle risorse.

3.1.9 D.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale

Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Le Norme rappresentano il provvedimento nazionale di riferimento in materia di:

- valutazione ambientale;
- difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
- tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

Dalla sua data di entrata in vigore (29 aprile 2006) ad oggi il Codice dell'ambiente ha subito numerose modifiche ed integrazioni ad opera di successivi provvedimenti che ne hanno ridisegnato il contenuto, così come numerosi sono stati i provvedimenti emanati in attuazione delle singole parti dello stesso decreto legislativo.

Il Codice ambientale costituisce la trasposizione nazionale di numerose direttive dell'Unione europea.

3.1.10 COM(2008)46 "Verso un Sistema comune di informazioni ambientali"

La presente comunicazione definisce una strategia per modernizzare e semplificare la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati e delle informazioni necessari per l'elaborazione e l'attuazione della politica ambientale, strategia che prevede la progressiva sostituzione degli attuali sistemi di comunicazione dei dati, in gran parte centralizzati, con sistemi basati sull'accesso, sulla condivisione e sull'interoperabilità.

L'obiettivo generale è mantenere e migliorare la qualità e la disponibilità delle informazioni necessarie ai fini della politica ambientale, in linea con i principi del piano di azione per legiferare meglio, limitando al minimo i connessi oneri amministrativi.

Tale strategia sarà supportata dal Sistema comune di informazioni ambientali (*Shared Environmental Information System – SEIS*) che si basa sui seguenti principi:

- le informazioni devono essere gestite quanto più possibile vicino alla fonte;
- le informazioni devono essere raccolte un'unica volta e condivise con gli altri soggetti interessati per più finalità;
- le informazioni devono essere prontamente accessibili alle autorità pubbliche e consentire loro di adempiere facilmente agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa ambientale;
- le informazioni devono essere prontamente accessibili agli utenti finali, e in particolare alle autorità pubbliche a tutti i livelli (dal livello locale a quello europeo), per consentire loro di valutare tempestivamente lo stato dell'ambiente e l'efficacia delle politiche perseguite e di elaborare nuove politiche;
- le informazioni devono inoltre essere accessibili per permettere agli utenti finali (autorità pubbliche e cittadini) di effettuare comparazioni al livello geografico più appropriato (ad es. a livello di paese, città, bacino idrografico) e di partecipare in maniera significativa all'elaborazione e all'attuazione della politica ambientale;

- le informazioni devono essere pienamente accessibili al grande pubblico, dopo attenta considerazione del livello appropriato di aggregazione e tenuto conto dei vincoli di riservatezza, e a livello nazionale devono essere accessibili nella lingua o nelle lingue del paese;
- la condivisione e il trattamento delle informazioni devono avvenire tramite comuni strumenti software, liberi e open-source.

Il SEIS offrirà la possibilità immediata di abrogare alcuni obblighi di comunicazione ormai obsoleti e condurrà ad una maggiore semplificazione e modernizzazione, sotto i seguenti profili:

- contribuirà a razionalizzare ulteriormente gli obblighi di informazione previsti dalla normativa ambientale di settore, fornendo un quadro di riferimento generale coerente e aggiornato;
- promuoverà, con ogni probabilità, un'evoluzione analoga in seno alle convenzioni internazionali, che secondo le stime sono all'origine di circa il 70% degli obblighi di comunicazione in materia ambientale imposti agli Stati membri;
- favorirà un miglioramento delle modalità di organizzazione della raccolta e dello scambio di dati all'interno degli Stati membri.

3.1.11 Decisione 2008/871/CE relativa all'approvazione del protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero

Con la Decisione del 20 ottobre 2008 il Consiglio europeo approva il protocollo VAS firmato alla Convenzione Espoo del 1991; nel testo del protocollo, allegato alla Decisione, si riportano gli obiettivi da perseguire:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

3.1.12 COM(2009)400 "Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE: riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile"

Nella Comunicazione al Parlamento e al Consiglio europeo del 24 luglio 2009, la Commissione pone l'attenzione su come negli ultimi anni l'Unione europea abbia integrato l'obiettivo dello sviluppo sostenibile in un gran numero di politiche diverse, assumendo in particolare un ruolo guida a livello internazionale per la lotta contro i cambiamenti climatici e impegnandosi a promuovere un'economia a basse emissioni di carbonio, che sia basata sulla conoscenza e faccia un uso efficiente delle risorse. Al tempo stesso però in un gran numero di settori sussistono tendenze non sostenibili malgrado una serie di sviluppi politici positivi.

Viene evidenziato inoltre che, in risposta alla crisi economica e finanziaria, l'UE e i suoi Stati membri hanno adottato misure per riformare il sistema finanziario, sostenere l'economia reale, promuovere l'occupazione e contribuire alla ripresa globale; a questo, sottolinea il Documento, è di fondamentale importanza che le misure volte a sostenere l'economia reale e ad attenuare le conseguenze sociali della crisi attuale siano compatibili con gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine. L'UE deve trasformare la crisi in un'occasione per promuovere la sostenibilità finanziaria e ecologica, sviluppando al tempo stesso una società dinamica a basse emissioni di carbonio, che faccia un uso efficiente delle risorse, sia basata sulla conoscenza e sia socialmente inclusiva, e sostenere questo approccio a livello globale.

Il riesame della strategia illustra i progressi compiuti a livello dell'UE per quanto riguarda le sette sfide principali e i temi trasversali dall'ultima relazione dell'ottobre 2007²:

1. Cambiamenti climatici ed energia pulita;
2. Trasporto sostenibile;
3. Consumo e produzione sostenibili;
4. Conservazione e gestione delle risorse naturali;
5. Sanità pubblica;
6. Inclusione sociale, demografia e migrazione;
7. Povertà globale e problematiche dello sviluppo sostenibile.

In seguito all'analisi dell'evoluzione, delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti per ciascuno dei sette campi, il riesame della strategia afferma che nonostante notevoli sforzi fatti per integrare le azioni a favore dello sviluppo sostenibile nelle principali politiche comunitarie, sussistono tendenze non sostenibili e l'UE deve intensificare ulteriormente i suoi sforzi.

Inoltre si evidenzia insorgenza di nuove sfide legate allo sviluppo sostenibile che attualmente non rientrano, o sono contemplate solo in parte, nella strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile, come la sicurezza energetica, l'adattamento ai cambiamenti climatici⁸⁰, la sicurezza alimentare, l'utilizzazione del territorio, la sostenibilità delle finanze pubbliche e la dimensione esterna dello sviluppo sostenibile. Per quanto riguarda la dimensione esterna, i cambiamenti climatici e l'energia dovrebbero rimanere settori prioritari, così come il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.

La strategia potrebbe incentrarsi in particolare sugli obiettivi a lungo termine dell'UE nei settori chiave in modo da:

- contribuire ad accelerare il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio e a basso uso di fattori produttivi, basata sull'energia e su tecnologie che consentano un uso razionale delle risorse;

² Relazione sulla strategia di sviluppo sostenibile, COM(2007)642.

- intensificare le misure ambientali volte a tutelare la biodiversità, le risorse idriche e le altre risorse naturali. È dimostrato che la distruzione della biodiversità procede a una velocità preoccupante. Oltre a peggiorare la qualità della nostra vita e di quella delle generazioni future, il degrado degli ecosistemi frena lo sviluppo economico sostenibile a lungo termine;
- promuovere l'inclusione sociale. Le categorie più vulnerabili della società sono a rischio perché maggiormente colpite dalla crisi economica, di cui potrebbero subire gli effetti più a lungo in assenza di misure efficaci;
- rafforzare la dimensione internazionale dello sviluppo sostenibile e moltiplicando gli sforzi per lottare contro la povertà globale.

3.1.13 COM(2010)2020 "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"

La Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 presenta una strategia che consenta di uscire dalla crisi e di trasformare l'UE in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.

Europa 2020 dà un quadro dell'economia di mercato sociale europea per il XXI secolo e presenta tre priorità che si rafforzano a vicenda:

- crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
- crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
- crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

La Commissione presenta sette iniziative faro di cui si evidenzia: "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse", per contribuire a scindere la crescita economica dall'uso delle risorse, favorire il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, incrementare l'uso delle fonti di energia rinnovabile, modernizzare il nostro settore dei trasporti e promuovere l'efficienza energetica.

3.1.14 COM(2011)571 "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse"

La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 settembre 2011, definisce, richiama l'attenzione sulla duplice sfida che l'Europa si trova ad affrontare riguardo all'uso intensivo delle risorse: favorire la crescita necessaria per creare occupazione e benessere per i cittadini e nel contempo garantire che sia di qualità tale da assicurare un futuro sostenibile.

La Commissione evidenzia che il sistema economico europeo continua ad incoraggiare un uso inefficiente delle risorse; promuovere l'uso efficiente delle risorse presenta invece solide motivazioni di ordine economico e dovrebbe contribuire a migliorare la competitività e la redditività delle imprese, per questo è parte integrante della strategia dell'UE per la competitività a livello mondiale. Inoltre, contribuisce ad assicurare una ripresa sostenibile dalla crisi economica e può favorire la creazione di

posti di lavoro. Questa trasformazione presuppone un quadro strategico che premi l'innovazione e l'efficienza delle risorse e che crei le condizioni per nuove opportunità economiche per una maggiore sicurezza di approvvigionamento grazie alla riprogettazione dei prodotti, alla gestione sostenibile delle risorse ambientali, alla promozione del riciclaggio e del riuso, alla sostituzione di materiali e al risparmio di risorse.

La tabella di marcia presentata dalla Commissione afferma che migliorare l'efficienza delle risorse è la strada da seguire in quanto consente all'economia di creare di più con meno, generando un valore più elevato con meno input, utilizzando le risorse in modo sostenibile e minimizzando il loro impatto ambientale. In pratica ciò presuppone che le scorte di tutti i beni ambientali di cui l'UE dispone o che si procura siano sicure e gestite entro i limiti della loro resa sostenibile. Presuppone inoltre che i rifiuti residui siano quasi inesistenti, che gli ecosistemi siano stati ripristinati e che i rischi sistemici per l'economia legati all'ambiente siano stati capiti ed evitati.

La tabella di marcia definisce le tappe che indicano quali elementi saranno necessari per un avanzamento verso una crescita sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse.

Per ciascun settore e risorsa essenziale sono descritte le azioni necessarie nel breve periodo per dare il via a questo processo:

- incentivare una produzione efficiente;
- trasformare i rifiuti in una risorsa;
- sostenere la ricerca e l'innovazione;
- garantire un approvvigionamento a lungo termine di beni e servizi ecosistemici essenziali;
- invertire la tendenza della perdita di biodiversità;
- uso più efficiente dei minerali e dei metalli;
- gestione sostenibile delle risorse idriche;
- colmare carenze nel raggiungimento di livelli di qualità dell'aria;
- riduzione dell'erosione dei suoli;
- assicurare una mobilità efficiente.

Un sistema di trasporti (sia merci che passeggeri) moderno ed efficiente in termini di risorse può contribuire in misura significativa alla competitività e alla sostenibilità.

La tappa indicata rispetto a questa tematica è la seguente: *entro il 2020 l'efficienza globale nel settore dei trasporti permetterà di valorizzare le risorse grazie ad un uso ottimale di materie prime, energia e terreni, nonché di ridurre le ripercussioni in termini di cambiamenti climatici, inquinamento atmosferico, rumore, salute, incidenti, biodiversità e degradazione degli ecosistemi. I mezzi di trasporto impiegheranno energia pulita e in minor quantità, sfrutteranno meglio un'infrastruttura moderna e ridurranno l'impatto negativo sull'ambiente e sulle risorse naturali chiave come l'acqua, i terreni e gli ecosistemi. A partire dal 2012 le emissioni di gas serra dovute ai trasporti diminuiranno in media dell'1% l'anno.*

3.1.15 COM(2011)572 “Partenariati nella ricerca e nell’innovazione”

La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 21 settembre 2011 sottolinea l’importanza dei partenariati nel campo della ricerca e dell’innovazione in Europa come strumento per “unire le forze per realizzare progressi decisivi”.

Si sottolinea la necessità di utilizzare in modo intelligente le risorse, pubbliche e private, disponibili per la ricerca e l’innovazione, così da ottimizzare i contributi che i soggetti pubblici e privati possono fornire per conseguire una crescita sostenibile. Ciò è essenziale per conseguire gli obiettivi dell’Unione dell’innovazione, dell’Agenda digitale e di altre iniziative faro della strategia Europa 2020.

I partenariati permettono di raggruppare i soggetti pubblici a livello europeo e nazionale in partenariati pubblico-pubblico e i soggetti pubblici e privati in partenariati pubblico-privato allo scopo di:

- creare una massa critica per garantire la portata e le dimensioni richieste;
- facilitare lo sviluppo di una visione comune e la definizione di un’agenda strategica, anche a livello internazionale;
- contribuire alla definizione di un approccio programmatico europeo alla ricerca e all’innovazione al fine di fissare obiettivi di ampia portata che permettano di coinvolgere tutti i partner potenziali;
- definire strutture flessibili per consentire ai partenariati di avere le dimensioni e la portata funzionali alla loro natura e ai loro obiettivi.

Con queste modalità l’approccio basato sui partenariati può aiutare ad affrontare le principali sfide per la società e rafforzare la posizione concorrenziale dell’Europa, così da contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali e di uso efficiente delle risorse. Con il necessario impegno alla costituzione di partenariati, l’Europa può raggiungere l’eccellenza in campo scientifico e tecnologico e disporre di una massa critica.

Per questi motivi nell’ambito del Settimo programma quadro di ricerca, del programma quadro per la competitività e l’innovazione (Decisione n. 1639/2006/CE), sono state elaborate e testate differenti forme di partenariato. Si tratta di un passo importante per definire una visione comune di come i partenariati possono massimizzare il contributo della ricerca e dell’innovazione per avere in Europa una crescita intelligente e sostenibile, superando i doppioni inutili e chiarendo le migliori modalità di attuazione dei partenariati. In tale contesto la presente comunicazione ha l’obiettivo di trarre insegnamenti dall’esperienza acquisita e di avvalersi della stessa per sviluppare ulteriormente il concetto di partenariato.

3.1.16 Decisione n. 1386/2013/UE su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020

Con la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del

nostro pianeta” è stato adottato un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente per il periodo fino al 31 dicembre 2020 il “7° programma di azione per l’ambiente” (7° PAA), che persegue i seguenti obiettivi prioritari:

- a. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione;
- b. trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva;
- c. proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per la salute e il benessere;
- d. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente migliorandone l’applicazione;
- e. migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell’Unione;
- f. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;
- g. migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
- h. migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione;
- i. aumentare l’efficacia dell’azione europea nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale.

La trasformazione in un’economia verde inclusiva, così come delineata nel 7° Programma Quadro richiede l’integrazione degli aspetti ambientali in altre politiche, ivi compresa quella relativa ai trasporti in modo tale da dare vita a un approccio coerente e comune.

3.2 Biodiversità, flora e fauna

3.2.1 Convenzione internazionale sulla protezione degli uccelli

La Convenzione, conclusasi a Parigi il 18 ottobre 1955 ed approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 1955, pone l’attenzione sul pericolo di sterminio che minaccia alcune specie di uccelli, particolarmente di uccelli migratori; considerato che tutti uccelli devono essere protetti a vantaggio della scienza, della protezione della natura e nell’interesse dell’economia di ciascuna nazione, hanno riconosciuto la necessità di modificare la Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli utili all’agricoltura, firmata a Parigi il 19 marzo 1902. La Convenzione infatti è intesa a proteggere gli uccelli che vivono allo stato selvatico.

Tra i concetti importanti introdotti dalla convenzione vi sono:

Art. 2: debbono essere protetti:

- a. tutti gli uccelli, almeno nel periodo della riproduzione, e, inoltre, gli uccelli migratori durante il loro tragitto di ritorno verso il luogo di nidificazione, segnatamente in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio;

- b. durante tutto l'anno, le specie in pericolo d'estinguersi o che presentano un interesse scientifico.

Art.3: è vietato importare, esportare, vendere, esporre in vendita, comperare, donare o detenere, durante il periodo di protezione della specie, qualunque uccello vivo o morto, o qualsiasi parte di uccello ucciso o catturato.

3.2.2 Legge n. 812/1978 Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18/10/1950, e sua esecuzione

Con la Legge n. 812 del 24 novembre 1978, promulgata dal Presidente della Repubblica, si autorizza l'adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata Parigi il 18 ottobre 1950; la presente legge, è stata inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

3.2.3 Convenzione internazionale sulle zone umide di importanza internazionale, segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri

Tale Convenzione, conchiusa a Ramsar il 2 febbraio 1971, è stata approvata dall'Assemblea federale il 19 giugno 1975. Tale convenzione riconosce le funzioni ecologiche fondamentali delle zone umide come regolatori dei cicli idrici e come habitat di una flora e una fauna caratteristiche, segnatamente degli uccelli acquatici e palustri, e che tali uccelli, nelle loro migrazioni stagionali, possono attraversare i confini, devono essere considerati una risorsa internazionale.

Nella Convenzione è stato stabilito che ogni Parte contraente designa le zone umide appropriate del suo territorio che devono essere incluse nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale; la scelta delle zone umide da iscrivere nell'Elenco dovrebbe fondarsi sull'importanza internazionale delle medesime dall'aspetto ecologico, botanico, zoologico, limnologico o idrologico.

È facoltà delle Parti contraenti aggiungere nell'Elenco altre zone umide situate sul proprio territorio, di estendere quelle già iscritte o, per motivi urgenti di interesse nazionale, di ritirare dall'Elenco o di restringere zone umide già iscritte.

Nel 1982 si è conchiuso a Parigi il Protocollo che modifica la Convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri.

Al 2014 la Convenzione risulta sottoscritta da 168 Parti, con 2.181 siti designati come Zone Umide di Importanza Internazionale, per un'area complessiva di più di 208 milioni di ettari.

3.2.4 D.P.R. n. 448/1976 Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976, viene decretata la piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.

Il suddetto Decreto poi stato emendato con il D.P.R. n. 184 dell'11 febbraio 1987 "Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di Importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982."

3.2.5 Convezione per la protezione del Mar Mediterraneo

La convenzione di Barcellona, adottata il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995, con i protocolli elaborati nell'ambito di tale convenzione, mirano a proteggere l'ambiente marino e costiero del Mediterraneo incoraggiando i piani regionali e nazionali che contribuiscono allo sviluppo sostenibile.

Nel corso del tempo il suo mandato è stato ampliato, includendovi la pianificazione e la gestione integrata della zona costiera.

I principali obiettivi della convenzione sono:

- valutare e controllare l'inquinamento;
- garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali marine e costiere;
- integrare l'ambiente nello sviluppo economico e sociale;
- proteggere l'ambiente marino e le zone costiere attraverso azioni volte a prevenire e a ridurre l'inquinamento e, per quanto possibile, a eliminarlo, sia esso dovuto ad attività svolte a terra o in mare;
- proteggere il patrimonio naturale e culturale;
- rafforzare la solidarietà tra i Paesi rivieraschi del Mediterraneo e contribuire al miglioramento della qualità della vita.

La convenzione incoraggia le parti a:

- instaurare un sistema di cooperazione e d'informazione per ridurre o eliminare l'inquinamento dovuto a una situazione critica nel Mediterraneo;
- istituire un sistema di sorveglianza continua dell'inquinamento;
- cooperare fra loro nel campo della scienza e della tecnologia;
- elaborare procedure adeguate per l'accertamento della responsabilità e la compensazione dei danni in caso di inquinamento derivante dalla violazione dei termini della convenzione;
- elaborare procedure che consentano di verificare l'applicazione della convenzione.

Le principali modifiche apportate nel 1995 riguardano:

- l'estensione del campo d'applicazione geografico della convenzione al litorale;
- l'applicazione del principio di precauzione;
- l'applicazione del principio «chi inquina paga»;
- la promozione degli studi d'impatto;
- la protezione e preservazione della diversità biologica;
- la lotta all'inquinamento dovuto a movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi;

- l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico.

3.2.6 Legge n. 30/1979 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo

Con la Legge n. 30 del 25 gennaio 1979, si autorizza la ratifica alla convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976; la presente legge è stata inserita Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

3.2.7 Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica

La Convenzione, conclusasi a Bonn il 23 giugno 1979, il cui campo di applicazione è aggiornato al 26 aprile 2013, prevede, tra i principi fondamentali che prevede che le Parti contraenti

- riconoscano l'importanza della conservazione delle specie migratrici;
- riconoscano l'importanza dei provvedimenti da concordare tra gli Stati dell'area di ripartizione, ogni volta che sia possibile ed opportuno;
- annettono attenzione particolare alle specie migratrici il cui stato di conservazione sia sfavorevole;
- adottano individualmente o di comune intesa i provvedimenti atti a conservare le specie ed il loro habitat;
- riconoscono la necessità di adottare provvedimenti opportuni onde prevenire che una specie migratrice diventi specie minacciata.

3.2.8 Legge n. 42/1983 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati

Con la Legge n. 42 del 25 gennaio 1983 promulgata dal Presidente della Repubblica, si autorizza la ratifica della alla convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979; la presente legge è stata inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

3.2.9 Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa

La Convenzione ha come obiettivi la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali e la promozione della cooperazione fra Stati.

Inoltre, essa presta particolare attenzione alle specie minacciate e vulnerabili, incluse quelle migratorie.

La Convenzione include 4 allegati:

- specie vegetali strettamente protette (I),

- specie animali strettamente protette (II),
- specie animali protette (III),
- strumenti e metodi di uccisione, cattura o altro tipo di sfruttamento vietati (IV).

3.2.10 Legge n. 503/1981 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa

Con la Legge n. 503 del 5 agosto 1981, si autorizza la ratifica della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa adottata a Berna il 19 settembre 1979; la presente legge è stata inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

3.2.11 Eurobats Agreement on the Conservation of Population of European Bats

EUROBATS, o Bat Agreement, è un accordo siglato a Londra nel 1991 che ha come obiettivo la protezione dei pipistrelli europei, la salvaguardia dei loro habitat e relative rotte migratorie.

Entrato in vigore nel 1994, annovera attualmente tra gli stati membri 32 nazioni da ogni parte d'Europa.

L'Accordo è un'emanazione della Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici, la quale riconosce che una reale conservazione delle specie migratrici minacciate di estinzione deve essere portata avanti sull'intero territorio da loro utilizzato, ossia anche sulle rotte migratorie.

Il Bat Agreement mira a proteggere tutte le 45 specie note sul territorio europeo passando attraverso la promulgazione di leggi, attraverso campagne di educazione, misure di conservazione e cooperazione internazionale tra gli Stati membri e con gli Stati che ancora non hanno aderito all'Accordo.

3.2.12 Legge n. 104 del 27 maggio 2005 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione"

Con la presente legge, si autorizza l'adesione all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), siglato a Londra il 4 dicembre 1991; la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale³.

3.2.13 Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

La Direttiva del 21 maggio 1992 del Consiglio dell'Unione europea, con successive modifiche apportate dalla Direttiva 97/62/CE, dal Regolamento (CE) n. 1882/2003 e dalla Direttiva

³ GU Serie Generale n. 138 del 16 giugno 2005 - Suppl. Ordinario n. 109.

2006/105/CE, ha come obiettivo generale quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri.

All'art. 3 si legge che *"È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.*

Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali [...]. A tal fine, [...] esso designa siti quali zone speciali di conservazione".

La direttiva presenta 6 allegati:

- Allegato I: elenco dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione;
- All'Allegato II: elenco delle specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione;
- Allegato III: criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione
- Allegato IV: elenco delle specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa;
- Allegato V: elenco delle specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione;

Allegato VI: metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto vietati.

3.2.14 D.P.R. n. 357/97 Regolamento recante l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, successivamente modificato dal D.P.R. 120/2003, disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat".

3.2.15 Convenzione sulla diversità biologica

La Convenzione, Firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, persegue tre obiettivi principali:

- la conservazione della diversità biologica;
- l'uso sostenibile dei componenti della diversità biologica;
- la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche.

Al 2011 aderiscono alla Convenzione 192 Paesi più l'Unione europea.

La Conferenza delle Parti ha istituito 7 programmi di lavoro tematici (Biodiversità Agricola, Biodiversità delle terre aride e sub umide, Biodiversità delle Foreste, Biodiversità delle acque interne, Biodiversità delle isole, Biodiversità marina e costiera, Biodiversità delle montagne) che corrispondono ad alcuni dei principali biomi del pianeta.

Ogni programma definisce una visione dei principi di base per orientare il lavoro futuro.

Nell'ambito di tali programmi vengono altresì individuate questioni specifiche su cui lavorare, con un relativo scadenziario e mezzi per raggiungere particolari obiettivi. Periodicamente, la Conferenza degli Stati Parte (COP) e l'Organo sussidiario per la consultazione scientifica, tecnica e tecnologica (SBSSTA) rivedono lo stato di implementazione dei programmi di lavoro.

3.2.16 Legge n. 124/94 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla diversità biologica, con annessi

Con la Legge n. 124 del 14 febbraio 1994, si autorizza la ratifica della convenzione relativa alla conservazione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992; la presente legge è stata inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

3.2.17 Accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia

Con l'accordo stipulato il 15 agosto 1996 all'Aja, le parti contraenti adottano misure coordinate per mantenere o ripristinare le specie di uccelli acquatici migratori in uno stato di conservazione favorevole.

All'Allegato 3 dell'Accordo è riportato il Piano d'azione e linee guida per la conservazione. Il quale precisa i provvedimenti che le parti contraenti adottano negli ambiti seguenti:

- a) conservazione delle specie;
- b) conservazione degli habitat;
- c) gestione delle attività umane;
- d) ricerca e monitoraggio;
- e) educazione e informazione;
- f) misure di attuazione.

Durante ogni sessione ordinaria della conferenza delle parti, tenendo conto delle linee guida per la conservazione, il piano d'azione viene riesaminato.

3.2.18 Legge n. 66/2006 Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – Eurasia

Con la legge n. 66 del 6 febbraio 2006, lo stato italiano ha aderito all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia, con Allegati e Tabelle, stipulato all'Aja il 15 agosto

1996. La Legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2006.

3.2.19 COM(2006)302 Un piano d'azione dell'UE per le foreste

La comunicazione del 15 giugno 2006 della Commissione al Consiglio e al parlamento europeo, prevede un piano d'azione che istituisce un quadro per le iniziative a livello comunitario e nazionale e funge da strumento di coordinamento tra le azioni della Comunità e le politiche forestali degli Stati membri.

L'obiettivo generale del piano d'azione dell'UE per le foreste è sostenere e potenziare la gestione sostenibile e la multifunzionalità delle foreste. Il piano si fonda sui seguenti principi:

- i programmi nazionali in campo forestale costituiscono il quadro idoneo per la realizzazione degli impegni assunti in materia forestale a livello internazionale;
- la crescente rilevanza di problematiche di portata mondiale ed intersettoriale per la politica forestale impone maggiore coerenza e coordinamento;
- necessità di accrescere la competitività del settore forestale dell'UE e di promuovere la buona amministrazione delle foreste dell'Unione;
- rispetto del principio della sussidiarietà.

Il Piano prevede una serie di azioni, volte al raggiungimento di obiettivi specifici, di seguito indicati:

1. Obiettivo: migliorare la competitività nel lungo periodo del settore forestale e incrementare l'uso sostenibile dei servizi e dei prodotti forestali.

Azioni chiave:

- a. esaminare gli effetti della globalizzazione sulla redditività e sulla competitività delle foreste nell'Unione;
- b. stimolare la ricerca e lo sviluppo tecnologico per migliorare la competitività del settore forestale;
- c. scambio ed esame delle esperienze relative alla valutazione e alla commercializzazione di beni e servizi della filiera forestale diversi dal legno;
- d. promuovere l'utilizzo della biomassa forestale per la produzione di energia;
- e. promuovere la cooperazione tra proprietari di boschi e potenziare l'istruzione e la formazione nel campo forestale.

2. Obiettivo: mantenere e accrescere in maniera appropriata la biodiversità, l'immobilizzazione del carbonio, l'integrità e la salute degli ecosistemi forestali e la loro capacità di recupero, a diversi livelli geografici.

Azioni chiave:

- a. favorire il rispetto da parte dell'Unione europea degli impegni relativi all'attenuazione dei cambiamenti climatici, assunti nel quadro dell'UNFCCC e del relativo protocollo di Kyoto, e stimolare l'adattamento agli effetti di tali cambiamenti;

- b. contribuire al conseguimento degli obiettivi comunitari riveduti in materia di diversità biologica per il 2010 ed oltre tale orizzonte;
 - c. impegnarsi per la realizzazione di un sistema europeo di sorveglianza delle foreste
 - d. migliorare la tutela delle foreste dell'UE.
3. Obiettivo: migliorare la qualità di vita attraverso il mantenimento e la valorizzazione della dimensione sociale e culturale delle foreste.

Azioni chiave:

- a. stimolare l'educazione e l'informazione ambientale;
 - b. mantenere e valorizzare la funzione di difesa delle foreste;
 - c. studiare il potenziale dei boschi urbani e periurbani.
4. Obiettivo: migliorare la coerenza e la cooperazione intersettoriale al fine di calibrare gli obiettivi economici, ambientali e socioculturali ai diversi livelli organizzativi e istituzionali.

Azioni chiave:

- a. rafforzare il ruolo del comitato permanente forestale;
- b. rafforzare il coordinamento tra le varie politiche settoriali per le questioni inerenti alle foreste;
- c. applicare ai programmi forestali nazionali un metodo aperto di coordinamento;
- d. innalzare il profilo dell'Unione nelle azioni internazionali riguardanti le foreste;
- e. stimolare l'impiego del legno e degli altri prodotti della foresta provenienti da foreste gestite secondo i principi della sostenibilità;
- f. migliorare lo scambio di informazioni e la comunicazione.

3.2.20 D.M. 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)"

La disciplina relativa a SIC e ZPS in Italia è stata da ultimo aggiornata e modificata attraverso il presente Decreto che tratta separatamente ZSC e ZPS e ne definisce i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione.

La finalità del decreto, in attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli, è quella di integrare tutta la precedente disciplina relativa alla gestione dei Siti Natura 2000, dettando una serie di criteri minimi uniformi sulla base dei quali le regioni e le provincie autonome devono adottare le misure di conservazione per tali aree, distinte a seconda che si abbiano ZSC o ZPS, stante il diverso status delle due tipologie di siti.

3.2.21 Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.56 del 17 giugno 2008, detta anche *Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino*, istituisce un quadro all'interno del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico

dell'ambiente marino entro il 2020. A tal fine sono elaborate ed attuate strategie per l'ambiente marino intese a:

- a. proteggere e preservare l'ambiente marino, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi marini nelle zone in cui abbiano subito danni;
- b. prevenire e ridurre gli apporti nell'ambiente marino, nell'ottica di eliminare progressivamente l'inquinamento, per garantire che non vi siano impatti o rischi significativi per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare.

Per ambiente marino la Direttiva intende:

- le acque, compresi il fondale e il sottosuolo, situate al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali;
- le acque costiere, il loro fondale e sottosuolo, nella misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già trattati nella presente direttiva o in altra normativa comunitaria.

Le strategie per l'ambiente marino applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, assicurando che la pressione collettiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e che la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo non sia compromessa, consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future.

3.2.22 D.lgs. n. 190/2010 Attuazione della Direttiva 2008/56/CE

IL D.lgs. 190 del 13 ottobre 2010 in attuazione della direttiva 2008/56/CE, istituisce un quadro diretto all'elaborazione di strategie per l'ambiente marino e all'adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020.

Nell'ambiente marino deve essere garantito un uso sostenibile delle risorse, in considerazione dell'interesse generale.

A tal fine le strategie per l'ambiente marino:

- a. applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane per assicurare che la pressione complessiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buon stato ambientale;
- b. salvaguardano la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo;
- c. considerano gli effetti transfrontalieri sulla qualità dell'ambiente marino degli Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina;
- d. rafforzano la conservazione della biodiversità dell'ambiente marino, attraverso l'ampliamento e l'integrazione della rete delle aree marine protette previste dalla vigente normativa e di tutte le altre misure di protezione;

- e. perseguono la progressiva eliminazione dell'inquinamento dell'ambiente marino;
- f. assicurano che le azioni di monitoraggio e la ricerca scientifica sul mare siano orientate all'acquisizione delle conoscenze necessarie per la razionale utilizzazione delle sue risorse e potenzialità.

3.2.23 Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici

La Direttiva del 30 novembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale viene abrogata, assieme ad altre direttive, la D. 79/409/CEE (la quale è stata il primo documento legislativo dell'Unione europea concernente la natura), riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

- a) istituzione di zone di protezione;
- b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
- c) ripristino dei biotopi distrutti;
- d) creazione di biotopi.

Secondo la direttiva gli Stati membri devono istituire zone di protezione speciale (ZPS) per le specie minacciate di estinzione e per gli uccelli migratori (riportate nell'allegato I alla direttiva). Tali zone sono situate nell'area di distribuzione naturale degli uccelli e possono comprendere le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione.

Gli Stati membri devono attribuire un'importanza particolare alla protezione delle zone umide, e devono inoltre garantire condizioni favorevoli per la sopravvivenza e la riproduzione delle specie presenti nelle zone di protezione speciale. A tale scopo adottano misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli. Inoltre, valutano l'impatto dei progetti che potrebbero avere effetti significativi sui siti designati e adottano misure adeguate per evitarli.

Le zone di protezione speciale (ZPS) costituiscono, insieme alle zone speciali di conservazione (ZSC) della direttiva Habitat (92/43/CEE), la rete europea Natura 2000 dei siti ecologici protetti.

La presente direttiva istituisce un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici presenti sul territorio europeo. Essa comprende in particolare il divieto di:

- uccidere o catturare deliberatamente gli uccelli selvatici;

- distruggere o danneggiare i nidi;
- raccogliere o detenere le uova (anche vuote);
- disturbare deliberatamente gli uccelli o compromettere la conservazione delle specie;
- commercializzare e detenere uccelli vivi o morti dei quali è vietata la caccia e la cattura (questo divieto si applica anche a qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli).

Se sussistono le condizioni necessarie, gli Stati membri possono concedere delle deroghe alle disposizioni previste per la protezione degli uccelli selvatici. Le conseguenze di tali deroghe non devono tuttavia essere incompatibili con gli obiettivi di conservazione fissati dalla direttiva.

Gli Stati membri devono incoraggiare le ricerche necessarie alla gestione, la protezione e lo sfruttamento saggio delle specie di uccelli selvatici presenti nel territorio europeo (così come specificato nell'allegato V).

3.2.24 Legge n. 157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Con la Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, lo Stato italiano ha recepito la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici; tale direttiva è stata poi abrogata dalla successiva D. 2009/147/CE. Al fine di adeguare la normativa italiana alle modifiche introdotte dalla suddetta direttiva, si richiama quanto indicato dalla Legge n. 96 del 4 giugno 2010 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea", all'art. 42 "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE"; tale articolo presenta le modifiche tali da aggiornare la normativa italiana secondo la direttiva europea, compreso l'aggiornamento dell'elenco delle specie di cui allegati I.

3.2.25 Strategia Nazionale per la Biodiversità

La Strategia si pone come strumento di integrazione delle esigenze di conservazione e uso sostenibile delle risorse naturali nelle politiche nazionali di settore a tal fine è stata adottata d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni il 7 ottobre 2010.

La Struttura della Strategia è articolata attorno a tre tematiche cardine:

- Biodiversità e servizi ecosistemici;
- Biodiversità e cambiamenti climatici;
- Biodiversità e politiche economiche.

In relazione alle tre tematiche cardine, l'individuazione dei tre obiettivi strategici, fra loro complementari, deriva da una attenta valutazione tecnico-scientifica che vede nella salvaguardia e nel recupero dei servizi ecosistemici e nel loro rapporto essenziale con la vita umana, l'aspetto prioritario di attuazione della conservazione della biodiversità.

Gli obiettivi strategici mirano a garantire la permanenza dei servizi ecosistemici necessari alla vita, ad affrontare i cambiamenti ambientali ed economici in atto, ad ottimizzare i processi di sinergia fra le politiche di settore e la protezione ambientale.

Obiettivo Strategico 1: entro il 2020 garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la varietà degli organismi viventi, la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici al fine di garantirne il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il benessere umano.

Obiettivo Strategico 2: entro il 2020 ridurre sostanzialmente nel territorio nazionale l'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, definendo le opportune misure di adattamento alle modificazioni indotte e di mitigazione dei loro effetti ed aumentando la resilienza degli ecosistemi naturali e seminaturali.

Obiettivo Strategico 3: entro il 2020 integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore, anche quale opportunità di nuova occupazione e sviluppo sociale, rafforzando la comprensione dei benefici dei servizi ecosistemici da essa derivanti e la consapevolezza dei costi della loro perdita.

In ragione della trasversalità del tema biodiversità che risulta strettamente interconnesso con la maggior parte delle politiche di settore, il conseguimento degli obiettivi strategici viene affrontato nell'ambito delle seguenti aree di lavoro:

1. specie, habitat, paesaggio;
2. aree protette;
3. risorse genetiche;
4. agricoltura;
5. foreste;
6. acque interne;
7. ambiente marino;
8. infrastrutture e trasporti;
9. aree urbane;
10. salute;
11. energia;
12. turismo;
13. ricerca e innovazione;
14. educazione, informazione, comunicazione e partecipazione
15. l'Italia e la biodiversità nel mondo.

3.2.26 COM(2011)244 “La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020”

La Comunicazione della Commissione del 3 giugno 2011, individua la strategia che si prefigge di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi nell’Unione europea (UE) entro il 2020, definendo sei obiettivi prioritari:

1. conservare e ripristinare l’ambiente naturale,
2. preservare e valorizzare gli ecosistemi e i loro servizi,
3. garantire la sostenibilità dell’agricoltura e della silvicoltura,
4. garantire l’uso sostenibile delle risorse alieutiche,
5. combattere le specie esotiche invasive,
6. gestire la crisi della biodiversità a livello mondiale

Entro il 2050 la biodiversità dell’Unione europea e i servizi ecosistemici da essa offerti dovranno essere protetti, valutati e debitamente ripristinati per il loro valore intrinseco della biodiversità e per il loro fondamentale contributo al benessere umano e alla prosperità economica, onde evitare mutamenti catastrofici legati alla perdita di biodiversità.

Obiettivo chiave per il 2020 è quello di porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici nell’UE e ripristinarli nei limiti del possibile, intensificando al tempo stesso il contributo dell’UE per scongiurare la perdita di biodiversità a livello mondiale.

Tra gli obiettivi si richiamano in particolare:

Obiettivo 1: conservare e ripristinare l’ambiente naturale: L’UE deve dare piena attuazione delle direttive “Uccelli” e “Habitat”. Queste due direttive sono la colonna portante della politica europea in materia di biodiversità. Finora hanno registrato alcune importanti realizzazioni come la creazione di Natura 2000. Per raggiungere il primo obiettivo di questa strategia, gli Stati membri devono attuare meglio la legislazione esistente. In particolare, essi devono garantire la gestione e il ripristino dei siti Natura 2000, investendo le risorse necessarie. Tali azioni contribuiranno ad arrestare la perdita di biodiversità e ad assicurarne il ripristino nel 2020.

Obiettivo 2: preservare e valorizzare gli ecosistemi e i loro servizi: l’integrazione di un’infrastruttura verde, il ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi degradati entro il 2020 e lo sviluppo di un’iniziativa volta a garantire che non vi siano perdite nette di ecosistemi e dei relativi servizi entro il 2015 saranno misure indispensabili per conservare e valorizzare i servizi ecosistemici.

3.3 Popolazione e salute umana

3.3.1 Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields

Nel 1974, l'Associazione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni (IRPA) formò un gruppo di lavoro, chiamato International Non-Ionizing Radiation Committee (INIRC), il cui scopo era quello di esaminare i problemi derivanti dalle radiazioni non ionizzanti e relative misure di protezione.

Nel 1998 l'INIRC pubblicò il presente documento con l'obiettivo di stabilire le linee guida per la limitazione dell'esposizione a campi elettromagnetici in grado di fornire la protezione contro gli effetti nocivi per la salute.

La pubblicazione descrive i risultati ottenuti da studi epidemiologici e di laboratorio relativi sia agli effetti diretti dei campi elettromagnetici che a quelli indiretti, fornendo i criteri di esposizione, livelli di riferimento per la pericolosità e linee guida da seguire per l'esposizione professionale e pubblica alle radiazioni.

In particolare, l'ICNIRP da ultimo fa notare che le industrie che causano esposizioni a campi elettrici e magnetici hanno la responsabilità di garantire la protezione dei propri lavoratori, attuando misure volte al controllo tecnico-amministrativo, programmi di protezione e sorveglianza medica.

3.3.2 Legge Quadro n. 36/2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

La Legge Quadro n.36 del 22 febbraio 2001 ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

La Legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:

- a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione⁴;
- b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione;

⁴ Art. 32 della Costituzione: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti [...] la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

- c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

Si evidenzia l'art. 5 della Legge Quadro nella quale sono dettate le "Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio - Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti".

3.3.3 Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz

Nella Raccomandazione del 12 luglio 1999 il consiglio europeo esprime esigenza di istituire, attraverso raccomandazioni rivolte agli Stati membri, un quadro comunitario per quanto concerne l'esposizione ai campi elettromagnetici in un'ottica di protezione della popolazione.

3.3.4 D.P.C.M. 8/07/2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz

Le disposizioni del decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.

Il decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.

3.3.5 COM(2005)718 "Strategia tematica sull'ambiente urbano"

La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'11 gennaio 2006, evidenzia il ruolo importante rivestito dalle aree urbane nella realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile; infatti, è nelle aree urbane che gli aspetti ambientali, economici e sociali sono maggiormente interconnessi. Anche se nelle città si concentrano numerosi problemi di ordine ambientale, esse sono comunque il motore dell'economia, il centro degli affari e degli investimenti.

Quattro europei su cinque abitano in area urbana e la loro qualità di vita dipende direttamente dallo stato dell'ambiente urbano. Una qualità elevata dell'ambiente urbano è in linea con la priorità accordata, nell'ambito della strategia di Lisbona, all'obiettivo di "rendere l'Europa più capace di attrarre investimenti e lavoro". Una volta rese più attraenti, le città europee rafforzeranno le loro potenzialità di crescita e di creazione di posti di lavoro.

Le misure proposte nell'ambito della presente strategia mirano a contribuire ad una migliore attuazione delle norme e delle politiche comunitarie vigenti in materia di ambiente a livello locale, sostenendo e incoraggiando le autorità locali affinché adottino un approccio alla gestione urbana

maggiormente integrato e invitando gli Stati membri ad appoggiare tale processo e ad avvalersi delle opportunità offerte a livello comunitario.

Se attuata a tutti i livelli, la strategia contribuirà a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, rendendo la città un luogo più sano e piacevole dove vivere, lavorare e investire e riducendo l'impatto ambientale negativo della stessa sull'ambiente nel suo insieme, ad esempio in termini di cambiamenti climatici.

Nella Comunicazione si evidenzia che l'approccio integrato alla gestione ambientale a livello locale, in particolare in materia di trasporti, fondato su un'effettiva consultazione di tutti i soggetti interessati, è fondamentale per attuare adeguatamente la normativa ambientale e conseguire miglioramenti duraturi della qualità e delle prestazioni ambientali. È necessario pertanto incentivare l'adozione di tali tecniche di gestione da parte delle autorità locali.

Nella Comunicazione sono individuate le misure da intraprendere relativamente a:

- orientamenti relativi ad una gestione ambientale integrata;
- orientamenti relativi all'elaborazione di piani per un trasporto urbano sostenibile;
- sostegno dello scambio di migliori pratiche nell'UE;
 - collegamento in rete e progetti di dimostrazione;
 - rete di punti di contatto nazionali sulle questioni urbane;
- il portale Internet della Commissione destinato alle autorità locali;
- formazione;
- ricorso ad altri programmi comunitari di sostegno;
 - politica di coesione;
 - ricerca.

3.3.6 Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio adottata il 19 novembre 2008, stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

Per proteggere maggiormente l'ambiente, gli Stati membri devono adottare delle misure per il trattamento dei loro rifiuti conformemente alla seguente gerarchia, che si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- smaltimento.

La Direttiva evidenzia che, nell'applicare la suddetta gerarchia dei rifiuti, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo.

Gli Stati membri devono provvedere affinché le rispettive autorità competenti predispongano uno o più piani di gestione dei rifiuti, di cui la Direttiva individua i contenuti minimi.

Inoltre sono dettate le istruzioni relative a:

- la gestione dei rifiuti: ogni produttore o altro detentore di rifiuti deve provvedere personalmente al loro trattamento oppure consegnarli ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa. Gli Stati membri possono collaborare, se necessario, per creare una rete di impianti di smaltimento dei rifiuti. Tale rete deve permettere l'indipendenza dell'Unione europea in materia di trattamento dei rifiuti.

Lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi devono essere eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana. I rifiuti pericolosi non devono essere miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi e devono essere confezionati o etichettati conformemente alle normative internazionali o comunitarie;

- l'autorizzazione e registrazione: qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente, che determina in particolare il tipo e la quantità di rifiuti trattati, il metodo da utilizzare, nonché le operazioni di monitoraggio e di controllo.
- qualsiasi metodo di incenerimento o coincenerimento con recupero di energia è subordinato alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica.

3.3.7 D.lgs. n. 205/2010 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE

Il Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, reca le disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, e abroga alcune direttive relativamente al tema dei rifiuti; modifica il D.lgs. 152/2006 sulla parte dei rifiuti.

3.4 Rumore

3.4.1 Legge quadro n. 447/95 sull'inquinamento acustico

La Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995⁵ stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico i sensi e per gli

⁵ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.254 del 30 ottobre 1995.

effetti dell'articolo 117 della Costituzione⁶, distinguendo le competenze dello Stato, da quelle delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

La Legge individua anche i contenuti minimi previsti nei Piani di risanamento acustico di competenza regionale.

3.4.2 COM(1996)540 Libro verde sulle politiche future in materia di inquinamento acustico

L'obiettivo della comunicazione della Commissione del 4 novembre 1996, è quello di lanciare un dibattito sulla futura politica comunitaria in materia di inquinamento acustico.

Nel Libro verde la Commissione raccomanda un approccio globale che integri, per una maggiore efficacia, tutti i partner locali e nazionali.

Essa propone:

- di instaurare un'effettiva condivisione delle responsabilità;
- di definire gli obiettivi da raggiungere;
- di migliorare il coordinamento dei diversi interventi;
- di organizzare la verifica dei progressi realizzati;
- di sviluppare metodi di controllo dell'inquinamento acustico.

La Commissione presenta due piani di intervento per la sua politica in materia di inquinamento acustico:

a) **Politica generale in materia di inquinamento acustico.**

Attraverso le proposte enumerate nel Libro verde, la Commissione desidera ristrutturare la politica complessiva in materia di inquinamento acustico e prevede a tale scopo le seguenti azioni:

- un'armonizzazione dei metodi di valutazione dell'esposizione al rumore
- l'istituzione di un indice comune CE di esposizione al rumore
- la limitazione della trasmissione del rumore (mediante l'insonorizzazione degli edifici)
- lo sviluppo dello scambio di informazioni e di esperienze tra gli Stati membri sull'esposizione all'inquinamento acustico (campagne di sensibilizzazione sui problemi ambientali)

⁶ Art. 117: "La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

- un miglior coordinamento dei programmi di ricerca sul rumore.
- b) Riduzione delle emissioni alla sorgente:
- Trasporti su strada:
 - riduzione dei valori di emissione acustica ammessi;
 - intervento a livello delle infrastrutture per limitare il rumore causato dai pneumatici (rivestimenti stradali antirumore);
 - modifica del regime di tassazione dei veicoli in funzione del livello sonoro;
 - introduzione della verifica delle emissioni acustiche dei veicoli in occasione dei controlli tecnici;
 - adozione di strumenti finanziari che incentivano l'acquisto di veicoli silenziosi;
 - divieti di circolazione per i veicoli rumorosi (divieto di circolazione nei centri abitati per gli autocarri nelle ore notturne o nel fine settimana).
 - Trasporti ferroviari:
 - estensione all'intera rete ferroviaria dei valori limite di emissione;
 - approfondimento della ricerca sulla riduzione della rumorosità dei treni;
 - armonizzazione dei metodi di valutazione e di previsione del rumore generato dai treni.
 - Trasporti aerei:
 - riduzione del volume delle emissioni ammesso;
 - aiuti alla costruzione e all'uso di aerei più silenziosi;
 - pianificazione territoriale in prossimità degli aeroporti;
 - introduzione di una classificazione degli aerei in funzione del livello di emissione acustica.

3.4.3 DPCM 14/11/97 determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

Il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge. n 447/95⁷ determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al Decreto.

Secondo l'art. 5 per le infrastrutture dei trasporti "i valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché

⁷ Art. 3, comma 1, lett. a) della Legge. n 447/95: "sono di competenza dello Stato la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro della Sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2" (valori limite di emissione, di immissione, valori di attenzione e valori di qualità).

la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome”.

Nel citato Allegato nella tabella A sono descritte le seguenti classi:

- Classe I: aree particolarmente protette;
- Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale;
- Classe III: aree di intensa attività umana;
- Classe IV: aree prevalentemente industriali;
- Classe V: aree esclusivamente industriali;
- Classe VI: aree esclusivamente industriali.

Per ciascuna delle suddette classi sono riportate all'interno dell'Allegato:

- la tabella B relativa ai valori limite di emissione,
- la tabella C relativa ai valori limite di immissione,
- la tabella D relativa ai valori di qualità.

3.4.4 Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

La Direttiva adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 25 giugno 2002, definisce un approccio comune volto ad evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi compreso il fastidio, dell'esposizione al rumore ambientale.

A tal fine la Direttiva afferma che saranno progressivamente attuate le seguenti azioni:

- a. la determinazione dell'esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica realizzata sulla base di metodi di determinazione comuni agli Stati membri;
- b. l'informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti;
- c. l'adozione da parte degli Stati membri di piani d'azione, in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e, in particolare, allorché i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché di conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona.

Inoltre la Direttiva ha l'obiettivo di fornire una base per lo sviluppo di misure comunitarie di contenimento del rumore generato dalle principali sorgenti, in particolare veicoli stradali e su rotaia e relative infrastrutture, aeromobili, attrezzature utilizzate all'aperto e attrezzature industriali, e macchinari mobili.

Sono definiti come descrittori acustici che gli Stati membri utilizzano:

- L_{den} (descrittore acustico giorno-sera-notte), il descrittore acustico per il fastidio globale;
- L_{night} (descrittore acustico notturno), il descrittore acustico relativo ai disturbi del sonno.

In alcuni casi particolari, come nel caso si può intendere per fenomeno sonoro un evento di durata inferiore a cinque minuti, ad esempio il passaggio di un treno o di un aeromobile, l'Allegato I alla Direttiva afferma che può essere utile l'utilizzo di descrittori acustici speciali.

3.4.5 D.lgs. n. 194/2005 Attuazione della Direttiva 2002/49/CE

Il Decreto Legislativo n.194 del 19 agosto 2005, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per:

- a. l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche⁸;
- b. l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione⁹ volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
- c. assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.

3.5 Suolo e acque

3.5.1 Direttiva 2000/60/CE "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque"

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale.

Al 2014 le ultime modifiche sono state apportate dalla Direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 2014 la quale *modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*.

La direttiva si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:

- ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee;
- gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture amministrative;
- procedere attraverso un'azione che unisca limiti delle emissioni e standard di qualità;

8 All'art.2 lett. o) è riportata la definizione di mappatura strategica: "*rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona*".

9 All'art.2 lett. q) è riportata la definizione di piani di azione: "*piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione*".

- riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale;
- rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia.

La Direttiva stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la tutela delle acque a livello di "bacino idrografico" e l'unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino è individuata nel "distretto idrografico", area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere.

In ciascun distretto idrografico gli Stati membri devono adoperarsi affinché vengano effettuati:

- un'analisi delle caratteristiche del distretto;
- un esame dell'impatto provocato dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee;
- un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

Relativamente ad ogni distretto, deve essere predisposto un programma di misure che tenga conto delle analisi effettuate e degli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva.

L'allegato V della direttiva 2000/60/CE fornisce, per le diverse tipologie di acque superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione, acque costiere) le definizioni dello stato ecologico (elevato, buono, sufficiente) in base agli elementi biologici, idromorfologici e fisico-chimici.

In particolare nel suddetto Allegato sono indicate le norme:

- per il monitoraggio degli elementi di qualità biologica;
- per il fitoplancton;
- per macrofite e fitobentos;
- per invertebrati bentonici;
- per i pesci;
- per i parametri idromorfologici;
- per i parametri fisico-chimici.

I programmi di misure devono essere indicati nei Piani di Gestione che gli Stati Membri devono predisporre per ogni singolo bacino idrografico e che rappresenta pertanto lo strumento di programmazione/attuazione per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva.

3.5.2 COM(2006)231 Strategia tematica per la protezione del suolo

Data l'importanza del suolo e la necessità di evitarne l'ulteriore degrado, il sesto programma d'azione per l'ambiente¹⁰ ha previsto che venisse formulata la presente strategia tematica per la protezione del suolo.

Il degrado del suolo in Europa rappresenta un serio problema, causato dalle attività umane, tra le quali pratiche agricole e silvicole inadeguate, attività industriali, turismo, proliferazione urbana e industriale e opere di edificazione. Tutte queste attività esercitano un impatto negativo, perché impediscono al suolo di svolgere tutta la varietà di funzioni e di servizi che normalmente fornisce agli esseri umani e agli ecosistemi. Il risultato è una minor fertilità del suolo, una perdita di carbonio e di biodiversità, una capacità inferiore di trattenere l'acqua, lo sconvolgimento dei cicli dei gas e dei nutrienti e una minore degradazione degli agenti contaminanti.

In questo contesto la Commissione ritiene necessaria una strategia globale dell'UE per la protezione del suolo, che deve prendere in considerazione tutte le diverse funzioni che il suolo può svolgere, la variabilità e complessità che le caratterizzano e la serie dei diversi processi di degrado che possono avvenire, senza dimenticare gli aspetti socio-economici.

La strategia è finalizzata principalmente a proteggere il suolo e a garantirne un utilizzo sostenibile, in base ai seguenti principi guida:

- a) prevenire l'ulteriore degrado del suolo e mantenerne le funzioni quando:
 - il suolo viene utilizzato e ne vengono sfruttate le funzioni: in tal caso è necessario intervenire a livello di modelli di utilizzo e gestione del suolo;
 - il suolo svolge la funzione di pozzo di assorbimento/recettore degli effetti delle attività umane o dei fenomeni ambientali: in tal caso è necessario intervenire alla fonte;
- b) riportare i suoli degradati ad un livello di funzionalità corrispondente almeno all'uso attuale e previsto, considerando pertanto anche le implicazioni, in termini di costi, del ripristino del suolo.

Per conseguire questi obiettivi la Commissione propone pertanto di istituire una politica mirata per colmare le lacune esistenti e garantire la difesa del suolo nella sua globalità. Nell'ambito di questa azione la Commissione è pienamente consapevole della necessità di rispettare il principio di sussidiarietà e del fatto che le decisioni debbano essere prese e le azioni realizzate al livello più opportuno. Il suolo è un esempio evidente della necessità di pensare in termini globali e di agire in ambito locale.

La strategia che la Commissione propone si articola attorno a quattro pilastri fondamentali:

¹⁰ Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente

- 1) adozione di una legislazione quadro finalizzata principalmente alla protezione e all'uso sostenibile del suolo;
- 2) integrazione della protezione del suolo nella formulazione e nell'attuazione delle politiche nazionali e comunitarie;
- 3) riduzione del divario oggi esistente in termini di conoscenze in alcuni settori della protezione del suolo, sostenendo la ricerca attraverso programmi di ricerca comunitari e nazionali;
- 4) maggiore sensibilizzazione in merito alla necessità di difendere il suolo.

3.5.3 COM(2006)232 Proposta di direttiva che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE

La proposta del 22 settembre 2006 presentata dalla Commissione è finalizzata a colmare l'assenza di una normativa comunitaria specifica per la protezione e l'utilizzo sostenibile del suolo, basata su una serie di principi quali:

- istituzione di un quadro comune per la difesa del suolo;
- obbligo di individuare, descrivere e valutare l'impatto di alcune politiche settoriali sui processi di degrado del suolo;
- obbligo per i proprietari di terreni di adottare misure di prevenzione del degrado dei suoli;
- approccio al fenomeno dell'impermeabilizzazione del suolo;
- individuazione delle aree a rischio di:
 - erosione;
 - diminuzione di materia organica;
 - compattazione;
 - frane;
- istituzione di programmi nazionali di misure;
- istituzione di un inventario dei siti contaminati e di un meccanismo di finanziamento per bonifica dei siti "orfani" (con modifica della direttiva 2004/35/CE) e formulazione di una strategia nazionale di bonifica dei siti contaminati individuati;
- definizione di "sito contaminato";
- elenco di attività potenzialmente inquinanti per il suolo;
- obbligo, per i venditori o i potenziali acquirenti di terreni, di fornire un rapporto sullo stato del suolo per ogni compravendita di terreni in cui siano avvenute o siano in corso attività potenzialmente inquinanti.

3.5.4 Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell'art. 17 della Direttiva 2000/60/CE¹¹.

Queste misure comprendono in particolare:

- a. criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee;
- b. criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza.

La presente direttiva inoltre integra le disposizioni intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, già previste nella direttiva 2000/60/CE e mira a prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei.

Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei, la Direttiva riporta all'Allegato I le norme di qualità delle acque sotterranee, mentre per quanto concerne i valori di soglia, essi devono essere stabiliti dagli Stati membri secondo la procedura descritta nell'allegato II.

La Direttiva in esame è stata modificata dalla Direttiva 2014/80/UE del 20 giugno 2014, che apporta alcune variazioni all'allegato II recante disposizioni relative alla "Valutazione dello stato chimico delle acque": introduce novità sulla protezione delle acque sotterranee, prendendo spunto dalla riscontrata insufficienza delle informazioni fornite dagli Stati membri in sede di prima applicazione della disciplina. La nuova direttiva, oltre ad ampliare il raggio delle informazioni obbligatorie che le autorità nazionali sono tenute a fornire in relazione agli inquinanti ed ai relativi indicatori per i quali sono stati stabiliti valori soglia, introduce nuovi "principi comuni" per la determinazione dei livelli di fondo. Inoltre, vengono inclusi i nitriti nell'elenco degli inquinanti per i quali va presa in considerazione la fissazione di valori soglia.

3.5.5 D.lgs. n. 30/2009 Attuazione della direttiva 2006/118/CE

Il decreto legislativo n.30 del 16 marzo 2009, attuazione della direttiva 2006/118/CE, ad integrazione delle disposizioni di cui alla Parte terza del D.lgs. n. 152 del 2006, definisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, quali:

- a) criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;
- b) standard di qualità per alcuni parametri e valori soglia per altri parametri necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee;

¹¹ Articolo 17 della Direttiva 2000/60/CE: "Strategie per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee".

- c) criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza;
- d) criteri per la classificazione dello stato quantitativo;
- e) modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.

3.5.6 COM(2007)128 Verso una gestione sostenibile delle acque nell'Unione europea - Prima fase dell'attuazione della direttiva quadro sulle acque

La Comunicazione del 22 marzo 2007 della Commissione al Parlamento e al Consiglio europeo, mette in evidenza le carenze principali rilevate nell'attuazione della direttiva quadro relative allo scarso recepimento e alla mancanza di analisi economica. In molti casi la cooperazione internazionale deve senz'altro essere migliorata, ma in alcune regioni, come quella del Danubio, si sono già osservati miglioramenti importanti.

Occorrono quindi altri passi avanti in settori come l'integrazione della politica sulle acque in altre politiche e la valutazione dell'impatto dei cambiamenti climatici sul ciclo dell'acqua, comprese le alluvioni e le siccità e la domanda e l'offerta di acqua nel lungo periodo; questi elementi serviranno a realizzare con efficacia una gestione sostenibile e a lungo termine delle risorse idriche in tutta l'UE.

La Commissione è impegnata a rinnovare la propria partnership con gli Stati membri nell'ambito della strategia comune di attuazione per affrontare congiuntamente alcune delle problematiche future. Un elemento importante in quest'ambito è la realizzazione del sistema d'informazione sulle acque per l'Europa.

Questa prima relazione sull'attuazione della direttiva quadro sulle acque mette in evidenza i notevoli passi avanti realizzati "Verso una gestione sostenibile delle acque nell'Unione europea". Unitamente alle direttive riguardanti le acque che sono ancora in fase di negoziazione, la direttiva quadro offre tutti gli strumenti necessari per realizzare una gestione delle acque veramente sostenibile nell'UE per gli anni a venire. Gli Stati membri hanno però ancora una strada lunga e difficoltosa da percorrere per mettere in atto questi strumenti nel miglior modo possibile; per questo motivo dovranno dimostrare un impegno considerevole.

3.5.7 Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

La direttiva del 23 ottobre 2007 del Parlamento e del Consiglio europeo, ha come scopo quello di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità.

Secondo la suddetta direttiva, gli Stati membri svolgono, per ciascun distretto idrografico o unità di gestione o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio, una valutazione preliminare del rischio di alluvioni¹².

In base alla valutazione preliminare del rischio di alluvioni, gli Stati membri individuano le zone per le quali essi stabiliscono che esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si generi; in particolare gli Stati membri predispongono mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni.

Sulla base di tali mappe gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni conformemente alle modalità descritte dalla Direttiva; in tali piani sono definiti anche gli obiettivi appropriati per la gestione dei rischi di alluvioni, ponendo l'accento sulla riduzione delle potenziali conseguenze negative che un simile evento potrebbe avere per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica e, se ritenuto opportuno, su iniziative non strutturali e/o sulla riduzione della probabilità di inondazione.

3.5.8 D.lgs. n. 49/2010 Attuazione della Direttiva 2007/60/CE

Il D.lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010, in recepimento della direttiva 2007/60/CE, disciplina le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni.

3.5.9 Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio adottata il 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 comma 2¹³ della Direttiva 2000/60/CE al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali così come indicato suddetta Direttiva.

Gli Stati membri, oltre ad applicare gli SQA secondo quanto definito dagli allegati della Direttiva in esame, determinano la frequenza del monitoraggio nei sedimenti e/o biota in modo da disporre di dati sufficienti per un'analisi di tendenza a lungo termine affidabile.

12 Definizione rischio alluvioni: la combinazione della probabilità di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica derivanti da tale evento (art. 2).

13 Art.16 comma 2 del Direttiva 2000/60/CE: "La Commissione presenta una proposta contenente un primo elenco prioritario per le sostanze scelte tra quelle che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico. La priorità d'intervento attribuita alle sostanze viene definita in base al rischio di inquinamento dell'ambiente acquatico o da esso originato.

In particolare gli allegati alla presente Direttiva comprendono:

- Allegato I: standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti:
 - Parte A: standard di qualità ambientale (SQA);
 - Parte B: applicazione degli SQA di cui alla parte A;
- Allegato II: elenco delle sostanze prioritarie in materia di acque¹⁴;
- Allegato III sostanze soggette a riesame per l'eventuale classificazione come sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie.

Con la Direttiva 2013/39/UE Politica delle acque – Sostanze prioritarie del 12 agosto 2013 la Commissione ha proceduto a un riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie in conformità a quanto definito nella direttiva 2008/105/CE, modificando l'elenco delle sostanze prioritarie e individuando nuove sostanze cui attribuire una priorità d'intervento a livello di Unione, definendo SQA per le sostanze identificate di recente, rivedendo gli SQA per alcune sostanze esistenti in linea con le nuove acquisizioni scientifiche e fissando SQA relativi al biota per alcune sostanze prioritarie esistenti e per le sostanze identificate di recente.

3.5.10 D.lgs. n. 219/2010 Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

Il D.lgs. n. 219 del 10 dicembre 2010, rappresenta l'attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

3.5.11 Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo

Con la Decisione del Consiglio n. 2010/631/UE del 13 settembre 2010 è stato approvato a nome dell'Unione europea, *il protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo* (protocollo ICZM)¹⁵.

Tale gestione integrata è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- a) agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività, in modo da conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente e dei paesaggi;

¹⁴ Il quale sostituisce l'allegato X della Direttiva 200/60/CE.

¹⁵ Il Protocollo ICZM è stato pubblicato nella GU L. 34 del 4 febbraio 2009.

- b) preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future;
- c) garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, e in particolare delle risorse idriche;
- d) assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia del litorale;
- e) prevenire e/o ridurre gli effetti dei rischi naturali e in particolare dei cambiamenti climatici, che possono essere provocati da attività naturali o umane;
- f) conseguire la coerenza tra iniziative pubbliche e private e tra tutte le decisioni adottate da pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale, che hanno effetti sull'utilizzo delle zone costiere.

3.5.12 COM(2012)46 "Attuazione della strategia tematica per la protezione del suolo e attività in corso"

La relazione in oggetto fornisce una visione d'insieme sull'attuazione della Strategia tematica per la protezione del suolo - COM(2006)231 (cfr. § 3.5.2), sin dall'adozione avvenuta a settembre 2006. Obiettivo della Strategia è quello di proteggere il suolo consentendone un uso sostenibile, attraverso la prevenzione di un'ulteriore degradazione, la tutela delle funzioni del suolo e il ripristino dei suoli degradati. La presente relazione illustra inoltre le tendenze attuali di degradazione del suolo in Europa e nel resto del mondo, nonché le sfide future per garantirne la protezione.

Il presente aggiornamento denuncia una situazione in cui la degradazione dei terreni, nelle sue varie forme, è un problema ancora fondamentale e persistente. La situazione dell'Europa si ripete, in misura anche più grave, in molte parti del mondo. La questione è legata anche allo sviluppo mondiale perché la degradazione del suolo, la povertà e le migrazioni si rafforzano a vicenda e tuttavia vengono spesso ignorate perché gli impatti sono visibili solo gradualmente.

Sia nell'UE che a livello mondiale la degradazione del suolo è aumentata negli ultimi dieci anni. Questa tendenza è destinata a continuare se non verranno affrontati i seguenti fattori:

- Utilizzo del territorio. La crescita della popolazione mondiale, l'aumento del consumo di carne e latticini nelle economie emergenti e il crescente ricorso alle biomasse a fini energetici e altri fini industriali causeranno un maggiore sfruttamento dei terreni e una potenziale degradazione dei suoli a livello mondiale. Allo stesso tempo, i fenomeni atmosferici legati ai cambiamenti climatici, alla desertificazione e all'occupazione di terreni a fini urbanistici e per la costruzione di infrastrutture tenderanno ad accentuare questa tendenza.
- Conservazione della materia organica del suolo. La produzione intensiva e continua da seminativi può provocare un calo della materia organica nel terreno. Adottando adeguate misure di gestione la materia organica del suolo può essere mantenuta e persino aumentata.
- Uso più efficiente delle risorse. L'agricoltura dipende in larga misura dalla fertilità del suolo e dalla disponibilità di nutrienti. Una strategia per affrontare il problema della sicurezza dell'approvvigionamento è quella di migliorare le condizioni del suolo e limitare

l'inquinamento da cadmio presuppone la messa a punto di metodi adeguati di raccolta, trattamento e uso di questi rifiuti e residui.

A fronte di tali sfide, la Commissione continua a portare avanti le seguenti attività coerenti con la strategia:

- Iniziative di sensibilizzazione, formazione di giovani ricercatori, integrazione degli aspetti legati al suolo e alla protezione del suolo in eventi informativi e formazioni finanziati dall'UE e specifici obiettivi legati al suolo per le presidenze a rotazione del Consiglio.
- Sostegno a progetti di ricerca, in particolare in ambito di smottamenti, impermeabilizzazione dei suoli, funzioni dei suoli e loro collegamento alla biodiversità, cicli di carbonio e azoto del suolo, fertilità del suolo e riciclaggio di nutrienti in agricoltura.
- Consolidare un monitoraggio del suolo a vari fini, compresi sicurezza e protezione alimentare, contaminazione diffusa e adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione, anche avvalendosi delle nuove tecnologie di telerilevamento e del programma europeo di monitoraggio della terra per l'ambiente e la sicurezza (GMES)¹⁶.
- Integrando ulteriormente la protezione del suolo in diverse politiche.
- Per quanto riguarda la legislazione, nell'ambito del riesame della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale la Commissione integrerà maggiormente le questioni inerenti il suolo nella fase iniziale della progettazione.
- Accanto alle azioni condotte a livello UE, la Commissione si impegnerà a livello internazionale per promuovere l'istituzione di un gruppo intergovernativo sul suolo nell'ambito del partenariato mondiale per il suolo sponsorizzato dalla FAO.

3.5.13 SWD(2012)101 "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo"

L'obiettivo del documento di lavoro dei servizi della Commissione è fornire informazioni sul livello di impermeabilizzazione del suolo nell'Unione europea (UE) e i suoi impatti, nonché esempi di buone pratiche allo scopo di limitare, mitigare o compensare l'impermeabilizzazione dei suoli e garantire una migliore gestione del territorio.

Il documento si rivolge prevalentemente alle autorità competenti negli Stati membri (a livello nazionale, regionale e locale), ai professionisti che si occupano di pianificazione territoriale e gestione del suolo e alle parti interessate in generale, ma può essere utile anche ai privati cittadini.

Può essere pertanto utilizzato per scopi diversi, dall'attività di sensibilizzazione alla pianificazione, dall'individuazione e attuazione di misure di mitigazione all'elaborazione di una lista di controllo per

¹⁶ Regolamento (UE) n. 911/2010 relativo al programma europeo di monitoraggio della terra e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013).

i progetti di sviluppo, ad esempio i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale o finanziati dall'UE.

Il documento è stato redatto sulla base di buone pratiche esistenti negli Stati membri, nelle regioni e nelle amministrazioni locali e tiene conto dei documenti di orientamento, ove disponibili, elaborati dalle organizzazioni professionali, ad esempio degli architetti, degli ingegneri civili e dei geometri.

Il documento descrive gli approcci tesi a limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo attuati negli Stati membri:

- Limitare l'impermeabilizzazione del suolo significa impedire la conversione di aree verdi e la conseguente impermeabilizzazione del loro strato superficiale o di parte di esso. Rientrano in tale concetto le attività di riutilizzo di aree già edificate, ad esempio siti dismessi. Sono stati fissati obiettivi da utilizzarsi come strumenti a fini di controllo e per stimolare progressi futuri. La creazione di incentivi all'affitto di case non occupate ha altresì contribuito a limitare l'impermeabilizzazione del suolo.
- Laddove si è verificata un'impermeabilizzazione, sono state adottate misure di mitigazione tese a mantenere alcune delle funzioni del suolo e ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti significativi sull'ambiente e il benessere umano. Tali misure comprendono, se del caso, l'impiego di opportuni materiali permeabili al posto del cemento o dell'asfalto, il sostegno all'"infrastruttura verde" e un ricorso sempre maggiore a sistemi naturali di raccolta delle acque.
- Qualora le misure di mitigazione adottate in loco siano state ritenute insufficienti, sono state prese in considerazione misure di compensazione, ricordando tuttavia che è impossibile compensare completamente gli effetti dell'impermeabilizzazione. L'obiettivo è stato piuttosto quello di sostenere o ripristinare la capacità generale dei suoli di una determinata zona affinché possano assolvere le loro funzioni o quanto meno gran parte di esse.
- Le buone pratiche esistenti intese a limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo evidenziano che una pianificazione territoriale di qualità poggia su un approccio integrato che richiede l'impegno completo di tutte le autorità pubbliche competenti, in particolare di quegli enti governativi di norma responsabili della gestione del territorio. Un secondo elemento comune sta nel fatto che gli specifici approcci regionali vengono sviluppati tenendo in considerazione le risorse inutilizzate a livello locale, ad esempio un numero particolarmente elevato di edifici vuoti o siti dismessi.

Infine, è stato condotto un riesame approfondito delle politiche di finanziamento esistenti per lo sviluppo delle infrastrutture, che ha portato a ridurre quei sussidi che incentivano forme di occupazione del terreno non sostenibili e l'impermeabilizzazione del suolo; a volte è stata presa in considerazione anche la possibilità di ridurre l'incidenza delle tasse di urbanizzazione nei bilanci comunali.

3.6 Qualità dell'aria e cambiamenti climatici

3.6.1 Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente

La Direttiva del 27 settembre 1996 del Consiglio dell'Unione europea ha come obiettivo generale quello di definire i principi di base di una strategia comune volta a:

- definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;
- valutare la qualità, dell'aria ambiente negli Stati membri in base a metodi e criteri comuni;
- disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, tra l'altro mediante soglie d'allarme;
- mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi.

Secondo la Direttiva gli Stati membri sono tenuti a designare ai livelli appropriati le autorità competenti e gli organismi incaricati di:

- valutare la qualità dell'aria ambiente;
- autorizzare dispositivi di misurazione (metodi, apparecchi, reti, laboratori);
- garantire la qualità delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di tale qualità da parte di detti dispositivi, in particolare con i controlli interni della qualità in base, tra l'altro, ai requisiti delle norme europee in materia di garanzia della qualità;
- effettuare l'analisi dei metodi di valutazione;
- coordinare sul proprio territorio, i programmi di garanzia della qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione.

Per quanto concerne il miglioramento della qualità dell'ambiente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei valori limite; qualunque misura presa per raggiungere gli scopi della direttiva deve:

- a. prendere in considerazione una strategia integrata a difesa dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- b. non contravvenire alla legislazione comunitaria in materia di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- c. non avere effetti nocivi e significanti sull'ambiente degli altri Stati membri.

Gli Stati membri devono predisporre piani d'azione che indichino le misure da adottare a breve termine in casi di rischio di un superamento dei valori limite e/o delle soglie d'allarme, al fine di ridurre il rischio e limitarne la durata.

Gli Stati membri elaborano l'elenco delle zone e degli agglomerati e in cui i livelli di uno o più inquinanti superano i valori limite oltre il margine di superamento e per essi adottano misure atte a

garantire l'elaborazione o l'attuazione di un piano o di un programma che consenta di raggiungere il valore limite.

Nell'allegato IV alla Direttiva sono indicate le informazioni minime che tale piano o programma, da deve riportare:

- luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato;
- informazioni generali:
 - tipo di area (centro urbano, area industriale o rurale);
 - stima dell'area inquinata [km²] e della popolazione esposta all'inquinamento;
 - dati climatici utili;
 - dati topografici utili;
 - informazioni sufficienti sul tipo di obiettivi da proteggere nell'area interessata;
- amministrazioni competenti;
- natura e valutazione dell'inquinamento;
- origine dell'inquinamento:
 - elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento;
 - quantità totale di emissioni provenienti da queste fonti (t/anno);
 - informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni,
- analisi della situazione:
 - informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento (trasporto, incluso quello transfrontaliere, formazione);
 - informazioni particolareggiate sulle possibili misure di miglioramento della qualità dell'aria.

3.6.2 D.lgs. n. 351/99 Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente

IL Decreto legislativo del 4 agosto 1999 n.351 definisce i principi per:

- a. stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
- b. valutare la qualità dell'aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni;
- c. disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, con particolare riferimento al superamento delle soglie d'allarme;
- d. mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi.

Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare in prima applicazione e successivamente, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio. Per tali zone le regioni definiscono i piani d'azione

contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

3.6.3 Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

La Direttiva n. 87 del 13 ottobre 2003, modificata dai seguenti atti:

- Direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/10/2004;
- Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008;
- Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11/03/2009;
- Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/04/2009;

istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.

La presente direttiva dispone inoltre che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra aumentino al fine di contribuire ai livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi.

3.6.4 D.lgs. n. 216/2006 Attuazione delle Direttive 2003/87 e 2004/101/CE

Il presente Decreto reca le disposizioni per il recepimento delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

3.6.5 COM(2005)446 "La strategia tematica sull'inquinamento atmosferico"

Predisposta dalla Commissione delle Comunità europee per il Consiglio e Parlamento europeo del 21 settembre 2005, la strategia ha lo scopo di raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente.

Essa definisce obiettivi in materia di salute e di ambiente e traguardi di riduzione delle emissioni per gli inquinanti principali. Con la definizione degli obiettivi per il 2020, i cittadini dell'UE saranno protetti contro l'esposizione al particolato e all'ozono presenti nell'aria, mentre gli ecosistemi europei saranno più tutelati contro le piogge acide, l'eccesso di azoto nutriente e l'ozono. Ciò significa ridurre del 75% la concentrazione del PM_{2,5} e del 60% quella dell'ozono rispetto a quanto tecnicamente fattibile entro il 2020. Saranno inoltre ridotti del 55% i pericoli per l'ambiente naturale dovuti all'acidificazione e all'eutrofizzazione rispetto a quanto sia tecnicamente possibile.

Per conseguire tali obiettivi è necessario ridurre dell'82% le emissioni di SO₂, del 60% le emissioni di NO_x, del 51% le emissioni di composti organici volatili (COV), del 27% quelle di ammoniaca e del 59% quelle del PM_{2,5} primario (le particelle immesse direttamente nell'aria) rispetto ai dati del 2000.

Per quanto concerne l'ambiente non esiste un metodo unico riconosciuto per quantificare in termini monetari i danni causati agli ecosistemi e i benefici possibili grazie alla strategia. Le ricadute positive a questo livello dovrebbero comunque essere notevoli grazie alla riduzione delle piogge acide e dell'eutrofizzazione, fattori che dovrebbero consentire, tra l'altro, di proteggere meglio la biodiversità.

Uno degli elementi essenziali è la semplificazione della legislazione. La strategia è quindi corredata di una proposta di revisione della legislazione sulla qualità dell'aria che prevede di riunire in un testo unico la direttiva quadro¹⁷, la prima¹⁸, la seconda¹⁹ e la terza direttiva derivata²⁰ e la decisione sullo scambio di informazioni²¹.

La legislazione è integrata per quanto riguarda le polveri sottili (PM_{2,5}) dalla fissazione di un valore limite di 25 g/m³ e di un obiettivo intermedio di riduzione del 20% da realizzare tra il 2010 e il 2020.

La strategia prevede altresì di rivedere la legislazione sui limiti di emissione nazionali, di prorogare, a condizioni rigorose, alcuni termini di attuazione delle disposizioni legislative, di modernizzare la comunicazione dei dati e di aumentare la coerenza con le altre politiche ambientali.

3.6.6 COM(2007)354 "Libro verde sull'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa – quali possibilità di intervento per l'UE"

Con il Libro verde è stata avviata una consultazione sull'orientamento futuro della politica europea per quanto concerne l'adattamento ai cambiamenti climatici, illustrando i motivi per i quali è necessario intervenire e le principali linee guida di tale intervento.

In particolare nel Libro verde la Commissione espone le grandi linee dell'intervento comunitario per l'adattamento dell'UE ai cambiamenti climatici e pone una serie di quesiti affinché le parti interessate valutino se l'orientamento presentato dalla Commissione li soddisfa, trasmettano le loro esigenze per quanto concerne le priorità dell'UE e propongano eventuali ulteriori idee.

Su scala comunitaria, si delineano quattro linee d'azione:

- l'intervento immediato nell'UE, nei settori in cui le conoscenze sono sufficienti,
- l'integrazione dell'adattamento nell'azione esterna dell'UE,
- il miglioramento delle conoscenze laddove sussistono delle lacune,
- la partecipazione di tutte le parti interessate all'elaborazione di strategie di adattamento.

17 Direttiva 96/62/CE, GU L 296 del 21.11.1996.

18 Direttiva 1999/30/CE, GU L 163 del 29.6.1999.

19 Direttiva 2000/69/CE, GU L 313 del 13.12.2000.

20 Direttiva 2002/3/CE, GU L 67 del 9.3.2002.

21 Decisione 97/101/CE, GU L 35 del 5.2.1997.

3.6.7 Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 costituisce un riferimento chiave per l'individuazione degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso e per valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale.

La presente direttiva istituisce misure volte a:

- definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente, al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute e per l'ambiente;
- valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni;
- raccogliere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente per monitorare in particolare le tendenze a lungo termine;
- garantire che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico;
- mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla ove non lo sia;
- promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento atmosferico.

Gli Stati membri designano le autorità competenti e gli organismi responsabili della valutazione della qualità dell'aria ambiente, dell'approvazione dei sistemi di misurazione, della garanzia dell'accuratezza delle misurazioni, dell'analisi dei metodi di valutazione e della cooperazione con gli altri Stati membri e la Commissione.

La presente Direttiva stabilisce un regime di valutazione della qualità dell'aria ambiente con riferimento al biossido di zolfo, al biossido di azoto e agli ossidi di azoto, al particolato PM₁₀ e PM_{2,5}, al piombo, al benzene e al monossido di carbonio e all'ozono.

Gli Stati membri istituiscono zone (urbana, suburbana, rurale, fondo rurale) in tutto il loro territorio e procedono alla valutazione della qualità dell'aria e della gestione della qualità dell'aria.

La Direttiva fissa delle soglie di valutazione per ciascun inquinante, i criteri relativi al metodo di valutazione (in particolare relativamente ai punti di campionamento), i metodi di misurazione di riferimento, i valori limite ai fini della protezione della salute umana e dell'ambiente, l'obbligo e l'obbligo di riduzione dell'esposizione della popolazione al PM_{2,5}, le soglie di informazione e di allarme, i livelli critici per la protezione della vegetazione e l'elenco delle informazioni che devono figurare nei piani d'azione destinati a migliorare la qualità dell'aria.

Ciascuno Stato membro allestisce almeno una stazione di misurazione oppure, previo accordo con gli Stati membri confinanti, può allestire una o più stazioni di misurazione comuni.

Per quanto concerne la gestione della qualità dell'aria e i piani di azione, se i livelli degli inquinanti presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai valori limite fissati dalla presente direttiva, gli Stati

membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano per preservare una qualità dell'aria che risulti compatibile con lo sviluppo sostenibile.

Se i livelli degli inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore-obiettivo predefinito.

In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. I piani per la qualità dell'aria possono inoltre includere misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione. Possono essere prese misure simili a quelle previste nel quadro dei piani d'azione a breve termine.

Se sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti superino le soglie di allarme indicate, gli Stati membri provvedono a elaborare piani d'azione contenenti indicazioni sui provvedimenti da adottare nel breve termine per ridurre il rischio o la durata del superamento. I piani d'azione possono in particolare sospendere le attività che contribuiscono al rischio di superamento delle soglie (la circolazione dei veicoli a motore, i lavori di costruzione, l'attività degli impianti industriali, ecc.). Nel quadro di tali piani possono anche essere prese in considerazione azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione.

3.6.8 D.lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"

Il D.lgs. n.155 del 13 agosto 2010 e smi²² recepisce la direttiva 2008/50/CE istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

Il presente decreto stabilisce:

- i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM₁₀;
- i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;
- le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto;
- il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM_{2,5};
- i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene;

²² Il 24 dicembre 2012 è stato emanato il D.lgs. n. 250 il "Modifiche ed integrazioni al D.lgs. 155/2010, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".

- i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per l'ozono.

In merito al tema della zonizzazione del territorio il decreto prevede che sia le regioni e province autonome a provvedere a tale azione, secondo i criteri stabiliti dal Decreto nell'Appendice I.

Il Decreto comprende i seguenti allegati:

- Allegato I: Obiettivi di qualità dei dati;
- Allegato II: Classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente. Soglie di valutazione superiore e inferiore per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}), piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene;
- Allegato III: Valutazione della qualità dell'aria ambiente ed ubicazione delle stazioni di misurazione delle concentrazioni in aria ambiente per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, piombo, particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}), benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici;
- Allegato IV: Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento per la speciazione chimica del PM_{2,5};
- Allegato V: Numero minimo delle stazioni di misurazione per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}), piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene;
- Allegato VI: Metodi di riferimento per le misurazioni;
- Allegato VII: Valori obiettivo e obiettivi a lungo termine per l'ozono;
- Allegato VIII: Valutazione della qualità dell'aria ambiente ed ubicazione delle stazioni di misurazione delle concentrazioni in aria ambiente per l'ozono;
- Allegato IX: Numero minimo di stazioni di misurazione per l'ozono;
- Allegato X: Misurazione dei precursori dell'ozono;
- Allegato XI: Valori limite e livelli critici;
- Allegato XII: Soglie di informazione e di allarme;
- Allegato XIII: Valori obiettivo per arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene;
- Allegato XIV: Obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione, obbligo di concentrazione dell'esposizione e valore obiettivo per il PM_{2,5};
- Allegato XV: Informazioni da includere nei piani di qualità dell'aria ambiente;
- Allegato XVI: Informazione al pubblico.

3.6.9 Decisione n. 406/2009 CE concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra

Con la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa agli sforzi degli Stati membri al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, si afferma che ciascuno Stato membro è tenuto, entro il 2020, a

limitare le sue emissioni di gas a effetto serra, rispetto alle emissioni del 2005, almeno della percentuale stabilita, per ciascuno Stato membro come definito negli allegati II e III della Decisione.

Per quanto concerne l'Italia, il limite delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti per il 2020 rispetto ai livelli di emissioni di gas a effetto serra del 2005 è pari a -13%. È inoltre richiesto all'Italia di assicurare che le emissioni di gas a effetto serra del 2013 non superino la media delle emissioni di gas a effetto serra relative agli anni 2008, 2009 e 2010 e che per gli anni successivi al 2013 tali emissioni siano limitate linearmente.

3.6.10 COM(2012)93 "Decisione Relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura"

La proposta della Commissione per una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura - Land Use Land Use Change and Forestry (LULUCF) - propone regole su come gli Stati membri dovrebbero rendicontare, tra l'altro, la conversione di terreno forestale e agricolo, in aree urbanizzate, nell'ambito della contabilizzazione delle emissioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

La Commissione Europea, attraverso tale proposta di decisione, conferma la volontà di procedere ad un'integrazione graduale delle misure LULUCF adottate a livello internazionale in ambito Ue, attraverso norme di contabilizzazione comuni, rigorose ed armonizzate. Secondo la citata proposta, un'adeguata gestione del suolo, delle pratiche agricole e delle foreste comporterebbe una considerevole riduzione delle emissioni, oltre alla possibilità di mantenere od aumentare la capacità di assorbimento del carbonio. Nell'ambito del settore le possibilità di intervento sarebbero molteplici e diversificate. Si potrebbe agire nell'ambito della promozione di misure, sia agricole, sia agroforestali, oltre a promuovere misure di silvicoltura e di gestione forestale.

Usando regole e modalità concordate a livello internazionale, questa decisione consentirà di avere dati ripetuti e attendibili, sebbene focalizzati sul carbonio, riguardo alle dinamiche dell'uso del suolo. Una volta concordato un impegno a favore della riduzione nel settore LULUCF, il consumo di suolo diventerà un costo per gli Stati membri in quanto le emissioni dovranno essere compensate altrove.

3.6.11 COM(2013)216 "Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici"

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e alla Commissione del 16 aprile 2013, individua una strategia che fa seguito al Libro bianco "l'adattamento ai cambiamenti climatici: Verso un quadro d'azione europeo"²³; l'obiettivo principale della strategia di adattamento dell'UE è

23 COM (2009) 147.

contribuire a rendere l'Europa più resiliente ai cambiamenti climatici mediante una migliore preparazione e capacità di reazione agli impatti dei cambiamenti climatici a livello locale, regionale, nazionale e europeo, puntando sullo sviluppo di un approccio coerente e un migliore coordinamento.

La strategia tiene conto degli impatti globali dei cambiamenti climatici, come perturbazioni delle catene di approvvigionamento o difficoltà nell'accesso a materie prime, energia e derrate alimentari, e le relative ripercussioni sull'UE.

La Commissione propone di raggiungere tale obiettivo incoraggiando e sostenendo le azioni intraprese dagli Stati membri in materia di adattamento, in modo da creare le basi per decisioni più consapevoli negli anni a venire e in modo da rendere i settori chiave dell'economia e delle varie politiche più resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici.

3.6.12 COM(2013)918 "Un programma aria pulita per l'Europa"

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 18 dicembre 2013, propone una nuova strategia per proporre disposizioni legislative per ridurre le emissioni nocive a lungo termine che contribuiscono alla degradazione della qualità dell'aria e danneggiano l'ambiente naturale. Infine promuove misure destinate ad attenuare gli effetti del riscaldamento atmosferico e dei cambiamenti climatici. Le misure di questa nuova strategia si basano su quelle proposte dalla strategia tematica del 2005 sull'inquinamento atmosferico (COM (2005) 446).

La Comunicazione evidenzia che attualmente oltre un terzo delle zone di gestione di qualità dell'aria previste dall'UE supera i valori limite per il particolato (PM₁₀) e un quarto supera i limiti per il biossido di azoto (NO₂); 17 Stati membri sono attualmente oggetto di procedimenti di infrazione per mancato rispetto dei livelli di PM₁₀.

La Commissione afferma che dall'esame approfondito delle politiche UE adottate in materia di qualità dell'aria è emerso che l'associazione di obiettivi e atti legislativi ha prodotto benefici concreti per la salute umana e l'ambiente.

Nonostante questi successi, persistono impatti considerevoli che destano forti preoccupazioni per gran parte dei cittadini dell'UE. L'inquinamento atmosferico è la prima causa ambientale di decessi prematuri nell'UE.

Anche gli ecosistemi stanno soffrendo, con la proliferazione di alghe, le morie di pesci e altre alterazioni dell'ecosistema dovute all'inquinamento da nutrienti a base di azoto ("eutrofizzazione"). Questo problema è particolarmente grave nelle aree naturali più ricche e diversificate d'Europa, oltre tre quarti delle quali sono a rischio.

La nuova strategia persegue due priorità parallele: conseguimento della piena conformità alla legislazione entro il 2020 e preparazione del terreno affinché l'UE consegua l'obiettivo di lungo termine (2030), ovvero:

- il 52% in meno di impatti sulla salute (mortalità prematura dovuta al particolato e all'ozono),

- il 35% in meno di superficie di ecosistemi che supera i limiti di eutrofizzazione, rispetto al 2005.

Grazie alla revisione del 2012 della direttiva sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi le misure più efficaci sotto il profilo dei costi per ridurre le emissioni di zolfo del trasporto marittimo nell'Unione europea sono già in corso, come lo standard SECA che fissa a 0,1% il tenore di zolfo nel Baltico e nel Mare del Nord a partire dal 2015, e l'applicazione della norma che fissa a 0,5% il tenore massimo di zolfo in tutte le acque dell'UE a partire dal 2020.

Tuttavia, da analisi precedenti emerge che le emissioni generate dalle navi continueranno ad incidere sulla qualità dell'aria a terra, e che le riduzioni delle emissioni del settore potrebbero essere efficaci sotto il profilo dei costi.

Nell'UE, nel 2005 le emissioni di NO_x e SO₂ dal trasporto marittimo internazionale ammontavano a circa il 25% e il 21% delle emissioni da fonti terrestri. Le emissioni di NO_x provenienti da fonti terrestri dovrebbero diminuire del 65% entro il 2030, mentre in assenza di interventi le emissioni del trasporto marittimo diminuirebbero solo del 2%.

La proposta di revisione della direttiva sui limiti nazionali di emissione è volta a incentivare queste misure, offrendo la possibilità di detrarre le riduzioni delle emissioni del trasporto marittimo dagli obblighi di riduzione delle emissioni provenienti dalle fonti terrestri per il 2025 e il 2030.

3.6.13 Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra

Con la Delibera n.17 dell'8 marzo 2013²⁴ il CIPE ha deliberato l'aggiornamento del Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra 2003-2010²⁵; lo scopo è quello di porre in essere, attraverso una serie di misure mirate che dovranno essere attuate dai vari ministeri, azioni al fine di rispettare gli impegni sulla riduzione delle emissioni al 2020 ai sensi della Decisione 406/2009/CE.

La delibera riporta gli scenari emissivi tendenziali al 2020 e le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Decisione 406/2009/CE.

3.6.14 Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici

Con Decreto direttoriale n.86 del 16 giugno 2015 la Direzione generale per il clima e l'energia del MATTM ha adottato ed approvato il documento "Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici" il quale indica i principi e le misure per ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute, il benessere e i beni della popolazione, preservare il patrimonio

²⁴ Pubblicata sulla GU n.142 del 19 giugno 2013.

²⁵ Approvato con delibera n. 123/2002 e modificato con la successiva delibera n.135/2007.

naturale, mantenere o migliorare la resilienza e la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici.

La Strategia nazionale dovrà poi essere declinata a livello locale dalle Regioni, in modo da potersi calare sulle specificità del territorio nazionale e sugli elementi sensibili a livello locale.

Le aree di azione esaminate nella Strategia sono:

- Risorse idriche (quantità e qualità)
- Desertificazione, degrado del territorio e siccità;
- Dissesto idrogeologico;
- Biodiversità ed ecosistemi;
- Salute (rischi e impatti dei cambiamenti climatici, determinanti ambientali e meteo climatici);
- Foreste;
- Agricoltura, acquacoltura e pesca;
- Energia (produzione e consumo);
- Zone costiere;
- Turismo;
- Insediamenti urbani;
- Infrastruttura critica;
- Casi speciali (area alpina e appenninica e il distretto idrografico padano, per la rilevanza a livello nazionale che rivestono in termini di impatti sui sistemi ambientali, sul territorio, e sull'economia).

L'obiettivo del documento è fornire un quadro di riferimento per l'adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici e porre le basi per un processo collettivo finalizzato a:

- migliorare le conoscenze sui cambiamenti climatici e sui loro impatti,
- descrivere le opportunità eventualmente associate, la vulnerabilità del territorio, le opzioni di adattamento per tutti i sistemi naturali ed i settori socio-economici rilevanti;
- promuovere la partecipazione ed aumentare la consapevolezza dei portatori di interesse nella definizione di strategie e piani di adattamento attraverso un ampio processo di comunicazione e dialogo, anche al fine di integrare l'adattamento all'interno delle politiche di settore in maniera più efficace;
- supportare la sensibilizzazione e l'informazione sull'adattamento attraverso una capillare attività di comunicazione sui possibili pericoli, i rischi e le opportunità derivanti dai cambiamenti climatici;
- identificare le migliori opzioni per le azioni di adattamento, coordinare e definire le responsabilità per l'attuazione, elaborare ed attuare le misure.

3.7 Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio

3.7.1 Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale

La Convenzione sul patrimonio dell'umanità o anche "del patrimonio mondiale", è una convenzione internazionale per l'identificazione, la protezione e la conservazione del patrimonio mondiale culturale e naturale considerato di importanza per tutta l'umanità. La convenzione è stata adottata dalla conferenza generale dell'UNESCO il 16 novembre 1972 a Parigi.

Nella convenzione si forniscono le definizioni di "patrimonio culturale" (art. 1):

- i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico;
- gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico;
- i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico.

E "patrimonio naturale" (art.2):

- i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico;
- le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo;
- i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale.

Spetta a ciascuno Stato partecipe alla Convenzione di identificare e delimitare i differenti beni situati sul suo territorio.

L'Assemblea generale di tutti gli Stati membri della Convenzione si riunisce durante le conferenze generali dell'UNESCO.

Al 2015 l'ultima sessione (la trentanovesima) si è tenuta nei mesi di giugno e luglio a Bonn.

3.7.2 Legge n. 184/1977 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale

Con la Legge n. 184 del 6 aprile 1977 promulgata dal Presidente della Repubblica, si autorizza la ratifica alla convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, adottata Parigi il 23 novembre 1972; la presente legge è stata inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

3.7.3 Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa

La Convenzione, aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa il 3 ottobre 1985 a Granada, tende a rafforzare ed a promuovere le politiche di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio architettonico in Europa. È stata approvata dall'Assemblea federale il 6 dicembre 1995.

Essa afferma, tra l'altro, la necessità di una solidarietà europea per la conservazione di questo patrimonio e tende a favorire una concreta collaborazione tra le Parti. Essa pone i principi di una "coordinazione europea delle politiche di conservazione".

3.7.4 Legge n. 93/1989 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa

Con la Legge n. 93 del 15 febbraio 1989, si autorizza la ratifica della convenzione relativa alla salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa adottata a Granada il 3 ottobre 1985; la presente legge è stata inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

3.7.5 Convenzione per la Protezione del Patrimonio Archeologico d'Europa

Aperta alla firma degli Stati membri e degli altri Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea e dell'Unione europea, e all'adesione degli altri Stati non membri, alla Valletta, il 16 gennaio 1992, è entrata in vigore il 25 maggio 1995.

L'obiettivo della Convenzione è proteggere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico.

A tal fine, sono da considerarsi elementi del patrimonio archeologico le testimonianze, beni e altre tracce dell'esistenza dell'umanità nel passato, dei quali:

1. la salvaguardia e lo studio permettono di definire lo sviluppo della storia dell'umanità e il suo rapporto con l'ambiente naturale;
2. le principali fonti di informazione sono costituite da scavi o scoperte o da altri metodi di ricerca riguardanti l'umanità e il suo ambiente;
3. l'ubicazione si trova in qualsiasi spazio di competenza della giurisdizione delle Parti.

Il patrimonio archeologico comprende strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti protetti, testimonianze mobiliari, monumenti di altra natura, insieme al loro contesto, situati sia nel terreno che sotto le acque.

La Convenzione prevede che ogni Parte si impegna ad attuare, secondo le modalità proprie ad ogni Stato, un sistema giuridico di protezione del patrimonio archeologico, che preveda:

1. la gestione di un inventario del proprio patrimonio archeologico e la classificazione dei monumenti e delle zone protette;
2. la creazione di riserve archeologiche, anche senza vestigia visibili in superficie o sotto le acque, per la conservazione di testimonianze materiali oggetto di studio da parte delle generazioni future;

l'obbligo per lo scopritore di segnalare alle autorità competenti la scoperta fortuita di elementi del patrimonio archeologico e di metterli a disposizione per l'esame.

3.7.6 Legge 29 aprile 2015, n. 57: ratifica ed esecuzione della Convenzione per la Protezione del Patrimonio Archeologico d'Europa

Con la Legge n. 57 del 29 aprile 2015, si autorizza la ratifica della convenzione relativa alla protezione del patrimonio archeologico d'Europa adottata a Valletta il 16 gennaio 1992; la presente legge è stata inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

3.7.7 Convenzione europea del paesaggio

La Convenzione europea del paesaggio è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 ed è stata aperta alla firma degli Stati membri dell'organizzazione a Firenze il 20 ottobre 2000. Si prefissa di promuovere la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei e di favorire la cooperazione europea.

Si applica a tutto il territorio delle Parti: sugli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani; riconosce pertanto in ugual misura i paesaggi che possono essere considerati come eccezionali, i paesaggi del quotidiano e i paesaggi degradati.

Ogni Parte applica la Convenzione secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale²⁶.

Secondo la Convenzione ogni Parte si impegna a:

- a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
- b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche:

²⁶ La Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, obbliga le Parti che l'hanno ratificata ad applicare le regole fondamentali per garantire l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria degli enti locali e prevede che il principio dell'autonomia locale sia riconosciuto dal diritto nazionale e protetto dalla Costituzione.

- sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione
 - formazione ed educazione nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
 - individuazione dei propri paesaggi sull'insieme del proprio territorio, e la loro valutazione tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate;
 - individuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati;
 - attivazione degli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi;
- c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche;

integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

3.7.8 Legge n. 14/2006 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio

Con la legge n.14 del 9 gennaio 2006 è stata ratificata la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000; la presente Legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2006.

3.7.9 Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo

La Convenzione UNESCO adottata alla Conferenza generale del 2 novembre 2001 a Parigi, è un importante trattato internazionale che mira alla salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo, il quale viene considerato parte integrante del patrimonio culturale dell'umanità ed elemento meritevole di tutela in virtù della sua importanza quale elemento storico-culturale.

Per "Patrimonio culturale subacqueo" la Convenzione intende qualsiasi traccia di vita umana avente carattere culturale, storico o archeologico che sia stata sott'acqua parzialmente o completamente, periodicamente o continuativamente, per almeno 100 anni.

La tutela del patrimonio culturale subacqueo per il beneficio dell'umanità si fonda su quattro elementi fondamentali:

- 1 l'obbligo per gli stati di proteggere tale patrimonio;
- 2 la preservazione in situ del patrimonio culturale sommerso come opzione preferenziale;
- 3 il divieto di sfruttamento commerciale del patrimonio culturale subacqueo;
- 4 la cooperazione tra gli stati membri della Convenzione.

La Convenzione ha un Allegato che rappresenta è una sorta di manuale contenente 36 “regole” pratiche che gli Stati dovrebbero adottare per tutelare il patrimonio culturale subacqueo.

3.7.10 Legge n. 157/2009 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Con la Legge n.157 del 23 ottobre 2009 è stata ratificata la sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001; la presente Legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2009.

3.7.11 Risoluzione n. 13982/00 del Consiglio sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale

Con la risoluzione del 12 gennaio 2001 il Consiglio dell'Unione europea, afferma che:

- a) l'architettura è un elemento fondamentale della storia, della cultura e del quadro di vita di ciascuno paese; essa rappresenta una delle forme di espressione artistica essenziale nella vita quotidiana dei cittadini e costituisce il patrimonio di domani;
- b) la qualità architettonica è parte integrante dell'ambiente tanto rurale quanto urbano;
- c) la dimensione culturale e la qualità della gestione concreta degli spazi devono essere prese in considerazione nelle politiche regionali e di coesione comunitarie;
- d) l'architettura è una prestazione intellettuale, culturale ed artistica, professionale. È quindi un servizio professionale al contempo culturale ed economico.

Incoraggia quindi gli Stati membri a:

- a) intensificare gli sforzi per una migliore conoscenza e promozione dell'architettura e della progettazione urbanistica, nonché per una maggiore sensibilizzazione e formazione dei committenti e dei cittadini alla cultura architettonica, urbana e paesaggistica;
- b) tener conto della specificità delle prestazioni nel campo dell'architettura nelle decisioni e azioni che lo richiedono;
- c) promuovere la qualità architettonica attraverso politiche esemplari nel settore della costruzione pubblica;
- d) favorire lo scambio di informazioni e di esperienze in campo architettonico.

3.7.12 D.lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Il Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004, in attuazione del l'Articolo 9²⁷ della Costituzione; valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'Articolo 117 della Costituzione.

²⁷ Art. 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Il Decreto ha poi subito modifiche da:

- il D.lgs. n.156 del 24 marzo 2006 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali";
- il D.lgs. n.157 del 24 marzo 2006 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio";
- il D.lgs. n.62 del 26 marzo 2008, "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali";
- il D.lgs. n.63 del 26 marzo 2008, "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio";
- il D.L. n.83 del 31 maggio 2014 "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo".

Il Codice è il principale riferimento normativo italiano che attribuisce al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale dell'Italia.

Il codice dei beni culturali e del paesaggio invita alla stesura di piani paesaggistici meglio definiti come "piani urbanistici territoriali con specifica attenzione ai valori paesaggistici".

3.7.13 D.P.C.M. 12 dicembre 2005 - Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Nell'allegato al presente decreto si definiscono le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correde, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 159, comma 1 e dell'art. 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Finalità del presente documento è quello di definire la «Relazione paesaggistica» che correde l'istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto.

I contenuti della relazione paesaggistica, definiti nell'allegato al Decreto, costituiscono per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

3.7.14 Legge n. 77/2006 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Con Legge del 20 febbraio 2006 *"i progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO acquisiscono priorità di*

intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti" art.2: Priorità di intervento". Per assicurare la conservazione dei siti italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione; tali piani definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette.

Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste D.lgs. n. 216/2006 Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto

Il presente decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120.

Il D.lgs. n. 216/2008 è stato modificato dal D.lgs. n.51 del 7 marzo 2008 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto".

3.8 Energia

3.8.1 Legge 10/1991 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

La legge n. 10 del 9 gennaio 1991 contiene per l'appunto norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia con l'intento di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea.

Obiettivi della legge sono quindi il miglioramento dei processi di trasformazione dell'energia, la riduzione dei consumi di energia ed il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, attraverso l'uso razionale

dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica.

A seguito della legge 10 fu emanato il suo decreto di attuazione, ossia il D.P.R. 412/1993, contenente il "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

Nel 2005, recependo la Direttiva 2002/91/CE, è stato emanato il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che aggiorna e modifica la L 10/1991. Tale decreto ha come obiettivi principali: definire il metodo di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici; applicare i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; definire i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; garantire le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; stabilire i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti; promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

Successivamente, viene pubblicato in Gazzetta il D.lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006 relativo a "Disposizioni correttive e integrative al D.lgs. n. 192 del 19/8/05, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia". Tale decreto rende in generale più severi i limiti da verificare rispetto al 192.

3.8.2 Direttiva n. 96/92/CE sul mercato interno dell'energia elettrica

La Direttiva 96/92/CE stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica, definisce altresì le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché della gestione delle reti.

L'art. 3 della direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di imporre alle imprese elettriche, nell'interesse economico generale, obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza di approvvigionamento, la regolarità, la qualità ed il prezzo delle forniture nonché la protezione dell'ambiente. Tali obblighi, purché chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, consentono alle imprese elettriche di essere esonerate dall'applicazione delle disposizioni liberalizzatrici previste in materia di costruzione di impianti di produzione, accesso alle reti e fornitura di elettricità attraverso linee dirette.

Per quanto riguarda l'attività di generazione dell'energia elettrica, la sua liberalizzazione passa attraverso l'attribuzione della possibilità di scelta tra due diverse procedure amministrative per la realizzazione di nuovi impianti, nominativamente l'autorizzazione e la gara d'appalto.

La direttiva dedica poi particolare attenzione alla trasmissione dell'energia elettrica in considerazione della peculiarità ed importanza di tale attività per il corretto funzionamento dell'intero sistema. Le reti di trasmissione dell'energia elettrica vengono considerate monopoli naturali a causa della assoluta antieconomicità della loro duplicazione nell'ambito della stessa area geografica. Tale loro caratteristica comporta la necessità di assicurare a tutti gli aventi diritto l'accesso alle reti in condizioni eque e non discriminatorie: a tal fine la direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di designare, direttamente o attraverso le imprese proprietarie delle reti di trasmissione, un soggetto indipendente che gestisca la rete in maniera imparziale.

Ai sensi dell'art. 7 della direttiva il soggetto così designato, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, è responsabile della gestione, manutenzione e se necessario dello sviluppo della rete di trasmissione in una data zona e dei relativi dispositivi di interconnessione con altre reti. Tale soggetto ha inoltre la responsabilità di gestire sia la circolazione sia il dispacciamento dell'energia, garantendo al tempo stesso l'adeguatezza della rete in termini di sicurezza, affidabilità ed efficienza.

Considerazioni analoghe a quelle appena svolte possono essere effettuate anche in relazione all'attività di distribuzione, che al pari di quella di trasmissione si avvale di una rete che può essere considerata un monopolio naturale, anche se su scala locale. A differenza di quanto previsto per il gestore della rete di trasporto tuttavia non è richiesto che il Gestore della rete di distribuzione operi in modo indipendente rispetto alle altre attività elettriche, in particolare rispetto alla distribuzione ai consumatori finali.

La direttiva passa poi a disciplinare l'organizzazione dell'accesso alle reti disegnando due modelli alternativi tra i quali gli Stati membri possono scegliere, il sistema di accesso dei terzi (TPA) ed il sistema dell'Acquirente Unico (AU). Il sistema di accesso dei terzi alla rete prevede due varianti, l'accesso negoziato e l'accesso regolamentato.

Nel primo caso, i produttori ed i clienti idonei possono negoziare l'accesso alla rete con il relativo Gestore al fine di concludere tra loro contratti di fornitura sulla base di accordi commerciali volontari. Secondo questo schema, il Gestore è tenuto a pubblicare annualmente una gamma indicativa di prezzi per l'utilizzazione della rete, basati, per quanto possibile, sui prezzi medi convenuti nelle trattative svoltesi nei dodici mesi precedenti.

Nel caso di accesso regolamentato il prezzo di accesso alla rete non è liberamente negoziato dalle parti, ma è fissato autoritativamente sulla base di tariffe pubblicate: in questo caso ai clienti idonei viene garantito un vero e proprio diritto di accesso alle reti, con la conseguente imposizione di un obbligo di contrarre in capo al Gestore.

Il secondo modello di accesso, detto dell'Acquirente Unico, prevede la designazione da parte degli Stati membri di una "persona giuridica responsabile, nella rete in cui è stabilita, della gestione unificata della rete di trasmissione e/o della vendita centralizzata dell'energia elettrica".

In entrambe le procedure di accesso tuttavia, il Gestore della rete o l'Acquirente Unico possono rifiutare l'accesso alla rete qualora non dispongano della capacità necessaria, salvo obbligo di motivazione in particolare con riguardo alla necessità di adempimento degli obblighi di servizio pubblico.

Dopo aver posto le basi per la riorganizzazione del settore, la direttiva passa poi a porre vincoli minimi di apertura alla concorrenza. L'apertura non è dunque totale, ma limitata a determinate categorie di consumatori e scadenzata secondo un calendario prefissato.

L'art. 19 prevede tre fasi di apertura dei mercati nazionali dell'elettricità. La prima fase (19 febbraio 1999) comporta un'apertura corrispondente ad una soglia minima calcolata sulla base della quota comunitaria di energia elettrica consumata dai clienti finali aventi un consumo superiore a 40 GWh annui; i due stadi successivi importano un progressivo innalzamento di tale soglia attraverso la riduzione del limite di consumo comunitario prima a 20 GWh (19 febbraio 2000) e poi a 9 GWh (19 febbraio 2003).

3.8.3 D.lgs. n. 79 del 16 marzo 1999: attuazione della Direttiva n. 96/92/CE

Il 16 marzo 1999 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 79 volto a recepire la Direttiva europea 96/92/CE. Tenendo conto di detta Direttiva, il D.lgs. 79/99 definisce gli elementi fondamentali del nuovo assetto dell'energia elettrica in Italia, prevedendo i seguenti operatori del mercato dell'energia:

- Produttori,
- Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN),
- Distributori,
- Clienti liberi o vincolati,
- Acquirente Unico (AU),
- Gestore del Mercato elettrico (GME).

In particolare, le attività di trasmissione e ripartizione della produzione, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, sono state riservate allo Stato e attribuite in concessione ad un'unica Società per Azioni, detta "Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale" (GRTN).

Successivamente, con il D.P.C.M. emanato l'11 maggio 2004, predisposto dal Ministero dell'Economia e da quello delle Attività Produttive, che disciplina i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della Rete elettrica nazionale, si prevedono due fasi:

- nella prima, l'unificazione tra Terna, proprietaria della quasi totalità della rete, ed il GRTN, che si occupava della gestione della rete stessa;
- in una fase successiva, l'aggregazione anche degli altri soggetti, diversi da Terna, in precedenza proprietari delle restanti porzioni della rete di trasmissione nazionale.

A decorrere dal 1 novembre 2005 Terna ha dunque acquisito, a titolo oneroso, dal GRTN, tramite la vendita ed il conferimento di attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi e le concessioni inerenti la gestione della rete. L'obiettivo del soggetto risultante dall'unificazione tra proprietà e gestione della rete, è quello di garantire la neutralità della gestione della rete rispetto agli operatori del settore.

3.8.4 COM(1997)599 Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili - Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità

Lo sviluppo dell'energia rinnovabile è stato da tempo una finalità centrale della politica energetica Comunitaria, incentivandone la loro promozione. Nel suo Libro bianco "Una politica energetica per l'Unione europea"²⁸, la Commissione ha presentato le sue opinioni circa gli obiettivi di politica energetica della Comunità e gli strumenti per realizzarli. Sono stati individuati tre grandi obiettivi di politica energetica: migliore competitività, sicurezza dell'approvvigionamento e protezione dell'ambiente. La promozione delle rinnovabili è considerata un fattore importante per conseguire questi obiettivi e, alcuni Stati membri hanno introdotto misure a sostegno delle FER e dei programmi correlati. In tale ottica si rende necessaria una strategia comunitaria finalizzata nel fornire il quadro necessario ed apportare un valore aggiunto alle iniziative nazionali aumentandone l'impatto generale.

Come prima tappa verso una strategia a favore dell'energia rinnovabile, ed in previsione della "Terza Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico" che si terrà a Kyoto nel dicembre 1997, la Commissione ha adottato il 20 novembre 1996 un Libro verde²⁹, in cui prevede la fissazione per il 2010 di un obiettivo indicativo del 12% per il contributo delle fonti energetiche rinnovabili al consumo interno lordo di energia dell'Unione europea.

Pertanto, il presente Libro Bianco presenta una strategia ed un piano di azione finalizzati all'obiettivo di raggiungere nell'Unione entro il 2010 un tasso di penetrazione delle rinnovabili del 12%. In particolare tale Piano individua una serie di azioni per raggiungere l'obiettivo imposto dalla strategia comunitaria nell'ambito dei seguenti settori:

- Misure relative al mercato interno,
- Rafforzamento delle politiche comunitarie,
- Rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri,
- Misure di sostegno.

28 COM(95)682 del 13 dicembre 1995, "Una politica energetica per l'Unione europea".

29 COM(96) 576 del 20.11.1996, "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili".

3.8.5 COM(2000)247 "Piano d'azione per migliorare l'efficienza energetica nella Comunità europea"

In riferimento agli accordi di Kyoto sull'abbattimento delle emissioni di CO₂, in Europa si reputa urgente rinnovare gli impegni, sia a livello comunitario che di singoli Stati membri, per promuovere più attivamente l'efficienza energetica, in quanto il suo miglioramento rappresenta uno dei fattori chiave attraverso il quale l'UE potrà raggiungere in maniera più economica l'obiettivo attribuitole dal Protocollo di Kyoto.

Nella sua Risoluzione del 7 dicembre 1998³⁰ relativa all'efficienza energetica il Consiglio invitava la Commissione a presentare quanto prima una proposta di piano d'azione per l'efficienza energetica classificando in ordine di priorità gli interventi previsti e proponeva alcune misure, quali l'indicazione del contributo di altre politiche comunitarie all'efficienza energetica.

Pertanto, il presente piano d'azione delinea i meccanismi volti a rimuovere gli ostacoli di mercato per consentire alle forze di mercato di operare efficacemente per migliorare l'efficienza energetica al fine di:

- Ricentrare l'attenzione sulla promozione dell'efficienza energetica e motivare i soggetti del settore.
- Promuovere l'adesione a politiche e azioni comuni e coordinate da attuare alla luce dell'Accordo di Kyoto per contribuire a ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra dell'8% nel periodo 2008-2012 e conseguire altri obiettivi energetici ed ambientali della Comunità, ivi compresi quelli stabiliti dal Programma europeo per il cambiamento climatico.
- Precisare ruoli e costi e proporre un calendario per la Comunità e gli Stati membri.
- Realizzare il potenziale economico disponibile per migliorare l'efficienza energetica conformemente all'obiettivo proposto di ridurre annualmente l'intensità energetica di un punto percentuale rispetto ad una tendenza di ordinaria amministrazione (business-as-usual trend). Il raggiungimento di tale obiettivo significherebbe realizzare entro il 2010 due terzi del potenziale stimato di risparmio del 18%. Ciò eviterebbe di consumare oltre 100 Mtep, ossia un volume annuale di emissioni pari a quasi 200 Mt o circa il 40% dell'impegno dell'UE stabilito a Kyoto. Il raggiungimento dell'obiettivo comunitario di un raddoppio della cogenerazione, fino ad arrivare entro il 2010 al 18% della produzione comunitaria di energia elettrica consentirebbe di evitare entro il 2010 un ulteriore quantitativo di emissioni di CO₂, pari a 65 Mt CO₂ l'anno¹³.
- Sensibilizzare maggiormente le parti interessate al fatto che, sebbene ambizioso, l'obiettivo di un miglioramento annuale pari all'1% può essere superato se vengono rese disponibili risorse aggiuntive.

30 GU C 394/01 del 17.12.1998.

- Porre le basi per un costante miglioramento a lungo termine dell'efficienza energetica grazie al ricorso alle forze del mercato e alla trasformazione del mercato, con uno sviluppo e una diffusione accelerati delle nuove tecnologie di efficienza energetica.

Il piano d'azione costituisce un pacchetto integrato e uniforme di strumenti politici che si rafforzano vicendevolmente, intesi ad integrare e rafforzare le attività degli Stati membri in questo campo senza dar luogo a duplicazioni. Gli interventi proposti sono i seguenti:

- misure volte ad integrare la dimensione di efficienza energetica nelle politiche e nei programmi comunitari non riguardanti l'energia;
- misure volte a rafforzare e ampliare le politiche e le misure in atto in materia di efficienza energetica;
- nuove politiche e misure.

3.8.6 D.M. 21/12/2001 "Programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, efficienza energetica e mobilità sostenibile nelle aree naturali protette"

Il presente DM è volto a finanziare un programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili di interventi di risparmio energetico e di mobilità sostenibile nelle aree naturali protette italiane.

L'obiettivo del programma è stimolare la definizione di piani di sviluppo del sistema energia nei parchi e della mobilità sostenibile attraverso un meccanismo che miri a premiare le migliori soluzioni progettuali.

Il programma si realizzerà in due fasi successive:

1. realizzazione di studi di fattibilità relativi a forme di mobilità sostenibile e impiego delle fonti rinnovabili con un coinvolgimento degli enti locali insistenti nelle aree;
2. valutazione delle proposte progettuali, selezione delle migliori e cofinanziamento per la realizzazione delle soluzioni presentate.

Nella definizione del bando verranno individuati puntualmente gli interventi finanziabili tra cui:

1. interventi di risparmio energetico e razionalizzazione dell'uso dell'energia;
2. utilizzo di collettori solari termici a bassa temperatura per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento dell'acqua delle piscine, riscaldamento/raffrescamento degli ambienti;
3. impiego di tecnologie rinnovabili - fotovoltaico, eolico, biomasse (esclusi i rifiuti) e geotermica - per la generazione di energia elettrica e termica;
4. impiego di tecnologie innovative (es. celle a combustibile, collettori solari a media temperatura) per la generazione di energia e per l'integrazione in sistemi di generazione, distribuzione ed uso dell'energia elettrica e del calore (anche in cogenerazione).

Per gli interventi relativi alla mobilità sostenibile:

1. introduzione di veicoli a minimo impatto ambientale;
2. progettazione e realizzazione di servizi flessibili di trasporto collettivo (servizi a chiamata; taxi collettivo, car sharing, utilizzo plurimo dei veicoli di proprietà delle amministrazioni o delle aziende pubbliche, anche di località diverse dal comune proponente il progetto, servizi di noleggio di veicoli a due o quattro ruote elettrici o a minimo impatto ambientale);
3. progettazione e realizzazione di centri servizi per la manutenzione dei veicoli a trazione alternativa;
4. interventi di mobilità nautica sostenibile.

Verrà definita nel bando una griglia di criteri di valutazione che dovrà includere:

1. l'entità della quota di finanziamento messo a disposizione dal soggetto proponente anche in sinergia con risorse aggiuntive messe a disposizione, da soggetti terzi;
2. la capacità di raccordo e sinergia tra diversi comuni dello stesso territorio del parco;
3. la riproducibilità del progetto in altre aree naturali protette;
4. la coerenza con altre iniziative già avviate o pianificate dal proponente ove si concretizzi un forte indirizzo verso la eco-sostenibilità';
5. la presenza di rilevanti aspetti di innovazione tecnologica;
6. l'affidabilità dei sistemi di gestione;
7. l'applicazione della contrattazione a prestazione garantita per le forniture previste (contratti di garanzia dei risultati);
8. il cofinanziamento da parte di soggetti privati cofinanziatori e di società di servizi energia;
9. la creazione di servizi con caratteristica di stabilità nel tempo e capacità di generazione di nuova occupazione;
10. l'introduzione di meccanismi di gestione della domanda

3.8.7 COM(2004)366 "La quota di fonti energetiche rinnovabili nell'UE Relazione della Commissione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2001/77/CE. La legislazione e le politiche comunitarie per aumentare la quota di fonti energetiche rinnovabili nell'UE: valutazione della loro efficacia e proposte di azioni concrete"

La presente comunicazione fa il punto dello sviluppo raggiunto dalle FER nell'Unione europea, rispondendo a un triplice obiettivo:

- elaborare la relazione che la Commissione è formalmente tenuta a presentare a norma dell'articolo 3 della direttiva 2001/77/CE, valutando i progressi compiuti dall'UE15 nel conseguire gli obiettivi nazionali per il 2010 nel settore dell'elettricità prodotta da FER (E-FER);
- valutare le possibilità di conseguire nel 2010 l'obiettivo del 12% di FER nel consumo totale di energia nell'UE15 (aggregato che comprende il riscaldamento, l'elettricità e i trasporti), tenendo conto della normativa comunitaria emanata dal 2000 e di altre misure in materia di FER ed efficienza energetica;

- proporre azioni concrete a livello nazionale e comunitario per assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'UE per il 2010 in materia di FER, nell'ambito della Conferenza mondiale di Bonn sull'energia rinnovabile (giugno 2004) e, su questa base, proporre le misure da adottare per il periodo fino al 2020.

Ai sensi della direttiva 2001/77/CE, tutti gli Stati membri hanno adottato propri obiettivi nazionali per conseguire la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, che sono generalmente conformi ai valori di riferimento di cui all'allegato I alla direttiva.

L'energia prodotta da fonti rinnovabili ha senza dubbio buone potenzialità. Questo è un fattore importante in una situazione in cui l'approvvigionamento energetico dell'UE presenta carenze strutturali e debolezze di natura geopolitica, sociale ed ambientale, in particolare in relazione agli impegni assunti dall'Europa con il protocollo di Kyoto. Sviluppare il potenziale dell'Europa nel settore delle FER contribuirà ad assicurare l'approvvigionamento energetico, a ridurre le importazioni di combustibile e la dipendenza da esse, a diminuire le emissioni di gas a effetto serra, a migliorare la protezione dell'ambiente, dissociare crescita economica e sfruttamento delle risorse, creare posti di lavoro e consolidare gli sforzi per realizzare una società basata sulla conoscenza. Tuttavia, in molti Stati membri dell'Unione europea devono essere adottate ulteriori misure per favorire la diffusione delle FER, anche per garantire il rispetto degli obiettivi fissati.

Se gli Stati membri adotteranno le misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi nazionali, la quota di E-FER dovrebbe avvicinarsi al 22% della produzione di elettricità dell'UE15, che è la percentuale stabilita come obiettivo dalla direttiva. Tuttavia, da un'analisi delle relazioni intermedie (progress reports) trasmesse dagli Stati membri alla Commissione è evidente che con le politiche e le misure attualmente in vigore, nel 2010 si raggiungerà probabilmente solo una quota del 18-19% nel 2010 rispetto al 14% del 2000. Una delle cause di questo scarto sembra dovuta al fatto che un certo numero di Stati membri non ha ancora dato corso a politiche atte a conseguire gli obiettivi fissati.

La presente comunicazione fornisce all'Unione europea una base su cui elaborare le relazioni sui progressi finora compiuti e consente di trarre le seguenti conclusioni:

- i. negli ultimi quattro anni è stato istituito un quadro normativo comunitario completo;
- ii. gli obiettivi comunitari per il 2010 saranno realizzati soltanto se gli Stati membri daranno piena attuazione a questo quadro normativo, prevedendo anche misure integrative in funzione delle situazioni nazionali;
- iii. anche a livello comunitario sono necessarie misure integrative – in particolare di natura finanziaria.

La presente comunicazione fornisce un contributo alla Conferenza sull'energia rinnovabile che si terrà a Bonn nel giugno 2004 delineando l'approccio della Commissione alla politica in materia di fonti energetiche rinnovabili.

3.8.8 Legge 239/2004 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”

La presente legge è stata promulgata al fine di disciplinare le attività del settore energetico nei seguenti termini:

- a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;
- b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;
- c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.

Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali, sono:

- a. garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;
- b. promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell’energia, la non discriminazione nell’accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale;
- c. assicurare l’economicità dell’energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;
- d. assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;
- e. perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell’energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell’uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato

- ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale;
- f. promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;
 - g. valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;
 - h. accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;
 - i. tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;
 - l. favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;
 - m. salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia;
 - n. favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.

3.8.9 Direttiva n. 2005/89/CE concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture

La direttiva stabilisce misure intese a salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'elettricità, un adeguato livello di capacità di generazione, un adeguato equilibrio tra approvvigionamento e domanda e un appropriato livello di interconnessione tra Stati membri per lo sviluppo del mercato interno.

Essa detta un quadro di regole all'interno del quale gli Stati membri definiscono politiche trasparenti, stabili e non discriminatorie in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, compatibili con le esigenze di un mercato interno concorrenziale dell'elettricità.

Gli Stati membri garantiscono un elevato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità, adottando le misure necessarie per instaurare un clima di stabilità per gli investimenti, definendo i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti, comprese, ove del caso, le autorità di regolamentazione, e degli operatori del mercato interessati e pubblicando le informazioni al riguardo. Gli operatori del mercato interessati comprendono, tra l'altro: i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, i produttori di energia elettrica, i fornitori e i clienti finali.

Gli Stati membri o le autorità competenti garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione stabiliscano norme e obblighi operativi minimi di sicurezza della rete.

Gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere l'equilibrio tra la domanda di elettricità e la capacità di generazione disponibile.

Gli Stati membri stabiliscono un quadro regolamentare destinato a fornire segnali favorevoli agli investimenti affinché sia i gestori dei sistemi di trasmissione che i gestori dei sistemi di distribuzione possano sviluppare le loro reti al fine di soddisfare la domanda prevedibile del mercato e agevolare la manutenzione e, se del caso, il rinnovo delle loro reti.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 febbraio 2008.

3.8.10 COM(2006)583 "Mobilitare fondi pubblici e privati per finanziare un accesso globale a servizi energetici compatibili con l'ambiente, economicamente accessibili e sicuri: il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili"

La presente comunicazione propone di istituire un partenariato pubblico-privato denominato Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF - Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund) con l'obiettivo di mobilitare investimenti privati, in particolare a favore dei paesi in via di sviluppo e delle economie emergenti, nel contesto di programmi internazionali finalizzati a promuovere lo sviluppo sostenibile. Il partenariato proposto integrerà le iniziative in corso per migliorare il quadro delle politiche, accelerando così lo sviluppo sostenibile grazie ad una più rapida diffusione delle tecnologie che promuovono l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

Il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili è destinato espressamente a incentivare la capacità della Comunità di sostenere l'attuazione dei programmi di sviluppo sostenibile e di lotta alla povertà dei paesi partner e ad accelerare il trasferimento, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie compatibili con l'ambiente. Faciliterà inoltre una cooperazione efficace tra i donatori e gli investitori commerciali, comprese le istituzioni finanziarie internazionali, e infine accelererà l'adozione, nel mercato globale, di tecnologie energetiche sostenibili, sicure ed economicamente accettabili e dei servizi connessi. Rappresenta infine una risposta forte all'urgente necessità di quelle soluzioni di finanziamento innovative nel settore pubblico-privato che le istituzioni europee hanno invocato.

Una volta investito interamente e ottenuti tutti gli effetti moltiplicatori, il GEEREF potrebbe fornire circa 1 Gigawatt di capacità energetica compatibile con l'ambiente ai mercati dei paesi in via di sviluppo; tale capacità potrebbe offrire a 1-3 milioni di persone servizi energetici sostenibili, andando a sostituire 1-2 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti l'anno. Il GEEREF consentirà inoltre di ampliare la gamma di strumenti utilizzati per sostenere con efficacia lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie compatibili con l'ambiente tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo. Rafforzerà inoltre la capacità della Comunità di mettere in atto le strategie e i programmi tematici citati in precedenza e di creare sinergie con le piattaforme tecnologiche europee, le iniziative tecnologiche congiunte e le partnership per i cambiamenti climatici e l'energia, ad esempio con paesi come la Russia, la Cina e l'India. La promozione di soluzioni energetiche pulite produrrà significativi benefici in termini di migliore qualità

dell'aria (nell'ambiente e all'interno degli edifici) e incentiverà la costituzione di imprese locali, favorendo l'occupazione e lo sviluppo di reddito.

3.8.11 COM(2006)20 "Azione esterna: Programma tematico per l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia"

Per razionalizzare e semplificare l'attuale quadro normativo che disciplina le azioni esterne della Comunità, la Commissione europea ha proposto una serie di sei nuovi strumenti nell'ambito delle prospettive finanziarie 2007- 2013.

Con la presente comunicazione viene proposto un programma tematico per l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia, per trattare la dimensione ambientale della politica di sviluppo e delle altre politiche esterne, nonché contribuire a promuovere la politica ambientale ed energetica dell'Unione europea all'estero.

Il programma persegue gli obiettivi seguenti:

- aiutare i paesi in via di sviluppo a conseguire gli obiettivi del millennio per lo sviluppo e in particolare a compiere progressi verso il conseguimento del settimo obiettivo riguardante la sostenibilità ambientale, fornendo strumenti ed esempi di buone pratiche ed impostazioni innovatrici;
- promuovere l'integrazione ambientale e la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia, in tutte le attività di aiuto esterno della CE;
- promuovere la coerenza delle politiche dell'UE, o di quelle dei paesi partner, che influiscono sull'ambiente globale e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico a livello mondiale;
- consentire alla Comunità europea di - e aiutare l'Unione Europea a - rispettare gli obblighi contratti e gli impegni assunti a livello internazionale nel quadro degli accordi multilaterali in materia di ambiente e di altri processi, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza ai paesi in via di sviluppo;
- promuovere la buona gestione ambientale a livello internazionale e le politiche ambientale ed energetica dell'UE all'estero;
- sostenere alternative energetiche sostenibili nei paesi e nelle regioni partner.

3.8.12 COM(2006)846 "Piano d'interconnessione prioritario"

L'Unione europea ha elaborato una serie di politiche destinate a perseguire lo sviluppo di un'infrastruttura efficace nel settore energetico per conseguire gli obiettivi in materia di sostenibilità, competitività e sicurezza dell'approvvigionamento:

- **Sostenibilità** Per integrare l'energia elettrica prodotta dalle fonti energetiche rinnovabili, occorre disporre di importanti infrastrutture energetiche nuove. Queste infrastrutture miglioreranno anche l'efficienza delle capacità di produzione nuove e già esistenti e ridurranno i rischi di effettuare investimenti poco opportuni nelle capacità di produzione.

- **Competitività** L'adeguato rendimento dell'infrastruttura energetica è di fondamentale importanza per il funzionamento e lo sviluppo di un mercato energetico interno efficiente. Tale rendimento serve a imprimere un impulso al commercio interregionale che, a sua volta, porta ad una concorrenza efficace e riduce le possibilità di posizioni dominanti.
- **Sicurezza dell'approvvigionamento** Data la forte dipendenza del mercato interno energetico dagli approvvigionamenti esterni, occorre diversificare le fonti e disporre di reti adeguatamente interconnesse per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e la solidarietà tra Stati membri (ad esempio, le isole energetiche).

Malgrado questa legislazione, i progressi realizzati nello sviluppo delle reti sono insufficienti e sussistono ancora dei notevoli ostacoli.

Con il presente piano viene descritto lo stato di avanzamento dei 42 progetti di interesse europeo nei settori del gas e dell'elettricità. Molti di questi progetti registrano progressi soddisfacenti, mentre altri non vanno avanti. Il piano prevede pertanto delle misure specifiche per il completamento progressivo dei progetti critici che registrano ritardi considerevoli e propone misure destinate ad agevolare un quadro di investimenti stabile:

- individuazione delle infrastrutture essenziali che incontrano considerevoli difficoltà;
- nomina di coordinatori europei per la realizzazione di determinati progetti prioritari;
- pianificazione delle reti in funzione delle esigenze dei consumatori;
- accelerare le procedure di autorizzazione;
- istituire un quadro di riferimento chiaro per gli investimenti.

In conclusione, nell'attuale situazione degli investimenti concernenti le infrastrutture, l'UE non sarà in grado di istituire un vero e proprio mercato unico né tanto meno integrare la necessaria produzione aggiuntiva di elettricità proveniente da fonti rinnovabili. Per la risoluzione di tali difficoltà, è necessario attuare pienamente e con determinazione i progetti di interesse europeo nonché le azioni elencate dalla presente comunicazione.

3.8.13 Decisione n. 1364/2006/CE che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga la decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE

Con la Decisione del 6 settembre 2006 del Parlamento e del Consiglio europeo, vengono stabiliti gli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e vengono abrogate la decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE.

Secondo la Decisione, le nuove linee direttrici per le reti transeuropee dell'energia (RTE-E anche note con la sigla TEN-E) stabiliscono una gerarchia in base agli obiettivi e alle priorità dei progetti che possono beneficiare di un finanziamento comunitario e, in particolare, introducono il nuovo concetto di "progetto di interesse europeo".

L'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo delle reti transeuropee per il trasporto del gas e dell'elettricità costituiscono strumenti indispensabili per il buon funzionamento del mercato interno in generale e del mercato interno dell'energia in particolare. Agli utenti saranno offerti servizi di migliore qualità e un più ampio ventaglio di scelte grazie alla diversificazione delle fonti di energia, e tutto a prezzi più competitivi. È pertanto necessario istituire connessioni più strette tra i singoli mercati nazionali e proprio per questo i nuovi Stati membri sono ora pienamente integrati negli orientamenti comunitari per le RTE-E.

Le RTE-E svolgono una funzione fondamentale in quanto garantiscono la sicurezza e la diversificazione dell'approvvigionamento. Di importanza capitale è l'interoperabilità delle reti transeuropee con le reti dell'energia dei paesi terzi (paesi in fase di adesione o candidati, paesi d'Europa, del bacino del Mediterraneo, del Mar Nero e del Caspio, paesi del Medio Oriente e della regione del Golfo).

L'accesso alle RTE-E contribuisce inoltre a ridurre l'isolamento delle regioni meno favorite, delle regioni insulari, periferiche o intercluse e rinforza per questa via la coesione territoriale dell'Unione europea (UE).

L'interconnessione delle varie RTE-E favorisce lo sviluppo sostenibile, soprattutto grazie alla migliore connessione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, ma anche grazie al ricorso a tecnologie più efficienti che limitano le perdite e i rischi per l'ambiente dovuti al trasporto e alla trasmissione di energia.

3.8.14 COM(2006)105 "Libro Verde - Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura"

Con il libro verde dell'8 marzo 2006, la Commissione desidera dare forma ad una vera politica energetica europea di fronte alle numerose sfide in termini di approvvigionamento e di effetti sulla crescita e sull'ambiente in Europa. L'Unione europea (UE) deve agire rapidamente ed efficacemente in sei settori prioritari per dotarsi di un'energia sostenibile, competitiva e sicura. Il mercato interno, l'efficienza energetica, la ricerca e la politica esterna devono tutti contribuire allo sviluppo di un'Europa dell'energia forte a livello internazionale.

Il Libro verde sull'energia costituisce una tappa importante nello sviluppo di una politica energetica dell'Unione europea (UE). Per conseguire i suoi obiettivi economici, sociali e ambientali, l'Europa deve affrontare sfide importanti nel settore dell'energia: dipendenza crescente dalle importazioni, volatilità del prezzo degli idrocarburi, cambiamento climatico, aumento della domanda e ostacoli sul mercato interno dell'energia. In quanto secondo il mercato energetico del mondo, l'UE può far valere il suo primo posto a livello mondiale nel settore della gestione della domanda e della promozione delle fonti di energia rinnovabili.

La Commissione invita gli Stati membri a fare di tutto per attuare una politica energetica europea articolata su tre obiettivi principali:

- la sostenibilità, per lottare attivamente contro il cambiamento climatico, promuovendo le fonti di energia rinnovabili e l'efficienza energetica;
- la competitività, per migliorare l'efficacia della rete europea tramite la realizzazione del mercato interno dell'energia;
- la sicurezza dell'approvvigionamento, per coordinare meglio l'offerta e la domanda interne di energia dell'UE nel contesto internazionale.

Il Libro verde individua sei settori di azione prioritari, per i quali la Commissione propone misure concrete al fine di attuare una politica energetica europea:

1. Energia per la crescita e l'occupazione in Europa: completamento dei mercati interni europei dell'energia elettrica e del gas;
2. Un mercato interno dell'energia che garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento: solidarietà tra Stati membri;
3. Sicurezza e competitività dell'approvvigionamento energetico: verso un mix energetico più sostenibile, efficiente e diversificato;
4. Un approccio integrato per affrontare i cambiamenti climatici;
5. Promuovere l'innovazione: un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche
6. Verso una politica energetica esterna coerente.

3.8.15 Programma Operativo Nazionale "Ricerca e competitività"

Il PON "Ricerca e Competitività" è uno dei sette programmi italiani finanziati per il periodo di programmazione 2007-2013 dall'Unione Europea (UE), attraverso i fondi strutturali, per favorire la "convergenza" ossia la crescita delle regioni in ritardo di sviluppo.

Il PON "Ricerca e Competitività", finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e da risorse nazionali, sostiene il mondo della ricerca e l'innovazione del tessuto imprenditoriale nelle regioni della convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) al fine di garantirne uno sviluppo omogeneo con le altre regioni d'Europa.

Il PON "Ricerca e Competitività" si articola in tre Assi prioritari.

1. Sostegno ai mutamenti strutturali comprende le azioni che perseguono l'obiettivo di modificare la specializzazione produttiva che caratterizza le Regioni della Convergenza, promuovendo la nascita e il consolidamento di settori orientati alla scienza e alla tecnologia, più che l'erogazione di agevolazioni alle singole imprese.
2. Sostegno all'innovazione contempla azioni che tendono da un lato a potenziare la propensione all'innovazione e allo sviluppo da parte delle imprese e, dall'altro, a modificare i fattori di contorno all'agire imprenditoriale, rendendo il territorio dell'Obiettivo Convergenza maggiormente competitivo e attrattivo, in modo da rafforzare la sensibilità e la capacità delle imprese di adeguare le loro strategie ai mutamenti di scenario.

3. Assistenza tecnica e attività di accompagnamento contempla tutte le azioni mirate all'innalzamento dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi programmati e all'ottimizzazione della gestione strategica del PON.

Nell'ambito dell'Asse I si prevede il cofinanziamento dei seguenti grandi progetti riferibili a specifiche aree tecnologico-produttive ritenute strategiche per lo sviluppo delle Regioni Convergenza:

- Investimenti produttivi per l'efficienza energetica,
- Investimenti produttivi per la mobilità sostenibile,
- Investimenti produttivi relativi a nuove tecnologie per il "Made in Italy",
- Investimenti produttivi nel settore dei beni culturali,
- Investimenti produttivi nel campo delle tecnologie per la vita,
- Investimenti produttivi nel settore ICT,
- Investimenti produttivi nel settore aerospazio,
- Altri investimenti produttivi nei settori e nelle aree tecnologiche coerenti con le finalità e i contenuti delle Azioni di riferimento nell'ambito dell'Asse I.

Nell'ambito dell'Asse II si prevede il cofinanziamento di grandi progetti che, indipendentemente dalla specifica localizzazione in una sola delle Regioni Convergenza e dal settore di attività economica, abbiano contenuti innovativi e/o possano avere un impatto economico sovraregionale. In particolare si prevede, a titolo esemplificativo, il cofinanziamento dei seguenti grandi progetti (ove non riconducibili alle aree tecnologico-produttive dell'Asse I):

- Investimenti produttivi innovativi del settore manifatturiero di rilevanza nazionale,
- Investimenti produttivi nell'industria automotive e relativa componentistica,
- Investimenti produttivi nell'industria alimentare,
- Investimenti produttivi per l'edilizia sostenibile,
- Investimenti produttivi nel settore della produzione di energia,
- Interventi a favore dell'ambiente e altri investimenti produttivi del settore manifatturiero coerenti con le finalità e i contenuti delle Azioni di riferimento nell'ambito dell'Asse II.

3.8.16 COM(2008)782 Libro verde «Verso una rete energetica europea sicura, sostenibile e competitiva»

La politica energetica dell'UE stabilisce traguardi e obiettivi chiari per promuovere un'energia sostenibile, competitiva e sicura.

Con il presente Libro verde si intende raccogliere pareri su come l'UE può promuovere con maggiore efficacia le nuove reti energetiche di cui l'Europa ha bisogno, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, in particolare le TEN-E, senza tuttavia limitarsi ad esse. Inoltre illustra diversi importanti progetti strategici che l'UE potrebbe promuovere per rafforzare la solidarietà e la sicurezza dell'approvvigionamento in una rete energetica europea, con i seguenti possibili obiettivi:

- i. completare il mercato interno dell'energia,

- ii. assicurare lo sviluppo della rete per permettere di conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di energie rinnovabili,
- iii. garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE grazie all'assistenza per progetti infrastrutturali cruciali all'interno e all'esterno dell'UE.

Nell'ambito di questa strategia la Commissione ha individuato i seguenti progetti:

- Un piano baltico di interconnessione, al fine di potenziare la sicurezza dell'approvvigionamento per tutti i paesi che si affacciano sul mar Baltico e garantire su più ampia scala la sicurezza dell'approvvigionamento e la solidarietà nell'UE. Tale piano riguarderà il gas, l'elettricità (compresa l'energia eolica offshore e mareomotrice) e lo stoccaggio. E si prenderà nella dovuta considerazione lo sviluppo efficiente del mercato e il contributo dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili a favore di una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento.
- Un nuovo corridoio meridionale per il gas che collegherà l'Europa con la regione del mar Caspio e il Medio Oriente per l'approvvigionamento di petrolio e gas.
- Il Gas naturale liquefatto offre un vantaggio per la sicurezza dell'approvvigionamento in quanto trasforma il mercato del gas globale in un mercato più liquido, simile a quello del petrolio. Tutti gli Stati membri dovrebbero disporre adeguate capacità prevedendo la possibile estensione della rete alla costa adriatica e costruendo capacità sufficienti di stoccaggio del gas.
- La regione del Mediterraneo e l'Africa devono essere connesse meglio, non solo per quanto riguarda i combustibili fossili ma anche per le energie rinnovabili. Un anello per l'energia nel Mediterraneo permetterà all'Europa e all'Africa settentrionale di sfruttare meglio le risorse naturali presenti in queste regioni, rafforzerebbero in misura significativa la sicurezza dell'approvvigionamento dei paesi europei più isolati.
- Occorre sviluppare delle interconnessioni di gas ed elettricità lungo l'asse nord-sud nell'Europa centrale e sudorientale per istituire un gestore comune del sistema di trasporto di gas, delle interconnessioni prioritarie e dell'oleodotto paneuropeo.
- Dovrebbe essere predisposta una guida orientativa per una rete offshore nel mare del Nord per interconnettere le reti elettriche nazionali nell'Europa nordoccidentale e raccordarvi i numerosi progetti di energia eolica offshore.

3.8.17 Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

In particolare ogni Stato membro adotta un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN): tali piani fissano gli obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020. Si dovrà tener conto degli effetti di altre misure politiche relative all'efficienza energetica sul consumo finale di energia, e le misure appropriate da adottare per raggiungere detti obiettivi nazionali generali, ivi compresi la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, i trasferimenti statistici o i progetti comuni pianificati, le politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa esistenti e per lo sfruttamento di nuove risorse della biomassa per usi diversi.

La Direttiva individua anche le modalità per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili che gli Stati membri dovranno applicare per la stima i cui risultati dovranno comparire nei PAN di ogni Stato membro.

3.8.18 D.lgs. n. 28/2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Il Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 si riferisce attuazione della direttiva 2009/28/CE (sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; con il Decreto vengono definite le modalità e criteri per l'attuazione delle misure previste dal PAN, in coerenza con le indicazioni della direttiva europea n.28 del 2009.

3.8.19 Regolamento (CE) n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003

Finalità del presente regolamento è quello di permettere a tutti i gestori del sistema di trasmissione di cooperare a livello comunitario mediante la REGST (Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione) dell'energia elettrica allo scopo di promuovere il completamento e il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica come pure gli scambi transfrontalieri e di garantire una gestione ottimale e coordinata e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasmissione dell'energia elettrica.

Il presente regolamento mira a:

- a. stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche particolari dei mercati nazionali e regionali. Ciò comporterà l'istituzione di un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica e la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l'assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione;
- b. facilitare lo sviluppo di un mercato all'ingrosso efficiente e trasparente con una sicurezza di approvvigionamento dell'energia elettrica di livello elevato. Esso prevede dei meccanismi per l'armonizzazione di tali norme per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

3.8.20 COM(2009)111 “Sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per agevolare la transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio”

Nel dicembre 2008 l’Unione europea ha riaffermato il suo impegno a conseguire gli obiettivi che si è fissata in termini di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2020 e ha evidenziato l’urgenza di accrescere gli sforzi per migliorare l’efficienza energetica.

Riorientando l’innovazione tecnologica per conseguire una crescita efficiente sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio l’Europa potrà emergere dalla crisi economica su una base più sostenibile. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) sono note per la loro ampia capacità di risparmio energetico in tutti i settori dell’economia e per le possibilità che offrono di favorire cambiamenti rapidi e profondi in ogni aspetto della società, del governo e delle imprese.

La presente comunicazione illustra una serie di misure ambiziose, incentrate su ciò che può essere realizzato a breve termine sia nel settore delle TIC, sia sfruttando tutte le capacità catalizzatrici delle TIC in tutti i settori della società e dell’economia. Essa costituisce la base di una raccomandazione che la Commissione dovrebbe adottare nel secondo semestre del 2009, nella quale verranno fissati i compiti, gli obiettivi e i termini che le imprese e gli Stati membri dovranno rispettare per accelerare i progressi in questo senso.

Il quadro politico proposto mira a dare maggiore slancio alle vigenti misure, sia di carattere normativo che di altra natura, nel settore dell’efficienza energetica per contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi del 2020:

- migliorare l’efficienza energetica delle TIC;
- ricorrere alle TIC per migliorare l’efficienza energetica di altri sistemi e infrastrutture che consumano energia su cui poggia la nostra economia;
- utilizzare le TIC per produrre dati quantitativi da utilizzare come base per l’elaborazione, l’attuazione e la valutazione di strategie in materia di efficienza energetica;
- invitare gli Stati membri a stimolare l’innovazione, a diffondere e a valorizzare le TIC per incrementare l’efficienza energetica;
- rafforzare la cooperazione tra tutti i protagonisti, pubblici e privati, per raccogliere il massimo di benefici offerti dall’uso delle TIC per incrementare l’efficienza energetica.

3.8.21 Decisione 2009/548/CE, che istituisce un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE

Ai sensi della direttiva 2009/28/CE, ogni Stato membro adotta un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, finalizzati a fissare gli obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell’elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020.

Con la presente decisione la Commissione fornisce delle linee guida per la predisposizione dei piani di azione nazionali per le energie rinnovabili comprendente i requisiti minimi di cui all'allegato VI della suddetta direttiva.

3.8.22 COM(2010)677 "Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre Piano per una rete energetica europea integrata"

La politica energetica dell'UE e la sua normativa di attuazione stabiliscono obiettivi ambiziosi e vincolanti di qui al 2020 in materia di emissioni di gas a effetto serra2 (-20%), energia da fonti rinnovabili3 (20% del consumo energetico finale) ed efficienza energetica (20%). Per poter conseguire tutti questi obiettivi sono necessarie reti energetiche adeguate e affidabili.

Reti energetiche adeguate, integrate e affidabili sono un presupposto essenziale non soltanto per il conseguimento degli obiettivi della politica energetica dell'UE, ma anche per la sua strategia economica. Lo sviluppo dell'infrastruttura energetica permetterà all'UE non soltanto di dotarsi di un mercato interno dell'energia correttamente funzionante, ma le consentirà anche di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, di integrare le fonti rinnovabili e di accrescere l'efficienza energetica. Ai consumatori permetterà di beneficiare delle nuove tecnologie e dell'uso intelligente dell'energia.

La presente comunicazione illustra un piano mirante a dotare l'UE di una visione degli elementi necessari per rendere efficienti le nostre reti. Essa propone un nuovo metodo di pianificazione strategica per individuare le infrastrutture necessarie, determinare quelle che presentano un interesse europeo sulla base di una metodologia chiara e trasparente e fornire un insieme di strumenti per garantirne l'attuazione rapida, indicando tra l'altro le modalità per accelerare il rilascio delle autorizzazioni, migliorare l'allocazione dei costi e strutturare i finanziamenti in modo da mobilitare gli investimenti privati.

La realizzazione delle infrastrutture energetiche di cui l'Europa ha bisogno nei prossimi due decenni richiede una politica completamente nuova in materia di infrastrutture, basata su una visione europea. Occorrerà anche modificare la prassi seguita attualmente nel settore delle TEN-E, basata su elenchi di progetti lunghi, predefiniti e rigidi. La Commissione propone un nuovo metodo, comprendente le seguenti fasi:

- delineare la mappa delle infrastrutture energetiche che consentano di realizzare una super rete intelligente europea a cui siano interconnesse le reti a livello continentale;
- concentrarsi su un numero limitato di priorità europee da attuare entro il 2020 per conseguire gli obiettivi a lungo termine e per le quali l'azione europea ha una giustificazione più forte;
- sulla base di una metodologia concordata, definire i progetti concreti, dichiarati di interesse europeo, necessari per realizzare le predette priorità in maniera flessibile e basandosi sulla cooperazione regionale per rispondere al mutare delle condizioni di mercato e allo sviluppo tecnologico;

- sostenere l'attuazione dei progetti di interesse europeo tramite nuovi strumenti, come una migliore cooperazione regionale, le procedure di autorizzazione, metodi e informazioni migliori per i responsabili politici e i cittadini e strumenti finanziari innovativi.

La Commissione propone le seguenti priorità a breve e a lungo termine per adeguare le infrastrutture energetiche al XXI secolo:

- concentrare l'attenzione sui corridoi prioritari per l'elettricità, il gas e il petrolio,
- progettare, pianificare e costruire in un'ottica di lungo termine le reti energetiche del futuro, che saranno necessarie all'UE per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra,
- l'individuazione di tali priorità dovrebbero tradursi in progetti concreti e portare alla realizzazione di un programma permanente.

I limiti alle possibilità di finanziamento pubblico e privato nel corso dei prossimi anni non dovrebbero essere una scusa per procrastinare la costruzione delle infrastrutture individuate e per la realizzazione dei relativi investimenti. Infatti, gli attuali investimenti sono una condizione necessaria per futuri risparmi, il che consentirà di ridurre il costo complessivo del conseguimento dei nostri obiettivi politici.

Sulla base delle opinioni espresse dalle istituzioni e dalle parti in causa sul presente piano, nel 2011 la Commissione intende preparare iniziative appropriate, nel quadro delle sue proposte per il prossimo quadro finanziario pluriennale. Tali proposte affronteranno gli aspetti regolamentari e finanziari individuati nella comunicazione, in particolare tramite uno strumento per la sicurezza e le infrastrutture energetiche e l'integrazione delle priorità energetiche in diversi programmi.

3.8.23 D.M. del MiSE 2010 "Ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica"

Il presente Decreto promulga l'ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica con l'inserimento dei seguenti elementi di rete:

- Linea a 380 kV «Larino - Termoli Centrale»,
- Sezione 380 kV della Stazione «Termoli Centrale».

L'efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione, da parte di Terna S.p.a., dei suddetti elementi di rete, attualmente di proprietà della Società Sorgenia Power S.p.A. La data del suddetto perfezionamento deve essere comunicata, a cura della società Terna S.p.a., a questo Ministero ed all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

3.8.24 D.lgs. n. 3/2010 "Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori come modificato dalla L. 41/2010"

Obiettivo del presente Decreto è quello di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori attraverso l'istituzione di un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul

territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.

3.8.25 COM(2011)112 “Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050”

L'Unione europea offre ai suoi Stati membri un quadro di riferimento di lungo respiro per affrontare il problema della sostenibilità e degli effetti transfrontalieri di fenomeni che non possono essere gestiti unicamente a livello nazionale. La problematica del cambiamento climatico, da tempo annoverato tra i fenomeni aventi un impatto rilevante a lungo termine, richiede un intervento coerente dell'UE, tanto al suo interno che sul piano internazionale.

Per contenere entro i 2°C il riscaldamento globale prodotto dal cambiamento climatico, il Consiglio europeo ha riconfermato nel febbraio 2011 l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di gas serra dell'80-95% entro il 2050 rispetto al 1990, nel contesto delle riduzioni che secondo il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici i paesi sviluppati devono realizzare collettivamente.

Insieme al Libro bianco sui trasporti e al piano di efficienza energetica, la presente comunicazione è uno dei documenti chiave dell'iniziativa faro sull'uso efficiente delle risorse. Essa propone una tabella di marcia per prospettive d'azione fino al 2050, che consentirebbe all'UE di conseguire l'obiettivo concordato di ridurre le emissioni di gas serra dell'80-95%. Definisce una serie di tappe principali destinate a verificare se l'UE sta rispettando i tempi per il raggiungimento del proprio obiettivo e illustra le sfide politiche, le necessità di investimento e le opportunità esistenti nei vari settori, tenendo conto che l'obiettivo di riduzione dell'80-95% dovrà essere attuato in ampia misura all'interno dell'Unione.

Dall'analisi circostanziata realizzata dalla Commissione sulle soluzioni economicamente sostenibili per ridurre le emissioni di gas serra entro il 2050 scaturiscono numerose importanti conclusioni.

Per conseguire l'obiettivo di ridurre globalmente le emissioni di gas serra dell'80-95% entro il 2050, la tabella di marcia indica che una transizione graduale ed efficace in termini di costi richiederebbe una riduzione delle emissioni interne del 40% nel 2030 e dell'80% nel 2050 rispetto al 1990. L'Unione europea deve ora iniziare a elaborare strategie per avanzare in questa direzione facendo tesoro dei risultati già ottenuti. Dal canto loro, tutti gli Stati membri che non l'hanno già fatto dovrebbero quanto prima elaborare tabelle di marcia nazionali verso un'economia a bassa intensità di carbonio.

In secondo luogo, l'analisi rivela che le politiche esistenti premetteranno all'UE di conseguire una riduzione del 20% delle emissioni interne di gas serra entro il 2020. Se il piano di efficienza energetica fosse pienamente ed efficacemente attuato nella sua versione modificata, raggiungendo così l'obiettivo di un incremento del 20% dell'efficienza energetica, l'UE sarebbe in grado di superare

l'obiettivo di riduzione del 20% e di conseguire entro il 2020 un abbattimento delle emissioni del 25%.

In terzo luogo, oltre ad attenuare la minaccia di cambiamenti climatici pericolosi nell'ambito di un'azione ambiziosa su scala mondiale, il fatto di ridurre drasticamente le emissioni dell'UE può contribuire a contenere le importazioni di combustibili fossili e a migliorare la qualità dell'aria e la salute pubblica.

In quarto luogo, la tabella di marcia propone fasce di riduzione delle emissioni per alcuni settori chiave per il 2030 e il 2050. L'attuazione del piano strategico per le tecnologie energetiche riveste un'importanza cruciale per conseguire tali obiettivi nel modo più efficiente possibile in termini di costi e per massimizzare i benefici per le industrie manifatturiere dell'UE.

La Commissione invita le altre istituzioni europee, gli Stati membri, i paesi candidati e i paesi candidati potenziali e i gruppi di interesse a tener conto della presente tabella di marcia nell'elaborazione delle future politiche dell'UE, nazionali e regionali volte a realizzare un'economia a bassa intensità di carbonio entro il 2050. A livello internazionale, la Commissione presenterà la tabella di marcia 2050 ai suoi partner mondiali, al fine di rilanciare negoziati internazionali per un'azione planetaria, e rafforzerà la cooperazione con i paesi vicini dell'UE sulle misure atte a promuovere un'economia solida e a basse emissioni di carbonio.

3.8.26 COM(2011)202 "Reti intelligenti: dall'innovazione all'introduzione"

Il messaggio che l'agenda Europa 2020 trasmette all'Europa è chiaro: in futuro, la crescita economica e l'occupazione nell'Unione europea saranno sempre più legate all'innovazione in materia di prodotti e servizi destinati ai cittadini e alle imprese.

La Commissione ha istituito un'apposita "task force" con il compito di fornire consulenza sugli orientamenti strategici e regolamentari necessari per la diffusione delle reti intelligenti in Europa. I vantaggi delle reti intelligenti sono ormai riconosciuti. Si tratta di reti che riescono a gestire un'interazione e una comunicazione diretta tra i consumatori, gli altri utenti della rete e i fornitori di energia e che offrono al consumatore possibilità senza precedenti di controllo e gestione diretta dei modelli di consumo individuale, fornendo nel contempo forti incentivi ad utilizzare l'energia in modo efficiente quando, ad esse, si associa un sistema di tariffazione basato sugli orari di consumo. Una rete gestita meglio e in modo più mirato è anche più sicura e meno costosa. Le reti intelligenti, che saranno l'asse portante del futuro sistema energetico senza emissioni di CO₂, permetteranno di sfruttare enormi volumi di energia rinnovabile – sia offshore che terrestre – e di integrare nel sistema anche i veicoli elettrici, continuando oltretutto ad offrire la possibilità di produrre elettricità in modo convenzionale e a garantire l'adeguatezza del sistema energetico. La loro diffusione, inoltre, offre l'opportunità di aumentare la competitività futura e di rafforzare la leadership tecnologica mondiale dei fornitori dell'Unione europea. Infine, per le imprese del settore energetico tradizionale o per gli operatori appena entrati sul mercato, ad esempio le imprese del settore TIC (tecnologie

dell'informazione e delle comunicazioni), anche di piccole e medie dimensioni, le reti intelligenti rappresentano una piattaforma per poter sviluppare servizi nuovi e innovativi nel settore dell'energia, tenendo nel contempo nella giusta considerazione i problemi relativi alla tutela dei dati e alla sicurezza informatica. Si innescherà in tal modo una dinamica destinata ad aumentare la concorrenza sul mercato al dettaglio, favorire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e fornire possibilità di crescita economica.

Al fine di accelerare l'inserimento di tali reti intelligenti, la Commissione propone di incentrare l'attenzione sulle azioni seguenti:

1. definire norme tecniche,
2. garantire la tutela dei dati dell'utenza,
3. istituire un quadro normativo che preveda incentivi alla diffusione delle reti intelligenti,
4. garantire un mercato al dettaglio aperto e competitivo, nell'interesse dei consumatori,
5. fornire un sostegno costante all'innovazione, a livello tecnologico e di sistema.

Tramite le azioni sopra descritte, la Commissione intende promuovere una diffusione più rapida e ampia delle reti intelligenti in Europa e, nel corso del 2011, vuol mettere a punto iniziative appropriate sulla base dei pareri che le istituzioni e le parti interessate esprimeranno in merito alla presente comunicazione. Tali iniziative affronteranno gli aspetti regolamentari qui individuati, in particolare nel quadro del "Terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia", dell'imminente revisione della direttiva sui servizi energetici e del pacchetto "Infrastrutture energetiche" ed infine mediante l'integrazione trasversale delle priorità strategiche riguardanti l'energia in vari programmi di finanziamento dell'Unione europea.

3.8.27 Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

La Direttiva 2012/27/UE adottata il 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale di ridurre del 20% i consumi energetici entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data.

Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020.

Nella Direttiva si evidenzia che i requisiti stabiliti sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose.

In particolare viene chiesto a ciascuno Stato membro di stabilire un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica.

3.8.28 D.lgs. n. 102/2014 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico. Tale decreto detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia.

3.8.29 COM(2014)15 "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030"

Il quadro presentato dalla comunicazione è stato adottato dai leader dell'UE e si basa sul pacchetto per il clima e l'energia 2020 ed in coerenza con quanto delineato nella tabella di marcia per passare a un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio entro il 2050 – COM(2011)112 (cfr. § 3.8.25).

Tale quadro fissa tre obiettivi principali da conseguire entro l'anno indicato:

1. una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990),
2. una quota almeno del 27% di energia rinnovabile,
3. un miglioramento almeno del 27% dell'efficienza energetica.

Il quadro contribuisce a progredire verso la realizzazione di un'economia a basse emissioni di carbonio e a costruire un sistema che:

- assicuri energia a prezzi accessibili a tutti i consumatori,
- renda più sicuro l'approvvigionamento energetico dell'UE,
- riduca la dipendenza europea dalle importazioni di energia e crei nuove opportunità di crescita e posti di lavoro.

Inoltre, apporta anche benefici sul piano dell'ambiente e della salute, ad esempio riducendo l'inquinamento atmosferico.

Gli elementi centrali di un nuovo quadro per il clima e l'energia a orizzonte 2030 dovrebbero comprendere un obiettivo dell'UE di riduzione dei gas a effetto serra equamente diviso tra gli Stati membri sotto forma di obiettivi nazionali vincolanti, una riforma del sistema di scambio di quote di emissione, un obiettivo di portata unionale per la quota di energie rinnovabili e un nuovo processo di governance europeo per le politiche del clima e dell'energia basato su piani nazionali per un'energia competitiva, sicura e sostenibile.

Con tale comunicazione la Commissione invita l'UE ad impegnarsi nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 40%, nel raggiungere una quota di energie rinnovabili consumate pari ad almeno il 27% mediante un impegno esplicito in tal senso assunto dagli stessi Stati membri.

La Commissione invita altresì ad approvare l'impostazione delle future politiche del clima e dell'energia presentata dalla Commissione e la sua proposta di istituire un sistema di governance semplificato ma efficace per il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici.

3.8.30 COM(2015)80 "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici"

La Commissione europea mira a costruire un'Unione dell'energia solida, articolata intorno ad un'ambiziosa politica per il clima in grado di garantire ai consumatori energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi accessibili. Obiettivo dell'Unione dell'energia è superare la frammentazione attuale trasformando i mercati nazionali in un unico mercato integrato, basato sulla concorrenza e sull'uso ottimale delle risorse, che consenta ai flussi di energia di transitare liberamente attraverso le frontiere.

La strategia dell'Unione dell'energia si articola in cinque dimensioni, strettamente interconnesse e che si rafforzano a vicenda, intese a migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la competitività dell'approvvigionamento energetico:

- sicurezza energetica, solidarietà e fiducia,
- piena integrazione del mercato europeo dell'energia,
- efficienza energetica per contenere la domanda,
- decarbonizzazione dell'economia,
- ricerca, innovazione e competitività.

Per ciascuna di queste dimensioni la Commissione illustra una serie di azioni e indica in una Tabella di marcia un calendario per la loro adozione e attuazione.

Oltre che su queste cinque dimensioni, la Commissione europea pone l'accento sulla necessità che l'Unione dell'energia sia dotata di una governance integrata che garantisca che tutte le azioni intraprese a livello nazionale, regionale e locale siano in linea con gli obiettivi fissati. Il processo di governance sarà volto, tra l'altro, a combinare le azioni in materia di clima ed energia a quelle in altri settori strategici per garantire una maggiore coerenza programmatica a lungo termine e dare così agli investitori maggiore certezza.